mensile
spedizione in abbonamento postale
gruppo III/70 - Torino

IL MONTANARO d'Italia

rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani



2
EDITRICE STIGRA - Corso S. Maurizio 14 - 10124 Torino
Presidente Comitato di Redazione: Edoardo Martinengo
Direttore Responsabile: Giuseppe Piazzoni

ANNO XXIX
FEBBRAIO 1983

IL MONTANARO d'Italia
rivista dell'unione nazionale comuni comunità ed enti montani





ANNO XXIX
N. 2 - FEBBRAIO 1983

In copertina: foto «Il Segno» - Torino

Direttore responsabile: **GIUSEPPE PIAZZONI**
Comitato di redazione:
dr. EDOARDO MARTINENGO, Presidente UNCEM
sen. avv. Claudio Beorchia, Presidente Commissione Tecnico-legislativa; ing. Giovanni Cavalli, on. Giulio Colomba, prof. Pietro Aloisi, prof. Maria Teresa Valent, dr. Giovanni Scacciavillani, dr. Giuseppe Agrimi, dr. Karl Oberhauser, Luigi Martin e ing. Salvatore Santo, capi gruppo Consiglio nazionale UNCEM; comm. Giuseppe Piazzoni, Segretario generale
Segreteria di redazione:
dr. Franco Bertoglio e dr. Massimo Bella
Direzione e redazione: 00185 ROMA
Viale Castro Pretorio 116 - Tel. 06/46.46.83 - 46.51.22
Autorizzazione Tribunale di Roma n. 87/82 del 27-2-1982
Il fascicolo contiene pubblicità inferiore al 70%



Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana

Editore e stampa: **STIGRA - Soc. Torinese Industria Grafica - s.a.s.**
10124 TORINO - Corso S. Maurizio 14 - Tel. 011/88.56.22
CCIAA n. 323260 - Trib. Torino reg. soc. n. 790/61
Codice fiscale 00466490018 - Conto corrente postale n. 23843105
Amministrazione, abbonamenti e pubblicità: presso l'Editore

Abbonamento 1983 (11 numeri) L. 22.000 - Estero L. 30.000
Un numero L. 2.200

NORME PER I COLLABORATORI

Tutto il materiale di redazione e la corrispondenza relativa devono essere indirizzati presso la redazione della rivista a Roma - V.le Castro Pretorio 116. Eventuali estratti (a spese dell'autore) possono essere richiesti all'atto dell'invio del materiale. La Direzione informerà tempestivamente dell'accettazione del materiale. Le bozze vengono corrette dall'Editore.

La Rivista viene inviata a tutti i Comuni ed Enti montani associati all'UNCEM. Per abbonamenti ulteriori rivolgersi all'Editore.

SUMMARY

INHALTSANGABE

SOMMAIRE

Verso una vera manovra perequativa

Il provvedimento '83 per la finanza locale ha trovato l'UNCEM, sulla scorta delle linee fissate a Torino dal Consiglio nazionale, pronta ad intervenire nello specifico di diversi problemi ma, soprattutto, decisa ed unita nella richiesta di un visibile mutamento di rotta in direzione di una sempre maggiore perequazione nel trasferimento di risorse dallo Stato agli enti locali.

I meccanismi del fondo perequativo 1981 e 1982 hanno portato a risultati innegabilmente positivi, però ottenuti partendo dalla fotografia della spesa comunale di alcuni anni or sono. Si è riequilibrato, entro certi limiti, nell'ambito delle diverse classi di comuni, ma non si è proceduto al riequilibrio più sostanziale: quello tra le classi medesime.

Così che le fasce di Comuni che in passato hanno più speso, di fatto sono rimasti a quei livelli di spesa, grazie ai provvidi «ombrelli», che tutti hanno protetto, degli «Stammati», poi del 16% e ora del 13%. Per le classi di Comuni con minore popolazione, e globalmente al più basso livello di spesa pro capite, il riequilibrio interno della singola classe è per molti aspetti una lite tra poveretti.

Servono quindi al più presto — e sarebbero serviti anche prima — meccanismi di riequilibrio complessivo ancorati a parametri relativi alla popolazione, al territorio, ai servizi da erogare necessariamente ai cittadini, tenendo conto di tutti i fattori in gioco. Ad esempio, per le città si dovranno considerare le funzioni che queste svolgono anche per popolazioni di più vasti ambiti territoriali in settori quali l'istruzione superiore ed universitaria, la cultura, gli impianti sportivi, ecc.

Nel contempo non si dovrà dimenticare che i Comuni montani debbono di norma predisporre servizi non a misura di residenti abituali, ma tenendo conto della periodica, quanto notevole, presenza di turisti e del rientro degli emigrati. Si dovrà anche non dimenticare che i costi di gestione di infrastrutture e servizi in montagna sono sempre più alti causa il dissesto del suolo, l'altitudine, gli eventi meteorologici, la polverizzazione dei nuclei abitati, e il trasferimento di risorse statali ai Comuni va quindi sempre più allontanato dal criterio della spesa storica e rapportato ai costi reali dell'erogazione dei servizi per tutti i cittadini, ovunque essi risiedano, a parità di trattamento. Semmai, proprio agli abitanti delle zone collinari e montane dovrebbe essere riservato qualche privilegio, a fronte dell'obiettiva condizione di maggior disagio e della contestuale funzione sociale svolta di presidio del territorio, di conservazione del suolo, di difesa dell'ambiente, di regolazione delle acque, di sfruttamento nazionale delle risorse.

Il Ministero degli Interni ha tutti gli elementi conoscitivi necessari da sottoporre al Parlamento, alle forze politiche ed alle associazioni degli enti locali, per pervenire ad una nuova manovra perequativa per il futuro.

Nel presentare queste riflessioni alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato abbiamo anche aggiunto che l'UNCEM non considererebbe certo scandaloso se, in sede di trasformazione in legge del

Il 25 gennaio le Presidenze nazionali degli enti locali ANCI - UPI - UNCEM e della CISPEL hanno incontrato a Palazzo Madama la Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro del Senato ed il sen. Beorchia relatore sulla conversione in legge del decreto legge 952 sulla finanza locale; presenti per il Governo i Sottosegretari al Tesoro on. Fracanzani ed agli Interni sen. Spinelli.

La delegazione dell'UNCEM, costituita dal Presidente Martinengo, dal Vice Presidente Gonzi e dal Segretario generale Piazzoni, ha illustrato il documento della Giunta esecutiva (riportato a pag. 5) sui problemi della finanza locale che più da vicino interessano i Comuni montani e le Comunità montane, dichiarando di condividere in larghissima misura le osservazioni presentate dall'ANCI. Il particolare interesse dell'UNCEM ad una nuova impostazione della manovra perequativa che renda maggior giustizia ai Comuni della montagna è stato illustrato dal Vice Presidente Gonzi che riprende l'argomento nell'editoriale di questo numero del «Montanaro».

decreto 952, si riducesse la garanzia del 13%, incrementando di pari importo il fondo perequativo nel senso enunciato.

Le altre richieste avanzate (aumento della dotazione di 120 miliardi per le Comunità montane; incremento a 35 milioni per ogni Comunità ed a 1.100 lire per abitante della quota per spese di gestione; diversificazione per fasce della contribuzione per servizi a domanda individuale) hanno tutte la stessa matrice di riequilibrio nell'intervento e di tutela delle aree più deboli.

Questa linea non poteva, ovviamente, non toccare anche le questioni del personale. I Comuni con organici consistenti hanno possibilità reali di riorganizzazione interna, tali da consentire risparmi di personale, almeno per limitati periodi. Ciò non è sempre possibile per i Comuni medio-piccoli; ed è quasi sempre irrealizzabile per quelli piccoli e piccolissimi. In questi, quindi, il turn over ordinario va assolutamente garantito.

Sempre nei piccoli Comuni non può essere ora accantonata la possibilità dei modestissimi ampliamenti d'organico secondo gli scaglionamenti delle assunzioni disposti dal D.L. 786/1981, convertito con legge 51/1982. Questi ampliamenti sono stati a suo tempo disposti per far fronte a nuove, od a più complesse, incombenze derivanti da leggi statali di settore (edilizia ed urbanistica in particolare), all'ampliamento di servizi locali essenziali (rifiuti solidi, opere idroigieniche), all'organizzazione minimale delle strutture tecniche e burocratiche. Non è lecito ora bloccare un processo di fatto durato tre anni che, per i Comuni più piccoli sulla base dei meccanismi di scaglionamento, in qualche caso portano ad assumere una sola unità, proprio nel 1983. E ora si vorrebbe bloccare, senza poi considerare che per gran parte i concorsi di assunzione sono stati effettuati, o sono in corso, legittimamente a fronte delle leggi vigenti a poche settimane fa, creando diritti reali e legittime aspettative di cittadini.

Quella dell'UNCEM, quindi, non è stata un'azione di mera tutela, ma legata ad una linea ben chiara nella quale intendiamo continuare a proporre elementi di riflessione per tutti ed a creare sempre più precisi stimoli di dibattito, per una legge di finanza locale che non premi i furbi, i forti, i ricchi, ma tenga nel debito conto tutta la realtà nazionale, anche la più nascosta.

Guido Gonzi

NOTIZIE IN BREVE

Rinviata in Commissione la legge sui parchi

Il Senato ha affrontato in aula, nei giorni 20 e 21 gennaio 1983, l'esame della legge sui parchi e le riserve naturali in base al testo unificato predisposto dalla Commissione Agricoltura.

Si tratta di un argomento di cui più volte abbiamo parlato su questa rivista; ancora ultimamente sul n. 12/1982, commentando i lavori del 18° Convegno nazionale sui problemi della montagna (svoltosi a Torino proprio su questo tema) abbiamo ricordato la posizione unitaria dell'UNCEM ed i suoi documenti in materia, pubblicati sul n. 1 e sul n. 8 de «Il Montanaro d'Italia» dello scorso anno.

Nel dibattito nell'aula di Palazzo Madama sono intervenuti il giorno 20 gennaio i senatori Sassone, Della Briotta, Mazzoli, Sestito e Mineo; il 21 hanno parlato i senatori Pistolese, Talassi Giorgi, Bondi, Lazzari, Modica, Spadaccia, Venturi e Beorchia, Presidente della Commissione Tecnico-legislativa dell'UNCEM.

Il sen. Beorchia ha illustrato un ordine del giorno col quale si impegna il Governo «a promuovere, con il procedimento previsto dall'art. 65 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, il trasferimento della foresta di Tarvisio al patrimonio indisponibile della Regione e ad attribuire frattanto alla stessa, in via transitoria e con apposita convenzione, le funzioni che su tali beni erano affidate alla soppressa Azienda di Stato per le Foreste Demaniali.

Il 21 gennaio il Senato, visto che nel frattempo erano state presentate oltre 200 proposte di emendamenti, ha deciso di rinviare la legge alla propria Commissione Agricoltura per un riesame.

Ricordiamo che il testo sul quale il Senato ha discusso era già il frutto di un lavoro di unificazione compiuto da detta Commissione, che aveva esaminato le varie proposte di legge presentate in materia da diversi gruppi politici.

Si modifica il decreto-legge per la finanza locale 1983

Le proposte modificative dell'UNCEM e delle Associazioni autonomistiche. La posizione dei Comuni e delle Comunità montane

Sul precedente numero abbiamo pubblicato il documento che la Giunta esecutiva dell'UNCEM ha approvato in data 15 dicembre in materia di finanza locale, prima che il Governo facesse conoscere i propri intendimenti.

Il giorno successivo, durante l'incontro avuto dal Ministro per gli affari regionali senatore Fabbri con le Presidenze delle Associazioni autonomistiche, il documento veniva presentato al Ministro.

Per il 22 dicembre il Ministro del Tesoro on. Goria ha convocato le presidenze ANCI, UPI, UNCEM e CISPEL per comunicare gli orientamenti del Governo, che intendeva emanare un decreto legge a causa della impossibilità per il Senato di varare entro l'anno la legge in discussione per il bilancio triennale 1983-'85. L'incontro col Ministro veniva rinviato alla giornata seguente e si svolgeva alla presenza del Ministro Goria e dei Sottosegretari on. Fracanzani (Tesoro), on. Moro (Finanze), e sen. Spinelli (Interni). Vi partecipavano il Vice Presidente delegato on. Maura Vagli e il Segretario generale. Il Presidente Martinengo, presente il giorno precedente, non aveva potuto trattenersi a Roma. Il Ministro Goria convocava nuovamente le rappresentanze delle Associazioni per il 29 dicembre (presenti per l'UNCEM il Vice Presidente avv. Facchiano e il dr. Pompei, membro della Giunta esecutiva) per illustrare sommariamente gli intendimenti del Governo, che il giorno successivo approvava il decreto legge n. 952.

In effetti gli incontri, sollecitati ed ottenuti con il Governo, sono stati semplicemente informativi e il testo del decreto-legge lo si è conosciuto solo all'atto della pubblicazione sulla G.U. ai primi di gennaio.

La Giunta esecutiva dell'UNCEM si è riunita il 13 gennaio e al termine dell'esame del decreto-legge, illustrato dal Presidente, ha approvato il seguente documento:

PROPOSTE UNCEM PER MODIFICHE AL DECRETO LEGGE N. 952/82

La Giunta esecutiva dell'UNCEM, riunita in seduta straordinaria il 13 gennaio, ha esaminato il decreto legge n. 952 sulla finanza locale.

La Giunta, preso atto delle segnalazioni pervenute dalle proprie Delegazioni regionali, dalle Comunità montane e dai Comuni associati, ribadisce il riflesso negativo che l'emanazione del decreto legge per la finanza locale ancora una volta produce per gli enti e gli amministratori locali privi di certezze nella conduzione degli enti che sono stati chiamati ad amministrare per mandato popolare.

L'UNCEM riafferma pertanto, ancora una volta, l'imprescindibile esigenza che Governo e Parlamento si impegnino a varare le leggi di riforma dell'ordinamento locale e della contemporanea riforma della finanza locale e chiede al Senato — che ha iniziato l'esame del decreto-legge n. 952 — che in tale prospettiva venga modificato ed integrato il decreto stesso.

Nel merito del decreto-legge, l'UNCEM chiede le seguenti modifiche:

1) La garanzia dell'incremento delle entrate per il 13% rispetto alle entrate del 1982 deve essere assicurata oltre che ai Comuni ed alle Province anche alle Comunità montane il cui finanziamento statale è fermo ai 120 miliardi erogati sia nell'esercizio 1981 che nel 1982.

Si chiede inoltre che la quota di finanziamento destinata alle spese di gestione delle Comunità montane, prevista nel secondo comma dell'art. 11 come per il 1982 (circa 20 miliardi su 120), sia congruamente aumentata e venga erogata anziché dal Ministero del Bilancio dal Ministero dell'Interno, per ragioni di omogeneità di trattamento rispetto ai Comuni ed alle Province.

Maggiore attenzione si chiede — anche nel settore della finanza locale — per i Comuni terremotati.

2) Le difficoltà organizzative nei piccoli Comuni per l'applicazione della sovraimposta sui beni immobiliari devono essere attentamente valutate e l'argomento dovrà fare oggetto di particolare attenzione in sede di riforma della finanza locale.

3) Si auspica una nuova impostazione della manovra perequativa sganciata dalla spesa storica, che si riferisca ai reali costi, opportunamente valutati, dei servizi che i Comuni devono rendere ai cittadini.

4) Per i servizi a domanda individuale, sia per i Comuni che per le Comunità montane, si chiede vengano anzitutto rimosse le incertezze della loro individuazione e che i relativi oneri siano calcolati con esclusione degli oneri finanziari e delle annualità dei mutui e con valutazione globale dei costi per tutti i servizi erogati ai fini dell'acquisizione a bilancio del contributo nell'importo percentuale che sarà stabilito, con possibilità di determinare fasce di esenzione e differenziare gli oneri per i vari tipi di servizi.

5) Il drastico limite previsto dall'articolo 15 circa la possibilità di sostituire il 50% del personale che cessa dal servizio penalizza pesantemente i Comuni montani che hanno più accentuata esigenza di dotazione di personale, anche in relazione alla impraticabilità del ricorso alla mobilità del personale stesso.

6) La concessione dei mutui di cui all'art. 8, punto a), deve essere estesa, almeno per i Comuni montani, anche ad opere viarie.

Per quanto attiene il punto c), si rinnova la richiesta di consentire alle Comunità montane l'attuazione di programmi di intervento per opere di interesse sovracomunale.

7) Per le otto Comunità montane delle zone terremotate della Basilicata e della Campania indicate nell'art. 60, se-

sto comma, della legge 14-5-1981 n. 219, si chiede di confermare l'autorizzazione già data in passato per sveltire le procedure per la erogazione e l'impiego dei fondi, di cui all'art. 11 del decreto-legge.

Roma, 13 gennaio 1983.

DECRETO-LEGGE 30-12-1982, n. 952

Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983

Titolo I

NORME SUI BILANCI E SUI SERVIZI LOCALI

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei Comuni e delle Province per l'anno 1983 deve essere deliberato in pareggio entro il 31 marzo 1983.

La relativa deliberazione, corredata dal bilancio e dal certificato di cui al successivo articolo 3, viene trasmessa dal segretario dell'ente all'organo regionale di controllo entro i dieci giorni successivi all'adozione.

Il controllo dei bilanci da parte degli organi regionali avviene con le modalità e nei termini previsti dall'art. 1 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 2.

Per l'anno 1983 il Ministero dell'Interno è autorizzato a corrispondere a ciascun Comune e a ciascuna Provincia un contributo pari:

1) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 in applicazione di quanto stabilito dall'art. 5, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51. L'importo di dette somme è comunicato dal Ministero dell'Interno entro il 28 febbraio 1983;

2) all'ammontare delle somme attribuite ai sensi dell'articolo 5-*bis*, primo comma, del decreto-legge di cui al precedente punto 1), e alla quota parte, sia dell'avanzo di amministrazione che delle entrate *una tantum* utilizzata per il finanziamento delle spese correnti 1982 ai sensi dell'articolo 7, secondo comma e quarto comma, del medesimo decreto-legge, risultanti dal certificato finanziario del bilancio 1982, purché l'importo complessivo non superi le somme richieste ai sensi dell'art. 24, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

3) all'ammontare delle somme attribuite per l'anno 1982 ai sensi degli articoli 5-*bis*, terzo comma, 12 e 15 del decreto-legge di cui al precedente punto 1).

Art. 3.

Alla corresponsione dei contributi di cui al precedente articolo 2 provvede il Ministero dell'Interno in quattro rate entro il 31 gennaio, il 31 maggio, il 30 settembre ed il 30 novembre 1983. Per le province e per i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti i suddetti contributi sono erogati in misura pari al 70% e la prima rata viene corrisposta entro il 28 febbraio 1983.

L'importo delle prime due rate viene corrisposto, a titolo di acconto salvo conguaglio, in misura pari al 75% della quarta trimestralità spettante per l'anno precedente.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 11-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 43, nonché quelle di cui al sesto e settimo comma dell'articolo 23 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299.

L'erogazione della quarta rata resta subordinata all'inoltro, ai Ministeri dell'Interno e del Tesoro, entro il 31 maggio 1983, di un'apposita certificazione, firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, le cui modalità sono stabilite con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia, entro il 28 febbraio 1983.

Il certificato è allegato al bilancio e trasmesso con questo al competente organo regionale di controllo, il quale è tenuto ad attestare che il certificato stesso è regolarmente compilato e corrispondente alle previsioni del bilancio divenuto esecutivo. Entro dieci giorni dall'avvenuto esame lo inoltra con le modalità stabilite nel decreto ministeriale, di cui al precedente quarto comma, ai Ministeri dell'Interno e del Tesoro e alla Regione e ne restituisce un esemplare all'ente.

I Comuni e le Province possono utilizzare in termini di cassa le entrate a specifica destinazione per il pagamento di spese correnti, ancorché provenienti dall'assunzione di mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore alle somme maturate ed ancora non erogate dallo Stato a ciascun ente.

Art. 4.

Per l'anno 1983 vengono ripartiti i seguenti fondi perequativi:

a) fondo perequativo per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, con una dotazione di lire 220 miliardi;

b) fondo perequativo per i comuni con popolazione da 20.000 a 100.000 abitanti, con una dotazione di lire 180 miliardi.

La ripartizoine viene effettuata in favore degli enti la cui spesa corrente *pro capite* originariamente prevista nel bilancio di previsione per l'esercizio 1981 è inferiore alla media nazionale, calcolata ai sensi del seguente art. 5.

Gli enti locali sono tenuti a comunicare direttamente al Ministero dell'Interno, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, l'importo previsto nell'entrata del bilancio 1981 per quote per servizi consortili e nella spesa per poste correttive e compensative dell'entrata e per ammortamento di beni patrimoniali, classificati rispettivamente alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio stesso.

La ripartizione viene fatta ad iniziare dagli enti che si trovano più lontani rispetto alla media nazionale, previa detrazione delle somme attribuite a titolo perequativo nel 1981 e nel 1982, rispettivamente ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, nonché degli articoli 12 e 15 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26-2-1982, n. 51.

Essa è comunicata agli enti locali a cura del Ministero dell'Interno entro il 31 maggio 1983. L'erogazione viene disposta a consuntivo.

Art. 5.

Agli effetti del presente decreto, la spesa corrente *pro capite* è calcolata sulla base dei seguenti criteri:

a) l'indice di spesa è ricavato dalla spesa corrente prevista originariamente nel titolo primo del bilancio 1981 ed attestata dagli enti nel relativo certificato finanziario, di cui all'articolo 24 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153;

b) la spesa è decurtata delle quote per servizi consortili e delle spese di cui alle categorie economiche quinta e sesta del bilancio 1981 segnalate ai sensi del precedente articolo 4;

c) la spesa è altresì decurtata del trenta per cento per i comuni terremotati e del dieci per cento per i co-

muni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani fino a cinquemila abitanti;

d) le classi di popolazione per i comuni sono così definite: meno di 1.000 abitanti, da 1.000 a 1.999, da 2.000 a 2.999, da 3.0000 a 4.999, da 5.000 a 9.999, da 10.000 a 19.999, da 20.000 a 59.999, da 60.000 a 99.999, da 100.000 a 249.999, da 250.000 a 499.999, da 500.000 ed oltre.

Le medie su base nazionale e per classi di popolazione sono stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.

Art. 6.

Le Province, i Comuni, i loro consorzi e le Comunità montane sono tenuti a definire, contestualmente alla deliberazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale — e comunque per gli asili nido, per i bagni pubblici, per i mercati, per gli impianti sportivi, per il servizio trasporti funebri, per le colonie e i soggiorni e per i teatri — che vengono finanziati con tariffe o contribuzioni.

Con lo stesso atto vengono determinate le tariffe e le contribuzioni.

L'individuazione dei costi di ciascun servizio viene fatta con riferimento alle previsioni dell'anno 1983, includendo tutte le spese per il personale comunque adibito anche ad orario parziale compresi gli oneri riflessi, per l'acquisto di beni e servizi, comprese le manutenzioni, per l'ammortamento dei mutui, sia per il capitale che per gli interessi, per l'ammortamento dei beni patrimoniali e per i fitti virtuali degli immobili di proprietà.

I costi comuni a più servizi vengono imputati ai singoli servizi sulla base di percentuali stabilite con la deliberazione di cui al precedente primo comma.

Restano ferme le eccezioni stabilite con l'articolo 3 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 7.

I comuni, qualora deliberino l'applicazione della sovrimposta di cui all'articolo 19 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 2,85 per cento, al 5,65 per cento, all'8,45 per cento, all'11,30 per cento, o al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2 a seconda che l'aliquota deliberata sia rispettivamente pari al 5 per cento, al 10 per cento, al 15 per cento, al 20 per cento o al 23 per cento.

Le percentuali di aumento dei trasferimenti statali sono incrementate di 1 punto per i comuni terremotati, per i Comuni del Mezzogiorno non terremotati e per i comuni interamente montani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Qualora il gettito sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi dei precedenti commi, la differenza verrà corrisposta, a consuntivo, nella misura stabilita al successivo quarto comma, dal Ministero dell'Interno, a titolo di contributo integrativo, previo invio entro il termine perentorio del 30 aprile 1984, di una dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario, conforme al modello che sarà approvato con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro, sentite le Associazioni nazionali dei comuni italiani e l'Unione delle province d'Italia.

La somma da rimborsare viene calcolata tenendo conto della differenza tra lo stanziamento disposto a norma del primo e secondo comma, e la somma accertata, comprensiva delle quote versate e di quelle da versare, ovvero, se inferiore, della differenza tra lo stesso stanziamento e la stima di gettito risultante dai dati forniti dall'anagrafe tributaria e riferiti ai redditi dei fabbricati dichiarati ai fini delle imposte sui redditi per l'anno 1982.

La corresponsione della differenza è subordinata all'applicazione dell'addizionale sul consumo dell'energia elettrica di cui all'art. 34 del presente decreto ed alla copertura del costo complessivo dei servizi a domanda individuale per una percentuale di almeno il 30%, e in ogni caso con un incremento del 13% dei contributi e delle tariffe applicate per l'anno 1982.

La somma da corrispondere ai sensi del precedente terzo comma viene aumentata di un importo pari al 21,75 per cento o all'86,90 per cento o al 100 per cento dell'ammontare delle rate dei mutui il cui ammortamento inizia nel 1983 qualora i comuni deliberino l'istituzione della sovrimposta rispettivamente con l'aliquota del 5 per cento, del 10 per cento, del 15 per cento, del 20 per cento o del 23 per cento. L'ammontare viene conteggiato al netto degli importi corrispondenti alla applicazione delle percentuali di incremento di cui al primo comma sull'ammontare degli importi riportati nei punti *d.6* ed *E* del certificato finanziario del bilancio 1982.

Le province, qualora deliberino l'applicazione della addizionale di cui all'articolo 34 del presente decreto, prevedono a tale titolo nei bilanci di previsione per l'anno 1983 un importo pari al 13 per cento dell'ammontare dei trasferimenti statali di cui al precedente articolo 2.

Qualora il gettito accertato sia inferiore alla previsione iscritta in bilancio ai sensi del precedente comma, la differenza verrà corrisposta a consuntivo dal Ministero dell'Interno; qualora il gettito accertato sia superiore, la differenza dovrà essere versata al bilancio dello Stato entro il 30 giugno 1984.

Le Province sono tenute ad attestare con apposita certificazione, da trasmettere al Ministero dell'Interno entro il 30 luglio 1984, l'ammontare del gettito accertato.

Art. 8.

L'importo di lire 5.000 miliardi, relativo a mutui da concedersi alla Cassa depositi e prestiti per l'esercizio 1983, previsto dall'articolo 11 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è così suddiviso:

a) il 20 per cento, di cui la metà riservata al Mezzogiorno, è destinato ai comuni con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente *pro capite* desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa, calcolata secondo quanto disposto dal precedente articolo 5, assicurando ad ogni ente un minimo di 100 milioni di lire.

I finanziamenti devono essere utilizzati esclusivamente per la costruzione o il miglioramento di opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'onere di ammortamento è a carico dello Stato. Tale quota è ripartita tra i comuni proporzionalmente alla popolazione residente al 31 dicembre 1981 secondo i dati pubblicati dall'ISTAT.

I comuni che alla data di entrata in vigore del presente decreto non hanno ancora inoltrato alla Cassa depositi e prestiti le domande di mutuo a valere sulle somme loro attribuite per gli esercizi 1981 e 1982, potranno destinare detti importi esclusivamente per le finalità di cui al comma precedente.

Gli importi non concessi nell'esercizio cui si riferiscono potranno essere utilizzati entro i due anni successivi;

b) il 70 per cento verrà ripartito dal CIPE, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per metà tra i territori del Mezzogiorno, individuati dall'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per metà tra gli altri territori. Trascorso tale termine, ove la deliberazione non sia stata adottata, la ripartizione è effettuata dal Ministro del Tesoro, sentita la Commissione di vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti;

c) il 10 per cento è destinato al finanziamento dei comuni, delle province e dei loro consorzi per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovraccomunale.

A decorrere dall'entrata in vigore delle presenti norme i quadri economici dei progetti approvati per l'esecuzione di opere pubbliche devono tener conto dell'intero costo dell'opera, anche se la realizzazione di essa avvenga per stralci o lotti funzionali.

L'importo delle perizie di variante e suppletive, non dipendenti da revisione o aggiornamento prezzi, non può superare il venti per cento dell'importo progettuale originario.

Gli atti deliberativi adottati in difformità dei precedenti due commi sono nulli.

Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 32 marzo 1981, n. 118, restano confermate per l'anno 1983, fino al completo utilizzo dell'importo di lire 700 miliardi di cui al quinto comma del citato articolo 19.

Per le finalità e con le modalità di cui all'art. 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, gli enti locali possono contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti nell'anno 1983 fino ad un complessivo importo massimo di lire 700 miliardi. La quota del predetto importo non utilizzata nell'anno 1983 potrà esserlo negli anni successivi.

Art. 9.

Per l'anno 1983 i comuni e le province possono deliberare l'assunzione di mutui presso istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti esclusivamente per:

a) aumenti d'asta e revisione prezzi di opere finanziate con mutui stipulati con gli stessi istituti di credito;

b) completamento delle opere pubbliche in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto;

c) opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche;

d) grande viabilità;

e) mutui indispensabili per attivare finanziamenti comunitari;

f) acquisizione ed urbanizzazione delle aree ricadenti nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché delle aree destinate a zone industriali o artigianali.

Le limitazioni di cui al comma precedente non si applicano:

1) ai mutui assunti presso l'Istituto per il credito sportivo;

2) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 946, convertito, con modificazioni, in legge 27 febbraio 1978, n. 43 e dell'articolo 7, ultimo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843;

3) ai mutui assunti ai sensi dell'articolo 29, sesto comma, del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 153, convertito, con modificazioni, nella legge 7 luglio 1980, n. 299;

4) ai mutui assunti ai sensi del successivo articolo 14.

Art. 10.

I Comuni singoli od associati possono deliberare convenzioni dirette a delegare alla Provincia la progettazione e l'esecuzione di opere pubbliche di interesse comunale.

Le Province, attraverso i propri uffici, possono prestare assistenza tecnica, a favore dei Comuni e delle Unità sanitarie locali situati nel territorio della circoscrizione provinciale che ne facciano richiesta.

Le Province, d'intesa con i relativi Comuni, sono autorizzate ad assumere mutui per il finanziamento di investimenti di carattere sovracomunale per la tutela ecologica del territorio, per il rifornimento idrico e per lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 11.

Per l'anno 1983 è autorizzata la spesa di lire 120 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del Bilancio e della programmazione economica, per la finalità di cui alla legge 23 marzo 1981, n. 93.

Il predetto importo è parzialmente destinato alle spese di gestione delle Comunità montane da parte del Ministero del Bilancio e della programmazione economica mediante assegnazione a ciascuna Comunità montana dell'importo di lire trenta milioni, oltre a lire 1.000 per abitante residente nel territorio montano della Comunità.

Art. 12.

Gli interessi attivi maturati al 31 dicembre 1982 e quelli che matureranno per gli anni successivi sulle somme rimaste da somministrare sui mutui concessi ai Comuni ed alle Province dalla Cassa depositi e prestiti vengono versati all'entrata del bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Art. 13.

I Comuni provvedono annualmente con deliberazione, prima della deliberazione del bilancio, a determinare il prezzo unitario di cessione in proprietà o del diritto di superficie, di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457.

Il prezzo unitario di cessione o di concessione non può essere inferiore all'80% del costo complessivo rapportato ad unità.

L'individuazione del costo complessivo tiene conto per l'acquisizione dei terreni e le opere di urbanizzazione dei valori monetari vigenti al momento della deliberazione.

Le Regioni e i Comuni provvedono annualmente, ciascuno per la propria competenza, ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione di cui all'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 14.

Per le aziende appartenenti alle categorie individuate ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, il contributo degli enti proprietari relativo alle perdite di gestione previste per l'anno 1983 è determinato sulla base delle perdite presunte per l'esercizio 1982, tenendo conto dei provvedimenti programmati per il graduale riequilibrio dei bilanci aziendali, modificati, ove occorra, in relazione ai valori monetari.

A fronte del contributo di cui al comma precedente, gli enti proprietari sono autorizzati ad assumere un mutuo, a norma dell'art. 10 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Art. 15.

Per l'anno 1983 ai Comuni, alle Province, ai loro consorzi e alle rispettive aziende è consentito di procedere all'assunzione di nuovo personale entro il limite del 15 per cento delle unità che cesseranno dal servizio, per qualsiasi causa, dal 1° gennaio 1983

Per i comuni con popolazione inferiare a 20.000 abitanti il limite di cui al comma precedente è elevato al 50 per cento.

È comunque consentita l'assunzione di personale tecnico strettamente necessario per l'attivazione dei nuovi impianti di depurazione attuati in esecuzione della legge 10 maggio 1976, n. 319.

Art. 16

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto sono considerati terremotati i comuni della Sicilia individua-

ti con i decreti del Presidente della Repubblica 5 giugno 1968, n. 963, e 7 febbraio 1969, n. 210, e con l'articolo 15 del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1971, n. 491, e con l'articolo 11-*ter* del tecreto-legge 12 febbraio 1973, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1973, n. 93, i comuni colpiti dal terremoto del 1979, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 ottobre 1979, nonché i comuni del Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del 1976 ed i comuni della Basilicata, della Campania, della Puglia e della Calabria colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del 21 marzo 1982.

Art. 17.

I Comuni e le Province sono tenuti a rettificare entro il termine perentorio del 31 marzo 1983, a pena di decadenza, le certificazioni di bilancio relative agli anni 1978, 1979, 1980 e 1981 e le segnalazioni relative a richieste di trasferimenti e contributi erariali per gli stessi anni, secondo le richieste istruttorie del Ministero dell'Interno.

Decorso detto termine, il Ministero dell'Interno provvede alle definizioni di tutte le pendenze sulla base della documentazione agli atti e con esclusione delle partite in contestazione.

Art. 18.

Alla commissione istituita per l'applicazione dell'art. 39 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 1981, n. 153, è attribuito il compito di studiare e verificare il livello di prestazione dei pubblici servizi locali, le sperequazioni esistenti nelle risorse degli enti locali, l'efficacia e l'utilità dei parametri adottati per la distribuzione delle risorse formulando proposte per il loro aggiornamento.

Gli enti locali sono tenuti a fornire i dati richiesti dal Ministero dell'Interno e stabiliti con modalità e sanzioni analoghe a quelle indicate all'articolo 3.

Per il finanziamento delle relative spese di funzionamento è stanziato nel bilancio del Ministero dell'Interno un fondo annuale di lire 200 milioni.

Nell'ambito della Direzione generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'Interno è costituita la Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari, alla quale può essere preposto un dirigente generale di ragioneria del Ministero dell'interno.

Titolo II

SOVRIMPOSTA COMUNALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI

Art. 19.

È in facoltà dei Comuni istituire una sovrimposta sul reddito dei fabbricati siti nel proprio territorio, relativo all'anno 1983.

Il gettito resta attribuito al Comune nel cui territorio è sito il fabbricato, il quale procede alla liquidazione, all'accertamento, alla riscossione della sovrimposta, all'irrogazione delle pene pecuniarie e delle soprattasse secondo le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 20.

Si considera reddito di fabbricati quello derivante dal possesso, a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, di costruzioni o porzioni di costruzioni stabili, di qualsiasi specie e destinazione, esistenti sul suolo o nel sottosuolo o assicurate stabilmente alla terra suscettibili di reddito autonomo. Si considerano parti integranti dei fabbricati le aree occupate dalle costruzioni e quelle che ne costituiscono pertinenze.

Non si considerano produttivi di reddito i fabbricati indicati nell'ultimo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e non costituiscono redditi di fabbricati quelli attribuibili alle costruzioni rurali indicate nell'articolo 39 dello stesso decreto.

Il reddito dei fabbricati di nuova costruzione è soggetto a sovrimposta a partire dal mese nel quale il fabbricato è divenuto atto all'uso cui è destinato o è stato comunque utilizzato dal possessore.

Art. 21.

Agli effetti della sovrimposta sono soggetti passivi quelli indicati negli articoli 2 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che nell'anno 1983 o in una frazione di esso, hanno il possesso di fabbricati. Nel caso di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali sullo stesso fabbricato, ciascuno è soggetto per la quota corrispondente al proprio diritto.

Si applicano le disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

Il soggetto iscritto in catasto, esonerato dall'obbligo della dichiarazione ai fini delle imposte sui redditi, il quale abbia cessato di essere possessore del fabbricato nel corso dell'anno 1983, ha l'onere di inviarne immediata comunicazione al Comune ove è situato il fabbricato, indicando il nuovo possessore ed i titoli trascritti in base ai quali il possesso è stato trasferito in tutto o in parte. In tal caso ciascuno dei possessori è soggetto alla sovrimposta proporzionalmente alla durata del possesso nel corso dell'anno sopra indicato.

Art. 22.

La sovrimposta si applica sul reddito dei fabbricati determinato, salvo quanto previsto nell'ultimo comma, secondo i criteri stabiliti agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Per i fabbricati posseduti dalle imprese, anche se costituenti beni strumentali per l'esercizio dell'attività ovvero beni alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, la sovrimposta si applica sul relativo reddito separatamente determinato con i criteri e le modalità previste per i beni non strumentali.

La sovrimposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi.

Dal reddito di ciascuna unità immobiliare destinata ad abitazione non di lusso, secondo i criteri di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, esente dall'imposta locale sui redditi, è ammessa una deduzione pari a lire centomila. In caso di contitolarità del diritto reale la deduzione spetta in misura proporzionale alle quote di reddito attribuibili a ciascuno dei soggetti. La deduzione è rapportata alla durata del possesso, non computandosi o computandosi per un intero mese le frazioni, rispettivamente, fino a quindici giorni e quelle eccedenti i quindici giorni.

Art. 23.

La sovrimposta sul reddito dei fabbricati è istituita dai Comuni entro il 31 marzo 1983 con apposita deliberazione che ne determina l'aliquota in misura pari al 5 o al 10 o al 15 o al 20 o al 23 per cento del reddito imponibile.

La deliberazione, divenuta esecutiva, deve essere trasmessa entro il 30 giugno 1983, per il tramite dell'intendenza di finanza territorialmente competente, al Ministero delle Finanze, che provvederà a pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il successivo 30 settembre l'elenco dei Comuni che hanno istituito la sovrimposta e le relative aliquote.

La mancata osservanza da parte dei Comuni delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'inapplicabilità della sovrimposta.

Art. 24.

I soggetti indicati nel primo comma dell'articolo 21 sono tenuti ad effettuare, nel mese di novembre 1983, a titolo di acconto della sovrimposta dovuta per detto anno, un versamento provvisorio, arrotondato a 1.000 lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore, commisurato al reddito prodotto dai fabbricati nel periodo dal 1° gennaio al 31 ottobre 1983.

Il versamento a saldo, con gli arrotondamenti di cui al primo comma, deve essere effettuato entro il 31 maggio 1984.

Per il computo dell'acconto, ai fini dell'applicazione dei coefficienti di rivalutazione catastale, si ha riguardo ai coefficienti vigenti per l'anno 1982.

Art. 25.

I versamenti di cui all'articolo precedente devono essere effettuati mediante versamento diretto alla tesoreria del Comune, in cui si trovano i fabbricati, che ne rilascia quietanza.

Il versamento diretto è ricevuto dalle tesorerie comunali in base a distinta di versamento, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

La distinta di versamento deve indicare le generalità del contribuente, il numero di codice fiscale, il domicilio fiscale, l'ammontare della sovrimposta, i dati di identificazione dei fabbricati, l'ammontare dei relativi redditi e il periodo cui si riferisce il versamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, in luogo delle generalità del contribuente, la distinta deve indicare la denominazione o la ragione sociale.

Il versamento diretto può altresì essere effettuato sul conto corrente postale del Comune, su stampati conformi ai modelli approvati con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con i Ministri delle Poste e delle telecomunicazioni e dell'Interno. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti debbono contenere le indicazioni previste nel terzo comma per le distinte di versamento.

Art. 26.

Ai fini della esecuzione dei controlli l'Amministrazione finanziaria provvede a comunicare ai Comuni interessati, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle Finanze, sentita l'Associazione nazionale comuni italiani, gli elementi identificativi ed i dati reddituali dei fabbricati, il cui reddito è determinato ai fini dell'imposizione sui redditi in base alle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi presentate per l'anno 1983 o per i diversi periodi di imposta nei quali tale anno è compreso.

Relativamente a tali fabbricati, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria devono trasmettere ai Comuni nel cui territorio è posto il fabbricato copia degli accertamenti, in rettifica o d'ufficio, eventualmente emessi ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi relativi ai periodi di cui al comma precedente, che rilevino redditi non dichiarati o maggiori di quelli dichiarati relativi al fabbricato stesso.

Copia degli atti di cui all'articolo 28 deve essere inviata dal Comune all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette nella cui circoscrizione è il domicilio fiscale del soggetto. I Comuni comunicano altresì agli uffici distrettuali delle imposte dirette i dati relativi ai redditi sui quali è stata versata la sovrimposta, che non risultano indicati nelle dichiarazioin presentate agli effetti delle imposte sui redditi.

Art. 27.

I Comuni procedono, sulla scorta dei dati risultanti dai versamenti, dalle distinte o dai certificati, nonché di quelli forniti dall'Amministrazione finanziaria, alla liquidazione della sovrimposta dovuta ed ai rimborsi eventualmente spettanti.

Ai fini della liquidazione della sovrimposta i Comuni possono, senza necessità di emettere l'atto di accertamento di cui al successivo articolo 28:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti;

b) escludere o ridurre le deduzioni non spettanti.

Con le medesime modalità i Comuni procedono, altresì, alla liquidazione della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta quando il reddito rispetto al quale è stata versata sia inferiore a quello indicato nella dichiarazione presentata agli effetti delle imposte sui redditi, nonché quando il versamento della sovrimposta non sia stato effettuato.

La liquidazione è comunicata al contribuente mediante avviso, recante richiesta di pagamento della somma liquidata, spedito per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 28.

Il Comune procede all'accertamento mediante notifica al contribuente di apposito avviso recante l'indicazione del reddito imponibile, dedotto ove spetti l'importo di cui all'articolo 22, ultimo comma, del fabbricato al quale il reddito si riferisce, dell'aliquota applicata nonché della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. Nell'atto devono altresì essere indicati i criteri e gli elementi in base ai quali il reddito imponibile è stato determinato.

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati a pena di decadenza entro il 31 dicembre 1989. Fino alla scadenza di tale termine l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento secondo le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 29.

Per l'omesso o insufficiente versamento nei termini previsti è dovuta una sopratassa pari al 50% della sovrimposta evasa; la sopratassa è ridotta al 10% se il versamento è eseguito entro i novanta giorni successivi a quello in cui doveva essere effettuato, sempreché non sia stata comunicata la liquidazione di cui all'articolo 27 o notificato l'accertamento di cui all'articolo 28.

Per l'omesso o insufficiente versamento della sovrimposta per il cui recupero deve procedersi ai sensi dell'articolo 28 si applica, oltre alla sopratassa di cui al comma precedente, la pena pecuniaria da una a due volte l'ammontare della sovrimposta o della maggiore sovrimposta dovuta. La pena pecuniaria è ridotta alla metà se il maggior reddito accertato è inferiore ad un quarto di quello sul quale è stata pagata la sovrimposta e non si applica quando la sovrimposta dovuta è inferiore a lire diecimila.

Se la distinta di versamento non è presentata o è redatta in modo non conforme al modello approvato dal Ministro delle Finanze o se non contiene tutti i dati e gli elementi prescritti dall'articolo 25 si applica la pena pecuniaria da 20.000 a 100.000 lire per ogni fabbricato al quale i dati e gli elementi si riferiscono.

La misura della pena pecuniaria è determinata tenendo conto della gravità della violazione e del danno arrecato. Non si applicano le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'art. 8 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; tuttavia, nel caso di più violazioni commesse anche in tempi diversi in esecuzione della medesima risoluzione, la sanzione può essere applicata, tenuto

conto delle circostanze dei fatti, in misura corrispondente ad un terzo del massimo stabilito dalla legge per una sola violazione, aumentata del 15 per cento per ogni violazione successiva alla prima.

Per le violazioni che danno luogo a liquidazione o ad accertamento della sovrimposta o di una maggiore sovrimposta, l'irrogazione delle sanzioni è comunicata al contribuente con lo stesso atto. Per le altre violazioni, il comune può provvedere in qualsiasi momento, con separati avvisi, entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno della commessa violazione.

Il rimborso della sovrimposta e delle sanzioni può essere richiesto dal contribuente al Comune per errore materiale, duplicazione o inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria ed entro il termine di decadenza di cinque anni dalla data del versamento.

Art. 30.

Le sovrimposte o le maggiori sovrimposte dovute ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché le pene pecuniarie e le sopratasse irrogate devono essere pagate dal contribuente alla tesoreria comunale direttamente o a mezzo di versamento sul conto corrente postale di cui al precedente articolo 25.

Se il contribuente esegue il versamento entro novanta giorni dalla comunicazione della liquidazione di cui all'articolo 27 o dalla notificazione dell'accertamento di cui all'articolo 28, le sopratasse e le pene pecuniarie irrogate sono ridotte alla metà. Se il contribuente non esegue il versamento nel detto termine il Comune notifica ingiunzione di pagamento, contenente l'ordine di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi.

L'ingiunzione è vidimata e resa esecutiva dal pretore avente giurisdizione sul territorio del comune competente.

Alla riscossione coattiva si procede secondo le disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Sulle somme dovute per sovrimposta si applicano gli interessi moratori nella misura del 6 per cento per ogni semestre decorrente dalla data in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito.

Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, l'ingiunzione ed il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso possono essere proposti i ricorsi nei termini e secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e successive modifiche ed integrazioni.

I decreti previsti nei precedenti articoli 25 e 26 sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.

Art. 31.

Sono esenti dalla sovrimposta:

i redditi degli opifici destinati all'esercizio di attività industriali od artigianali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, sempreché l'attività sia in essi esercitata direttamente dal proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale;

i redditi dei fabbricati appartenenti ai soggetti indicati negli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

i redditi dei fabbricati indicati negli articoli 2 e 5-*bis* del detto decreto presidenziale n. 601 del 1973 e successive modificazioni ed integrazioni;

i redditi dei fabbricati esonerati dalle imposte sui redditi ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29-9-1973, n. 600.

L'agevolazione di cui all'ultimo comma dell'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, si estende alla sovrimposta.

Per i fabbricati il cui reddito è soggetto all'imposta locale sui redditi, l'aliquota della sovrimposta deliberata dal Comune si applica nella misura ridotta del 50 per cento. Per le abitazioni il contribuente può optare, qualora più favorevole, per la deduzione prevista dall'art. 22, ultimo comma.

Titolo III

ALTRE DISPOSIZIONI FISCALI

Art. 32.

I Comuni possono aumentare le tariffe, di cui alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta di soggiorno, cura e turismo, fino al limite massimo del triplo.

Le deliberazioni comunali devono essere adottate entro il 1° agosto di ciascun anno con effetto dall'anno successivo.

Per il 1983 dette deliberazioni devono essere adottate entro il 31 marzo 1983 ed hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di adozione della delibera.

Il maggior provento derivante dall'aumento è devoluto, al netto dell'aggio di riscossione, per il 12 per cento al Comune. La restante parte di detto maggior provento è così ripartita:

a) nelle località riconosciute stazioni di cura, di soggiorno o di turismo: per il 52 per cento al Comune; per il 40 per cento all'azienda autonoma della stazione; per il 4 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, istituita presso la Banca nazionale del lavoro; per il 4 per cento all'ente provinciale del turismo.

Nel caso di dispensa dalla costituzione dell'azienda autonoma, la quota che spetterebbe a questa è devoluta al Comune;

b) nelle altre località di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, non riconosciute stazione di cura, di soggiorno o di turismo: per l'83 per cento al Comune; per il 10 per cento alla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico; per il 7 per cento all'ente provinciale per il turismo.

Il Ministro delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, modifiche e variazioni alle modalità di riscossione dell'imposta.

Art. 33.

Con effetto dal 1° gennaio 1983 sono aumentate:

1) del 100%, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche;

2) del 30%, le tariffe previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 639, e successive modifiche ed integrazioni, per l'imposta comunale sulla pubblicità ed i diritti sulle pubbliche affissioni; i Comuni possono aumentare dette tariffe di un ulteriore trenta per cento con deliberazioni da adottare nei termini previsti dal predetto decreto n. 639 e, per l'anno 1983, entro il 31 gennaio 1983;

3) del 30%, le tariffe di cui al testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche ed integrazioni, per le tasse di occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche.

Per l'anno 1983 si applicano le tariffe massime.

Le misure dell'aggio, del minimo garantito e del canone fisso convenute nei contratti per l'accertamento e la riscossione dei tributi e dei diritti di cui al primo comma, in corso al 1° gennaio 1983, debbono essere revisionate in re-

lazione alle prevedibili, maggiori riscossioni derivanti dall'applicazione degli aumenti di tariffa previsti dal primo comma medesimo.

In tale revisione dovrà tenersi conto anche degli aumenti del costo del servizio, debitamente documentati, verificatisi dopo l'ultima revisione del contratto.

In caso di mancato accordo fra le parti, la revisione sarà demandata alla commissione arbitrale di cui al regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36, convertito nella legge 9 aprile 1931, n. 460.

Per l'anno 1983 le aliquote dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili si applicano, in tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 34.

È data facoltà ai Comuni di istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nell'anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi applicazione nelle abitazioni, in ragione di lire 10 per ogni Kwh consumato.

Sono escluse dalla applicazione dell'addizionale le forniture di energia elettrica effettuate nelle abitazioni di residenza anagrafica dell'utente, limitatamente al primo scaglione mensile di consumo quale risulta fissato nelle tariffe vigenti adottate dal Comitato interministeriale dei prezzi.

I Comuni e le Province possono istituire, per le utenze ubicate nell'ambito del proprio territorio, una addizionale sul consumo, nel detto anno 1983, dell'energia elettrica impiegata per qualsiasi uso in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, limitatamente alle forniture con potenza impegnata fino a 1.000 Kw, in ragione rispettivamente di lire 4 e lire 4 per ogni Kwh consumato.

Le addizionali di cui ai precedenti commi sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica e sono versate direttamente ai Comuni ed alle Province.

Le esenzioni vigenti per l'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica si estendono alle addizionali.

Le deliberazioni istitutive della addizionale sono immediatamente esecutive ed irrevocabili. Esse devono essere adottate e comunicate all'impresa distributrice dell'energia elettrica entro il 31 gennaio 1983.

I Comuni possono istituire l'addizionale per entrambe le dette categorie di consumi, ovvero per la sola categoria dei consumi nelle abitazioni.

Art. 35.

Le tasse sulle concessioni comunali, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3, e successive integrazioni e modifiche, sono aumentate del 20 per cento.

I nuovi importi di tassa vanno arrotondati alle cinquecento lire superiori.

Gli aumenti suddetti si applicano alle tasse sulle concessioni comunali il cui termine ultimo di pagamento scade successivamente al 30 dicembre 1982.

Gli aumenti, relativi alle tasse il cui termine ultimo di pagamento scade nel periodo dal 31 dicembre 1982 al 15 gennaio 1983, possono essere versati senza applicazione di sanzioni entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 36.

Le Regioni a statuto ordinario possono disporre, entro il 31 dicembre 1983, aumenti delle tasse sulle concessioni regionali nel limite del 100 per cento dell'ammontare delle tasse stesse determinato alla data di entrata in vigore del presente decreto, con esclusione delle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio di cui al primo comma dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

È soppresso l'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281. A decorrere dal 1984 le Regioni possono disporre annualmente aumenti delle tasse sulle concessioni regionali in misura non superiore al 20 per cento degli importi determinati per il periodo immediatamente precedente, ovvero in misura non eccedente la maggiore percentuale corrispondente alla variazione del costo della vita, risultante dai dati pubblicati dall'ISTAT, verificatasi dall'ultima determinazione di tariffa e, comunque, da epoca non anteriore al 1983.

Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche alle tasse per l'abilitazione all'esercizio venatorio. A decorrere dal 1984 gli aumenti per dette tasse non sono più rapportati agli aumenti delle tasse sulle concessioni governative di cui all'articolo 23 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Art. 37.

All'articolo 17 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Gli enti gestori del servizio, con apposita deliberazione da adottare entro il 30 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo, da sottoporre all'approvazione del comitato regionale di controllo e all'omologazione del Ministero delle Finanze, possono elevare la tariffa fissata dal comma precedente per adeguarla ai maggiori costi d'esercizio fino al limite massimo di lire 50 per la parte relativa al servizio di fognatura e di lire 80 per la parte relativa al servizio di depurazione».

Per l'anno 1983 la deliberazione può essere adottata entro il 31 gennaio dello stesso anno.

Art. 38.

La proroga dei termini, prevista nell'artioclo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, è stabilita in dieci mesi.

Art. 39.

L'articolo 190 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Per il rilascio degli estratti e certificati di stato civile, oltre all'importo della carta bollata, l'ufficiale di stato civile riscuote il diritto di L. 1.000 per ogni facciata o parte di facciata».

L'articolo 191 del suddetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

«Gli estratti e certificati di cui al precedente articolo sono rilasciati gratuitamente alle pubbliche autorità per uso d'ufficio.

Il diritto di cui all'articolo precedente è ridotto del 50% per il rilascio di estratti e certificati a qualsiasi persona nei casi in cui è prevista l'esenzione della imposta di bollo».

All'articolo 192 del regio decreto 1238 del 1939 è aggiunto il seguente comma:

«Qualora il rilascio dei certificati di cui agli articoli precedenti venga effettuato con sistemi meccanici i Comuni sono esentati dalla tenuta del registro di cui ai commi precedenti».

L'articolo 194 del predetto regio decreto n. 1238 del 1939 è sostituito dal seguente:

«I diritti di stato civile di cui agli articoli precedenti spettano ai Comuni nella misura del 90 per cento.

Il rimanente 10 per cento è destinato alla costituzione di un fondo per la formazione professionale degli ufficiali di stato civile, gestito secondo le modalità di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604».

Il regio decreto legislativo 17 mag-

gio 1946, n. 551, e successive modificazioni, è abrogato.

La tassa di ammissione ai concorsi per gli impieghi presso i comuni, le province, loro consorzi ed aziende stabilite dall'articolo 1 del regio decreto 21 ottobre 1923, n. 235, nonché la tassa di concorso di cui all'articolo 45 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni, sono stabilite in L. 7.500.

Art. 40.

I diritti di segreteria di cui alla tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, sono così modificati:

1) le tariffe previste ai numeri 1), 2), 3), 5), 6), 7) e 8) sono fissate in L. 1.000;

2) il numero 4) è così sostituito:

« Sul valore delle stipulazioni relative agli obbetti indicati al n. 1) è dovuta:

sulle prime L. 100.000: L. 10.000

sull'importo eccedente le lire centomila e sino a L. 2 milioni: 2,00%

sull'importo eccedente le L. 2 milioni e sino a L. 10 milioni: 1,00%

sull'importo eccedente le L. 10 milioni e sino a L. 60 milioni: 0,60%

sull'importo eccedente le L. 60 milioni e sino a L. 300 milioni: 0,40%

sull'importo eccedente le L. 300 milioni e sino a L. 1 miliardo: 0,20%

sugli importi eccedenti le L. 1 miliardo e senza limite di valore: 0,10% »;

3) dopo il n. 6 è aggiunto il seguente numero:

« 6-*bis*) certificati e attestati redatti a mano, con ricerca d'archivio, rilasciati anche per la determinazione dell'albero genealogico, per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti: L. 10.000 »;

4) il diritto di scritturazione per gli esemplari degli avvisi d'asta destinati alla pubblicazione, previsto dalla norma speciale n. 4 allegata alla predetta tabella D di cui alla citata legge n. 604 del 1962, è elevato a L 2.000;

5) il diritto fisso da esigere dai Comuni, oltre il diritto di segreteria di cui alla predetta tabella D, all'atto del rilascio o del rinnovo della carta d'identità, è stabilito in L. 1.000.

Le percentuali del 70% e del 30% previste dal secondo comma dell'articolo 30 della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono modificate rispettivamente in 90% e 10%.

La misura delle sanzioni pecuniarie previste dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è duplicata.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 25 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Titolo IV

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 41.

Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, è prorogato al 31 dicembre 1983 nei confronti delle Camere di commercio, delle aziende di soggiorno, cura e turismo, delle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, nonché delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Le disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 30 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, sono prorogate al 31 dicembre 1983.

Per l'anno 1983 le somme di cui all'articolo 8 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 638 del 1972, da corrispondere alle Regioni Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e alle Province autonome di Trento e Bolzano, sono determinate, ove le quote dei tributi erano fisse, in misura pari a quelle previste dal primo comma dell'articolo 31 del detto decreto-legge n. 786 del 1981; ove tali quote erano invece variabili, l'ammontare sarà determinato, per la Regione Sardegna, con le modalità previste dalla seconda parte del primo comma dell'articolo 8 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 638, e, per le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformità a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

Art. 42.

Per l'anno 1983 alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo sono attribuite dall'amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 43.

Per l'anno 1983 alle Camere di commercio sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 33, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Le somme spettanti alle Camere di commercio, ai sensi del precedente comma, sono così ripartite tra le stesse: il 20 per cento in quote uguali e l'80 per cento in proporzione alle rispettive entrate spettanti per l'anno 1979 ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

Il diritto annuale istituito con l'articolo 34, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51, è aumentato, a decorrere dall'anno 1983, con deliberazione delle Giunte camerali, da un minmo del 10 per cento ad un massimo del 100 per cento, in relazione all'attività istituzionale ed al programma di intervento promozionale che ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura intende effettuare.

Le rappresentanze in Italia di ditte estere e gli enti non aventi forma societaria sono tenuti al pagamento di un diritto pari a quello fissato per le ditte individuali.

Nel caso che la ditta, rappresentanza o ente abbia oltre alla sede principale più esercizi commerciali, industriali o di altre attività economiche o più unità locali, in luogo del diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 34 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, è dovuto per ogni esercizio o unità locale un diritto pari al 20 per cento di quello fissato per le ditte individuali.

Le tariffe dei diritti di segreteria previste dall'articolo 33 del citato decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, sono aumentate del 20 per cento. Per i diritti sui certificati anagrafici, elenchi e visure concernenti ditte di altre province, dette tariffe sono aumentate del 30 per cento.

Le voci sub 16-*bis*, 17 e 17-*bis* di cui alla tabella allegata al decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 973, convertito, con modificazioni, nella legge 27-2-1978, n. 49, sono sostituite dalle seguenti: « 17) diritto di iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da corrispondere all'atto della domanda e sempreché non si applichi il diritto previsto al n. 18 per le iscrizioni che comportino il superamento di esami, L. 20.000 », « 18) diritto da corrispondere all'atto della domanda per l'ammissione ad esami per l'iscrizione nei registri, ruoli, albi ed elenchi tenuti presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché diritto per l'iscrizione nei detti registri, ruoli, albi ed elenchi che comporti il superamento di esami davanti ad apposita commissione, L. 80.000 ».

Il diritto fisso istituito dall'art. 35, quarto comma, del citato decreto-leg-

ge n. 786 del 1981, è riscosso secondo le seguenti misure:

a) atti costitutivi, statuti e loro modificazioni L. 60.000;

b) bilanci L. 48.000;

c) altri atti L. 24.000.

Tutte le somme pagate a titolo di sanzione amministrativa anche in misura ridotta, per il mancato adempimento alle leggi e regolamenti vigenti per la presentazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle denunce al registro delle ditte sono dovute alle Camere di commercio stesse.

Art. 44.

Alle Regioni a statuto ordinario e alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo istituite nel periodo 1974-'80 sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria, per l'anno 1983, somme di importo pari a quelle spettanti per l'anno 1982 ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 51.

Art. 45.

Per il definitivo equilibrio delle gestioni delle aziende locali di trasporto, Le Regioni sono tenute a provvedere mediante:

a) l'integrazione della eventuale differenza tra la quota regionale derivante dalla ripartizione del Fondo nazionale trasporti per l'anno 1983 e la somma delle erogazioni effettuate allo stesso titolo alle aziende nel 1982; a questa integrazione le Regioni fanno fronte con il maggior gettito dei tributi propri;

b) i necessari adeguamenti tariffari stabiliti con il concorso degli enti locali interessati.

Le tariffe minime di cui al punto *b*) dell'articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151, non possono prevedere per il biglietto di una corsa semplice del servizio urbano un prezzo inferiore a lire 400 nelle città con oltre 200.000 abitanti ed a L. 300 nelle altre città; tale prezzo deve essere aumentato di lire 100 per i biglietti con validità oraria sull'intera rete urbana. I prezzi di tutti i tipi di abbonamento devono essere proporzionalmente adeguati a tale tariffa minima.

Art. 46.

Il termine del 31 dicembre 1982, di cui all'art. 1 del decreto-legge 27 luglio 1982, n. 474, convertito con legge 9 settembre 1982, n. 674, è prorogato al 30 giugno 1983.

Art. 47.

Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.

Art. 48.

In attesa della definizione legislativa del provvedimento recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1983), l'autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 2 resta limitata all'importo di una rata trimestrale determinata ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del presente decreto.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente articolo 12, nonché con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 21 dicembre 1982, n. 923, recante provvedimenti urgenti in materia fiscale.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 49.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(Dalla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 359 del 31 dicembre 1982)

Stanziati 5.000 miliardi dalla Cassa Depositi e Prestiti agli Enti locali

Il CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) ha provveduto il 14 gennaio alla ripartizione del 70% dei fondi a disposizione della Cassa depositi e prestiti per i mutui da concedere agli enti locali nel 1983 secondo quanto disposto dal decreto legge 952 sulla finanza comunale e provinciale per il 1983.

La disponibilità complessiva del fondo è di 5.000 miliardi. Di questi 3.200 (quindi meno del 70%) sono stati suddivisi per metà fra le regioni del Centro Nord e per metà fra le regioni del Sud; 300 miliardi erano impegnati per la legge sull'edilizia.

Il Cipe, riunitosi sotto la presidenza del Ministro Bodrato, ha auspicato che la Cassa depositi e prestiti nell'esercizio della sua autonoma azione di assegnazione dei mutui agli enti tenga in considerazione anche i criteri adottati nella ripartizione relativa alla popolazione e all'estensione dei singoli territori nell'ambito dei due aggregati regionali.

Resta peraltro irrisolto il problema dei criteri di riparto, ancora una volta basato sul meccanismo della spesa pro capite, e della finalizzazione di queste risorse.

La novità del riparto 1983 rispetto agli anni precedenti è rappresentata dalla decisione del CIPE di assegnare i fondi per il 90% in base alla popolazione e per il 10% in base al territorio.

La suddivisione è la seguente: alla Regione Piemonte sono stati assegnati 206,457 miliardi di lire, alla Valle d'Aosta 7,7, alla Lombardia 387,653, alla Provincia autonoma di Trento 23,965, a quella di Bolzano 24,597, al Veneto 194,167, al Friuli-Venezia Giulia 57,871, alla Liguria 78,933, all'Emilia Romagna 182,525, all'Umbria 40,963, alla Toscana 169,094, alle Marche 70,518, al Lazio 252,470, agli Abruzzi 95,844, al Molise 27,501; alla Campania 384,717, alla Puglia 285,592, alla Basilicata 53,261, alla Calabria 156,564, alla Sicilia 362,354, alla Sardegna 137,248.

L'importo di 1.000 miliardi verrà inoltre destinato, come dispone l'art. 8 del D.L. 952, alla concessione di mutui a tasso zero per i comuni inferiori ai 20.000 abitanti, la cui spesa corrente pro-capite desunta dal bilancio di previsione 1981 è inferiore al 130 per cento della media nazionale per i comuni del Mezzogiorno e, per gli altri comuni, al 100 per cento della media stessa.

I mutui dovrebbero essere limitati ad opere fognanti, di depurazione o acquedottistiche. L'UNCEM ha chiesto siano estesi, almeno per i comuni montani, ad opere viarie.

Infine l'importo di 500 miliardi sarà destinato al finanziamento dei comuni, delle province e loro consorzi (e l'UNCEM insiste affinché siano considerate le Comunità montane) «per l'esecuzione di opere pubbliche di particolare rilevanza o interesse sovraccomunale».

Governo centrale e governi locali

Necessità di equilibrato raccordo e di feconda sintesi politica

Fabio Fabbri *

L'ora drammatica che vive il Paese chiama tutti a uno straordinario sforzo di concordia operosa. Questa esigenza si impone anche, ed in primo luogo, a tutte le istituzioni della Repubblica. Bisogna dunque operare perché cresca lo spirito di coesione, di solidarietà istituzionale, di collaborazione e di intesa tra gli organi di governo centrale e gli organi di governo regionale e locale.

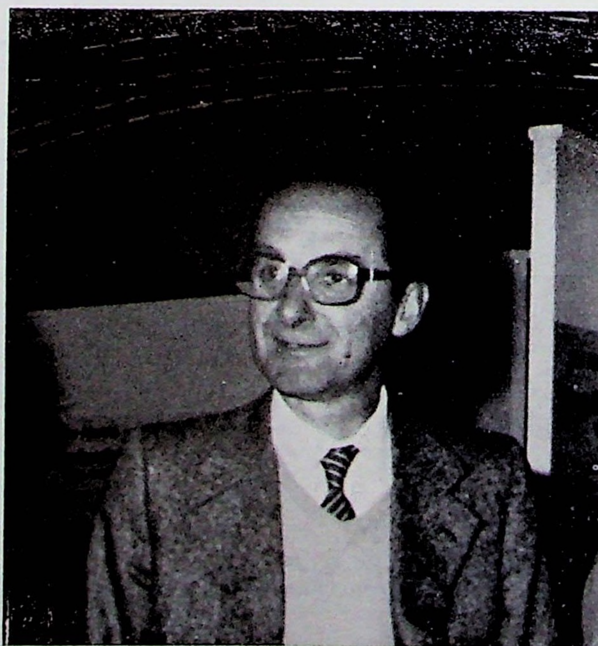
Dopo anni di sterili contrapposizioni e di polemiche scarsamente costruttive tra «falchi regionalisti» e «falchi statalisti», nostalgici di una impossibile restaurazione di neo-centralismo burocratico negatore di ogni sostanziale autonomia, chi ha coscienza della gravità del momento avverte la necessità di ripristinare e comunque di assicurare alla vita politico-amministrativa di ogni giorno una corretta dialettica tra le istituzioni della Repubblica. L'obiettivo è la costruzione della Repubblica regionalista e delle autonomie.

Ha sbagliato in passato — e sbaglierebbe oggi — chi ha pensato di realizzare questo disegno smantellando il potere centrale, con il pretesto di dichiarare guerra al centralismo burocratico. In realtà uno Stato moderno, proprio perché fondato sul decentramento e sull'ampia diffusione dei poteri e delle responsabilità, presuppone organi di governo centrale autorevoli, efficienti, ben organizzati; capaci insomma di elaborare le direttive generali per lo sviluppo della Nazione. Direttive che il Parlamento, abbandonando la prassi della legislazione minuziosa e di dettaglio, deve tradurre, attraverso le leggi-quadro e di programmazione della spesa, in chiare scelte ed in altrettanto chiari indirizzi. Ma hanno sbagliato e sbagliano ancora quanti, facendo leva sulla crisi delle Regioni, che ha seguito la vivace fase costituente, si propongono di affossare il processo di decentramento dell'amministrazione attiva e della legislazione particolare, inseguendo così un sogno di riconquista complessiva del potere perduto.

Mai come ora la democrazia ha invece bisogno di essere ramificata e diffusa dal centro alla periferia. Forse, e senza forse, l'appannamento dell'istituzione-Regione deriva anche dall'eccessiva lentezza con cui si è provveduto a delegare funzioni e compiti dalle Regioni ai Comuni, alle Province e alle Comunità montane. A questa tendenza a rifiutare la delega si deve infatti l'insorgenza di perniciose forme di burocratizzazione in numerose amministrazioni regionali, a scapito della funzione primaria di legislazione e di programmazione.

Forse, e senza forse, non si è ancora affermato il metodo della programmazione, perché non si è saputo o voluto, in contrasto con l'impegno sancito dalla legge (art. 11 D.P.R. 616), rendere il sistema delle autonomie partecipe e corresponsabile del processo programmatorio attraverso quelli che gli esperti definiscono: «la pianificazione policentrica», cioè flessibile e quasi plasmata alle realtà locali.

La grande crisi ci obbliga, nell'ambito di quella generale riforma che appare ogni giorno più urgente,



Il Ministro Fabbri

* Ministro per gli affari regionali

a ripensare questi fondamentali temi istituzionali, ad affrontare le questioni dell'efficienza, della eliminazione degli sprechi, del contenimento della spesa pubblica non solo nelle amministrazioni centrali, ma anche in quelle regionali e periferiche.

L'esigenza di una visione ed anche di una guida unitaria di tutta la finanza pubblica, che fu posta con vigore alla fine degli anni '70, non è stata risolta con la legge della contabilità dello Stato, ed è ancora sul tappeto. Sono problemi che affronteremo discutendo in Parlamento con la maggiore celerità possibile la nuova legge sulle autonomie. Una riforma che postula a sua volta una nuova normativa sulla finanza regionale e locale. Di questi temi, riaprendo un dibattito che sembra da troppo tempo sopito, discuteremo anche davanti alla Commisisone per le questioni regionali, con gli amministratori delle Regioni e con quelli degli enti locali, raggruppati nelle loro associazioni nazionali (Anci, Upi, Uncem). La finalità, lo ripetiamo, è il rilancio, non la mortificazione, del ruolo dell'intero tessuto delle autonomie, alla ricerca di un rapporto sempre più costruttivo con i poteri centrali.

Per cominciare chiederemo la cooperazione per raggiungere un obiettivo di rilevante interesse per il Paese: trasformare il volume assai consistente, talora preoccupante, di risorse pubbliche stanziate e disponibili, ma rimaste inutilizzate, in investimenti. Senza intentare processi a nessuno, si tratta di individuare le ragioni dei ritardi che provocano la formazione dei residui passivi. Si tratta poi di prendere le misure possibili e necessarie per semplificare le procedure, al fine di accellerare il passaggio dalla fase di impegno di spesa alla fase di concreto investimento. Gli effetti benefici per l'occupazione e per le imprese, in tempi di recessione e di contrazione degli investimenti pubblici, sono sin troppo evidenti, specialmente se le risorse verranno concentrate in settori produttivi. Non ci nascondiamo tutte le difficoltà che ci stanno di fronte. Ma confidiamo che non ci mancheranno il conforto e la collaborazione di quanti sono, come noi, persuasi che il Paese non si salva contrapponendo le Regioni al Governo centrale, all'insegna del più infruttuoso campanilismo istituzionale, ma instaurando un equilibrato raccordo ed una feconda sintesi politica tra centro e periferia.

Regione e autonomie locali

Esame del d.d.l. Rognoni nella 3ª Assemblea delle autonomie in Basilicata

«*La questione istituzionale dalla riforma delle autonomie locali al riordino dei poteri e delle strutture locali e regionali in Basilicata*» è il tema dibattuto a Potenza il 6 e 7 dicembre scorso.

Organizzata dalla Regione Basilicata e dalle sezioni regionali dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, la 3ª assemblea regionale delle autonomie locali ha visto una partecipazione di amministratori e politici direttamente proporzionale all'interesse che continua a suscitare il dibattito sul d.d. legge della riforma delle autonomie.

Il Presidente della Regione Carmelo Azzarà ha dato fuoco alle polveri portando il suo intervento su un piano di critica, che poi è proseguito negli interventi successivi. «*Il raccordo fra le Regioni ed il sistema delle autonomie locali è fondamentale per individuare i diversi ruoli che, in ogni caso, devono essere esercitati, dal momento che a tredici anni dalla costituzione neppure il processo di regionalizzazione si è completato né sotto l'aspetto normativo né organizzativo*». L'inizio della relazione del Presidente Azzarà è indicativo; e prosegue: «*preoccupa il disegno emergente, sempre più chiaro, di una riappropriazione centralistica, che tende a limitare il ruolo costituzionale della Regione*».

La relazione principale del convegno è stata affidata al prof. Michele Scudiero, ordinario di Diritto Costituzionale all'Università di Napoli. La sua critica al d.d.l. è stata lineare: «*Bisogna partire* — ha detto — *dalle rapide indicazioni di alcuni punti considerati acquisiti dalla cultura costituzionale: il mutamento di quadro istituzionale derivante dalla costituzione delle Regioni; la necessità di concepire le autonomie locali come un complesso coordinato organicamente dove ci sia una effettiva ed articolata distribuzione di funzioni ed una consistenza di rapporti.*

«*Il disegno di legge* — ha evidenziato Scudiero — *se in qualche modo ribadisce alcune scelte fondamentali, si manifesta, però, con un singolare e preoccupante ritardo su alcuni temi essenziali, e perciò si prospettano linee di tendenza che se dovessero radicarsi rappresenterebbero un notevole passo indietro*». E ancora: «*È necessario* — ha detto Scudiero — *una considerazione più approfondita che tenga conto del ruolo, anzitutto costituzionalmente consacrato, della Regione nel rapporto con gli enti locali; e tenga conto anche del ruolo previsto, sempre nella Costituzione, per il commissario di Governo*».

Un giudizio positivo sul d.d.l. di riforma delle autonomie è stato formulato dall'avv. Mastroleo, Presidente nazionale dell'UPI, il quale ha richiamato l'urgenza di giungere all'approvazione delle leggi per ridare vitalità alle autonomie locali. Per quanto riguarda il ruolo delle Province, per Mastroleo, esso deve essere di centralità, con una maggiore dignità nei confronti di Regioni e Comuni.

Secondo il Presidente dell'UPI, le Regioni possono fare molto per una sollecita approvazione della legge: per tale ragione si è rivolto al Presidente Azzarà chiedendo che in tempi «*difficili*» si evitino posizioni troppo divaricanti ed incomprensioni reciproche.

In assenza del Presidente dell'ANCI, sen. Triglia, è intervenuto il Presidente regionale dell'ANCI Basilicata professor Gaetano Fierro sindaco di Potenza.

Egli ha valutato positivamente il quadro generale del d.d.l., ponendo, in particolar modo, l'accento sulla potestà regolamentare dei Comuni e delle Province, che finalmente si vedono affidate prerogative più adeguate alle singole realtà locali.

Altrettanto possibile è stata considerata la definizione della natura del Consiglio comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'attività dell'Ente.

Per quanto riguarda la Provincia ha sottolineato la giusta affermazione di una sua caratterizzazione come ente programmatorio con l'attribuzione di funzioni amministrative su area vasta. La parte che merita più attenzione, secondo Fierro, è quella dell'autonomia finanziaria.

Scaturisce quindi la necessità di una iniziativa, che veda gli enti locali e l'ANCI, soprattutto nel Sud, impegnati ad un'azione tesa a conquistare quegli elementi di perequazione e di riequilibrio tra i Comuni grandi e quelli piccoli, tra quelli del Nord e quelli del Sud. L'impegno, che gli enti locali devono assumersi, è quello di coordinare, con i Presidenti ANCI del Sud, il ruolo che quest'ultimo deve avere nel Paese a favore delle zone più depresse.

Edoardo Martinengo, Presidente nazionale dell'UNCEM, ha ripercorso nella sua relazione le tappe fondamentali dell'attività dell'UNCEM. Nel 1952 qualche centinaio di Sindaci dei Comuni di montagna, amministratori di Province operanti in montagna, convocati dal sen. Sartori, si riunirono con lo scopo di «*stabilire tra i Comuni montani d'Italia una solidarietà di azione più stretta a difesa degli interessi delle relative popolazioni e di istituire una Organizzazione nazionale tra i Comuni montani*».

Quell'incontro diede il via alla costituzione dell'UNCEM che nacque nello spirito di collaborazione tra lo Stato e i Comuni. L'Unione iniziò la sua attività nell'anno in cui la gente di montagna venne inserita, con la Legge 991, nel sistema giuridico italiano, in cui i Comuni montani si avviavano a diventare soggetto di una politica montana e capaci di determinare e di rappresentare i propri interessi. Da quell'anno l'UNCEM si è battuta per realizzare i suoi obiettivi riuscendoci in parte, ma molti e gravi problemi, quali la difesa del suolo e dell'ambiente, la regolazione dei corsi d'acqua, il completamento di una rete di comunicazioni, di servizi primari e sociali, di incentivi economici, rimangono ancora aperti perché il tumultuoso sviluppo e le grandi migrazioni non hanno permesso di risolverli.

L'apertura reale sui problemi della montagna, la valutazione altrettanto costante della inadeguatezza dei modi di intervento, hanno condotto l'UNCEM ad elaborare una politica coraggiosa e diversa per la montagna che tende a fare delle Comunità montane gli artefici dello sviluppo socio-economico e dell'assetto urbanistico della montagna.

Il nodo da sciogliere e chiarire, secondo Martinengo, che presiedeva nel

pomeriggio e nella seduta conclusiva, è sulla programmazione delle Comunità montane e su quella che viene riconosciuta all'Ente provincia. La soluzione è inserire la programmazione di ogni singola Comunità montana in quella più vasta della Provincia in modo da perseguire uno sviluppo economico del territorio.

Una puntigliosa ed articolata relazione sulla funzione della Comunità montana è stata fatta da Giuseppe Larocca, Presidente della Delegazione regionale dell'UNCEM Basilicata.

«*La Comunità montana* — secondo Larocca — *deve essere uno dei destinatari della delega di funzioni amministrative, delega "piena" ossia vero strumento di decentramento di scelte e di decisioni e non delega "zoppa" ossia un conferimento di incarico per semplici e mere operazioni meccanico-burocratiche di contabilità o approntamento di elementi su cui altri poi devono decidere.*

La delega di funzioni amministrative regionali non può e non deve essere accompagnata e caratterizzata da alcun potere delle Regioni, e delle loro maggioranze politiche; deve essere svincolata dalla predeterminazione di parametri rigidi alla stregua dei quali le Regioni possono esercitare controlli giuridici di legittimità o politici di merito.

In sostanza gli enti locali vedono nell'istituto della delega un surrogato momentaneo, ma efficace, della riforma della legge comunale e provinciale.

La delega, poi, non deve limitarsi alla sola materia agricola, ma può spaziare in settori essenziali per lo sviluppo delle Comunità montane, quali sono quelli dell'urbanistica, dei servizi sociali, dei trasporti, dell'assistenza sanitaria, dei beni culturali.

La nuova legge, quindi, dovrebbe sancire i principi lasciando alle Regioni la facoltà di individuare i settori di competenza».

Una raffica di interventi, da parte di sindaci e amministratori locali hanno vivacizzato la conclusione di questa 3ª assemblea regionale, dando la testimonianza di come, pure nelle difficoltà di gestione, la classe politica lucana abbia la volontà di operare e lavorare per lo sviluppo del Sud.

Nuove tecnologie per sveltire processi burocratici sono state richieste da Aroneo, consigliere comunale di Melfi; secondo Di Nella, sindaco di Maschito, resta da chiarire il ruolo essenziale dei Comuni; sono pochi i poteri della Provincia, rileva Anchetta, consigliere comunale di Potenza che ha portato proposte sul piano istituzionale: è necessaria una più ampia visione del territorio, secondo Barbarito, Presidente della Provincia di Matera, che potrebbe essere realizzato dall'ente Provincia, con necessità di un concentramento di competenze.

Elio Altamura, Vice Presidente regionale dell'UNCEM, ha rilevato che «*l'im-*



L'intervento del Presidente dell'UNCEM Martinengo; alla presidenza, da sinistra, Azzarà, Mastroleo, Fierro e Scudiero

pianto della proposta governativa dell'ultimo disegno di legge dà la sensazione che le Comunità montane siano calate dall'alto, come elemento di rimeditazione. Di qui la necessità di dare validità e funzionalità alle Comunità montane specie per quanto concerne il ruolo di programmazione. Occorre inquadrare le Comunità montane nel sistema delle Associazioni dei Comuni ed è necessario che il disegno governativo non consenta lo scioglimento dei Comuni con popolazioni inferiori ai 3 mila abitanti. Comunità montana ed Associazioni dei Comuni devono, pertanto, agire come elementi di programmazione in accordo con le Province e le Regioni».

Per la varietà degli interventi, per l'impegno di studio e approfondimento del d.d.l., per le presenze autorevoli, la 3ª assemblea delle autonomie locali della Basilicata è da indicare come esempio nella variegata realtà italiana. Le indicazioni ed i suggerimenti posti hanno avuto un respiro veramente nazionale. I risultati sono positivi poiché nel confronto matura e cresce la nuova classe dirigente.

M. Ch.

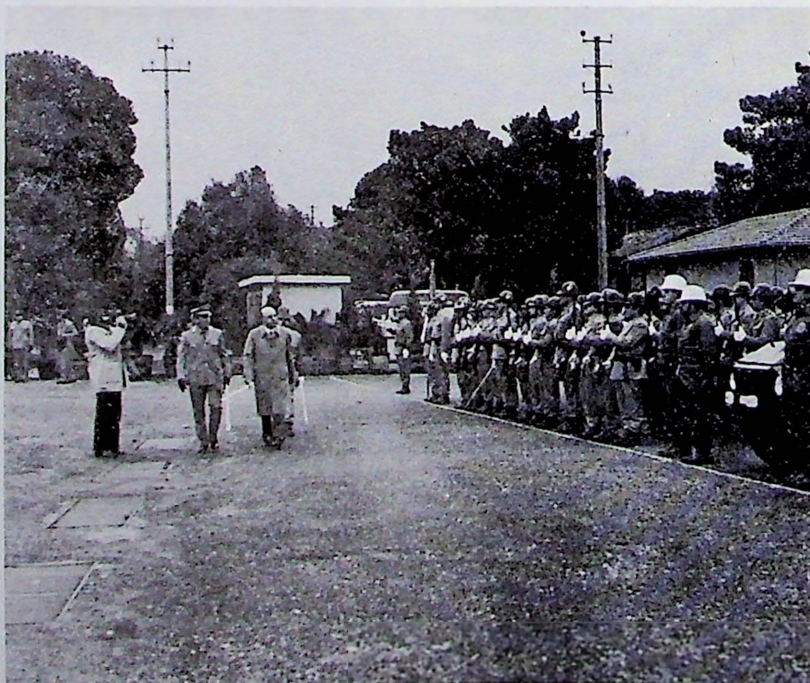
Il Corpo Forestale dello Stato compie 149 anni

Si è celebrato il 1° dicembre 1982 il 149° anniversario della fondazione del Corpo Forestale dello Stato. In tutte le regioni, dove questo antico Corpo è costituito, si sono tenute celebrazioni particolari: per il Lazio essa si è svolta a Sabaudia, presente il Direttore generale delle Foreste dr. Alessandrini in rappresentanza del Ministro dell'Agricoltura.

La cerimonia, a cui si riferisce la foto, ha avuto luogo presso la sede del Parco Nazionale del Circeo. Alla presenza di numerose autorità — per l'UNCEM il Segretario generale Piazzoni — sono state presentate le unità di pronto impiego ed i gruppi meccanizzati, compresi elicotteri ed aerei che il Corpo Forestale ha in dotazione allo scopo di lottare contro gli incendi boschivi e per pronto intervento in occasione di calamità naturali. Accanto a questi sono stati presentati i componenti del primo nucleo operativo nautico per gli interventi nelle isole minori della costa tirrenica.

Durante la celebrazione, con la messa al campo, sono stati ricordati il Brig. for. Giuseppe Petrucci e la G. for. Giulio Gianmaria caduti in servizio, durante incendi, a Ponza e Castel Porziano: ai congiunti è stato consegnato un encomio ed una medaglia alla memoria.

Al termine è stato inaugurato il Centro visitatori del Parco Nazionale del Circeo che raccoglie una documentazione, archeologica, floreale, ambientale e faunistica del territorio protetto.



Il Direttore generale delle Foreste, Alessandrini, mentre passa in rassegna il reparto d'onore

Sul prossimo numero pubblicheremo un ampio servizio dedicato alla Tavola rotonda sul tema

COMUNI E COMUNITA' MONTANE NELLA RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI

svoltasi a Torino in occasione del 30° anniversario della fondazione dell'UNCEM, con gli interventi di Santini, Barillà, Casiraghi, Triva, Murmura, Latini e Martinengo.

L'esperienza delle Associazioni intercomunali toscane

Un convegno all'Isola d'Elba indetto da ANCI e UNCEM in collaborazione con la Regione Toscana

Organizzato dall'ANCI e dall'UNCEM della Toscana con la collaborazione della Regione si è svolto dal 3 al 5 dicembre un convegno di amministratori delle Associazioni intercomunali costituite in Toscana (in totale 32, di cui 10 sono Comunità montane), convenuti in gran numero.

Trattasi di un'esperienza nuova, voluta dalla Regione stessa per trovare un punto d'incontro tra tante associazioni. In fondo, si chiede il convegno (che ha per tema: «Le associazioni intercomunali e le Comunità montane in Toscana come strumenti dei Comuni: esperienze e proposte»), qual è davvero il ruolo di tali associazioni ed allo stesso momento se si tratta di una convivenza pacifica, quella attuata da esse fino ad oggi, con i Comuni da un lato e la Regione dall'altra. In parole povere: si può parlare di «un nuovo governo», oppure d'un «super-comune», o di qualche cosa d'altro?

L'intervento del Presidente Leone

Il Presidente della Giunta regionale Mario Leone, nel corso di un lungo intervento, ha voluto sgombrare il terreno da equivoci, sottolineando, una volta per tutte, il loro ruolo e giungendo ad una precisa conclusione: le associazioni intercomunali e così pure le Comunità montane non sono né un «nuovo governo» e neppure un «super-comune». «*Dobbiamo portare un contributo di chiarezza sulle funzioni di tali associazioni* — ha infatti sottolineato il Presidente Leone — *soprattutto in considerazione del rapporto che esse debbono avere con i Comuni. Intanto è bene mettere in rilievo il profondo significato di questo convegno visto specialmente come punto d'incontro fra trentadue associazioni intercomunali e Comunità montane istituite nell'area toscana. Gli obiettivi che ne hanno determinato la scelta e l'istituzione rimangono tuttora validi nonostante le molte questioni insolute*».

Quindi il punto: «*Proprio per portare un contributo alla chiarezza sulle funzioni delle associazioni intercomunali e delle Comunità montane nei confronti dei Comuni dico subito: non sono e non possono essere un ente intermedio che sta, cioè, fra Comune e Regione. Ma neppure qualcosa di aggiuntivo, né, tantomeno, un super-comune*».

Allora, ci si chiede, qual è la loro esatta collocazione? Leone ha messo a fuoco il problema: «*In sostanza le associazioni intercomunali e le Comunità montane debbono sentirsi parte integrante dei Comuni. Questo, in fondo, è lo scopo del convegno. Certo, ha aggiunto, la fase che le associazioni intercomunali e le Comunità montane stanno vivendo è ancora sperimentale, di studio, caratterizzata da esperienze e situazioni spesso diverse tra loro che inducono, qualche volta, a giudizi conflittuali*».

Il Presidente della Giunta regionale ha successivamente fatto accenno al «*riordinamento delle forme consortili*», dando, al contempo, la possibilità, ai Comuni, di esercitare le funzioni che la Regione ha loro attribuito.

Quindi una conclusione piuttosto critica a riguardo della proposta ministeriale del luglio scorso; infatti Leone ha sottolineato come essa lascia largamente insoddisfatti ed anzi «*mortifica il ruolo programmatorio*».

Poi, nell'ultima parte del discorso, Leone non ha mancato di mettere in risalto come sia essenziale l'obiettivo comune di un contributo di qualità al processo di ringiovanimento, di rinvigorimento e di razionalizzazione delle autonomie locali toscane.

La relazione Alessi

A nome delle Associazioni organizzatrici del convegno, dopo i saluti dei Presidenti regionali dell'ANCI, Landini, e dell'UNCEM, Bianchi, ha svolto la relazione il Presidente della Comunità montana - Associazione intercomunale dell'Isola d'Elba, Danilo Alessi.

Ricordiamo che in Toscana con legge regionale nel 1981 sono state riviste le delimitazioni zonali delle Comunità montane che sono state ridotte da 23 a 18, dieci delle quali coincidono col territorio delle Associazioni intercomunali che sono state sciolte e le competenze sono state assunte dalle Comunità montane. Le restanti 8 Comunità montane costituiscono la parte montana di più vaste associazioni intercomunali, sono pure titolari di deleghe regionali in materia agricola e forestale, ma non gestiscono l'USL ed altri servizi sociali.

Alessi, richiamandosi alle decisioni del Comitato regionale d'intesa tra Regione ed enti locali, ha premesso che l'Associazione intercomunale è prefigurata quale «*strumento dei Comuni per la ricomposizione del governo del territorio in un'area omogenea e per la gestione associata dei servizi, di ampia dimensione, nonché la sede ove l'autocoordinamento delle attività dei Comuni si realizza per garantire una maggiore efficacia degli interventi*».

Il relatore ha quindi criticato il progetto di legge del Governo per la riforma delle autonomie che dimentica totalmente l'associazionismo dei Comuni così com'è attuato in Toscana ed altrove e prevede, com'è noto, la sola associazione che preluda alla fusione di più Comuni o le semplici intese per la gestione di determinate attività.

Trattando del rapporto tra le associazioni intercomunali, le Province e la Regione, Alessi ha criticato la persistenza dei consorzi settoriali e delle aziende autonome di turismo, le cui competenze dovrebbero essere assorbite dalle Associazioni. Ove ciò non avvenisse si creino le condizioni di un effettivo coordinamento ed indirizzo da parte dell'Associazione, di cui l'azienda dovrebbe costituire strumento operativo dei Comuni.

Le difficoltà incontrate sono state ricordate dal relatore, sia sul versante

dei Comuni, timorosi che l'Associazione divenisse un supercomune, sia sul versante delle deleghe regionali, particolarmente in materia urbanistica e di agricoltura. Ha anche accennato alle difficoltà inerenti il personale, anche se va ricordato che circa il 50% dell'attuale organico regionale, di 4.500 unità, è costituito da personale distaccato alle Associazioni.

L'intervento di Giuseppe Piazzoni

Recando il saluto della Presidenza nazionale dell'UNCEM Piazzoni ha espresso l'interesse per l'esperienza toscana in materia di associazionismo intercomunale che è tra le più complete realizzate in Italia. Ha citato al riguardo la legge regionale n 52/81 che ridelimitando le Comunità montane ha identificato 10 di esse, su 18 ricostituite, con le Associazioni intercomunali. Ha anche citato la norma per consentire, per scelta statutaria delle Comunità montane, la elezione di un comitato di gestione per l'USL da parte della Giunta della Comunità montana.

Riferendosi all'intervento del Presidente della Provincia di Pisa ha chiarito che la delimitazione dei comprensori da parte delle Regioni è avvenuta in un momento in cui non si conosceva l'avvenire dell'istituto della Provincia — tant'è che a fronte delle 32 associazioni costituite in Toscana stanno i 15 comprensori del Piemonte ed i 60 del Veneto — ma ciò non può riguardare le Comunità montane, la cui costituzione ha rappresentato la prima legge delega di competenze dallo Stato alle Regioni, prima ancora dei decreti delegati del gennaio 1972. Per risolvere problemi specifici del Mezzogiorno e della montagna la Costituzione ha indicato speciali norme, traducibili nelle leggi d'intervento. Anche la legge 382/75 ha indicato le Comunità montane, oltre a Comuni e Province, quali enti locali destinatari di deleghe: appare quindi riduttivo il ruolo assegnato alle Comunità montane nel documento del Comitato regionale d'intesa Regione - ANCI, UPI, UNCEM.

Piazzoni ha quindi ricordato il documento con cui il Consiglio nazionale dell'UNCEM il 26 novembre ha giudicato la proposta di riforma degli enti locali presentata dal Governo, specificando al riguardo la posizione delle Comunità montane rispetto alle Province e chiarendo che le Comunità non intendono rappresentare un quarto livello di governo.

Non si tratta di azzerare tutto, come bene ha detto il Presidente della Regione, ma di utilizzare le esperienze compiute, per correggere l'impostazione ed andare avanti.

Richiamati i precedenti testi elaborati dal Ministero degli Interni in materia di associazioni dei Comuni, Piazzoni ha rilevato la necessità che nell'ambito dei partiti sia chiarito il ruolo delle associazioni, che rappresentano uno strumento valido per i Comuni non montani (essendo quelli montani riuniti tutti nelle Comunità), non solo per affrontare l'eventuale fusione dei Comuni ma per gestire servizi per conto dei Comuni e sotto il loro diretto controllo.

Pur condividendo le critiche avanzate nel corso del dibattito per le nomine dei comitati di gestione delle USL al di fuori dei consigli comunali, Piazzoni ha detto di ritenere necessario valutare l'esperienza delle gestioni separate che, se compiute nell'ambito unitario della responsabilità dell'esecutivo dell'associazione intercomunale o dalla Comunità montana, possono costituire un modo di gestione valido, e comunque determinabile nello statuto, che non può essere ciclostilato e identico ma deve essere espressione della scelta responsabile degli amministratori locali.

Piazzoni ha quindi espresso consenso alla proposta della Regione di identificare cinque aree di spesa, nel bilancio regionale, responsabilizzando i Comuni ad esprimere, attraverso le forme associative, la priorità degli interventi. Ha citato le recenti decisioni del CIPAA per l'assegnazione dei fondi del «quadrifoglio» alle Regioni, consentendo lo spostamento del 20% degli importi di spesa da un capitolo all'altro dei sette che compongono i finanziamenti su tale legge, per chiedere che analoga norma venga stabilita dalla Regione a favore degli enti delegati.

Perplessità ha invece espresso per l'attuazione diretta da parte della Regione degli interventi per specifici settori o progetti (ha citato il progetto Amiata), ritenendo debbano essere utilizzati gli enti locali.

A conclusione dell'intervento il Segretario generale dell'UNCEM ha auspicato che l'approvazione della legge di riforma dell'ordinamento — che già il Presidente Fanfani ha compreso nelle priorità del programma di Governo — accompagnata dalla riforma della finanza locale, possa consentire lo svolgimento delle elezioni amministrative del 1985 in presenza di un nuovo quadro istituzionale.

Il dibattito nelle commissioni e in aula

Il convegno si è articolato in tre gruppi di lavoro: leggi di delega (coordinatore Bianchi, relatore Pagni), leggi di spesa (coordinatore Pacini, relatore Favilla) e leggi relative alla gestione del territorio (coordinatore Marconcini, relatore Bulleri).

Nella discussione generale sono intervenuti diversi oratori di ogni parte politica. Tra gli altri vanno ricordati l'ampio intervento del Vice Presidente della Giunta regionale Bartolini e gli interventi dell'Assessore provinciale di Firenze Brasca, di Presidenti di Province, e di Nelli, Consigliere nazionale UNCEM e Presidente della Comunità-USL di Val di Cecina.

Tra i documenti finali approvati, sulla base delle relazioni riassuntive delle tre Commissioni, riportiamo quello relativo alle deleghe.



DOCUMENTO SULLE LEGGI DI DELEGA

Il Convegno, esaminata la relazione sul dibattito svoltosi in seno alla I Commissione (coord. Giancarlo Bianchi, rel. Adelmo Pagni) sul tema «Leggi di delega» ne fa proprie le proposte con le seguenti considerazioni.

L'esigenza che si pervenga al più presto, da parte del legislatore nazionale, ad una riforma organica dei poteri e della finanza locale, che dia certezza agli amministratori, che offra un quadro preciso per le scelte istituzionali da realizzare in sede regionale e locale non è più oltre rinviabile.

Nell'attesa di queste leggi di riforma, si ritiene che nell'ambito della nostra Regione debbano essere anticipate alcune soluzioni che potranno validamente essere prese a modello dal legislatore statale. In particolare, occorre definire con precisione il ruolo delle Province e dei Comuni, da riconoscersi ed attuarsi tramite le leggi regionali di delega delle funzioni amministrative.

Per quanto attiene alle deleghe, primo obiettivo da proporsi è come realizzare una armonica articolazione dei poteri locali, tale da determinare le condizioni per un generale accrescimento della vita democratica.

Le riflessioni al riguardo debbono partire da una necessaria visione unitaria del sistema dei poteri regionali e locali, che postula non già momenti di separazione tra i vari livelli di governo, ma al contrario l'individuazione per esse di ruoli autonomi legati da un unico disegno di programmazione.



Il Presidente della Comunità montana Danilo Alessi

In altri termini, non si ritiene auspicabile un'ottica meramente garantista nella ripartizione delle competenze che si proponesse di ritagliare per i vari Enti distinte materie d'intervento.

Tale impostazione rischierebbe di portare ad una estraneazione dei singoli momenti di governo locale rispetto ad una visione e ad una capacità di intervento sul complesso dei processi di sviluppo socio-economico e territoriale.

È invece conseguenziale alla impostazione sopra indicata configurare tutti gli enti di governo locale come enti con competenza generale, e cioè estesa a tutte le materie, che occorre tagliare orizzontalmente in funzione degli specifici ruoli da esercitarsi ai vari livelli territoriali. I livelli di governo, come è stato ripetutamente sottolineato, devono essere tre: la Regione, le Province, i Comuni. Per le Province è necessario uscire dalle incertezze del passato e riaffermare con chiarezza e con coerenti applicazioni legislative, il loro ruolo di enti di programmazione intermedia. I Comuni, che sono gli enti più direttamente a contatto con i cittadini, devono rappresentare gli autentici enti esponenziali delle collettività locali e devono pertanto essere chiamati a svolgere il ruolo più immediatamente incidente sugli interessi dei cittadini, che si concreta nell'esercizio delle attività gestionali e di amministrazione attiva. Gli accertati limiti demografici e territoriali di gran parte dei Comuni e la necessità di una gestione integrata degli interventi all'interno di ciascuna zona omogenea convalida gli orientamenti che hanno portato alla nascita delle Associazioni intercomunali e delle Comunità montane.

Per questi organismi occorre tuttavia mantenere ben ferma l'impostazione originaria secondo la quale essi devono concepirsi come strumenti dei Comuni e non configurare in realtà enti ad essi sovraordinati.

Per rafforzare questi indirizzi appare necessario individuare nei Comuni gli Enti direttamente destinatari delle deleghe regionali salvo un vincolo posto dalle leggi regionali di un esercizio delle relative competenze a livello di associazione dei Comuni, nei casi in cui ciò risulti necessario. Il rapporto tra i Comuni e associazioni o Comunità montane va chiarito definitivamente non solo favorendo una maggiore disponibilità dei Comuni ad intravedere nelle associazioni o Comunità stesse degli strumenti utili per il perseguimento della loro finalità, ma anche mediante la piena consapevolezza da acquisire dalle associazioni intercomunali o Comunità che il loro compito fondamentale è quello di promuovere un effettivo confronto e coordinamento tra i Comuni, potenziando ogni elemento di raccordo con essi, sia nell'applicazione dei principi della legge regionale n. 37/79, sia attraverso coerenti comportamenti ed enunciazioni statutarie, atti a coinvolgere più direttamente i Comuni. Le Associazioni intercomunali e le Comunità montane dovranno inoltre svolgere un ruolo dinamico e promozionale volto a favorire, in ordine ai compiti ad esse affidati, la più ampia partecipazione e confronto con le componenti sociali.

Esaminando le prime esperienze gestionali realizzate dalle Associazioni intercomunali è emerso che gli svolgimenti conseguenti all'applicazione delle leggi regionali per la formazione professionale e per l'agricoltura hanno dato risultati complessivamente positivi nonostante le iniziali difficoltà dovute al processo di avvio, gli aspetti organizzativi precedenti ai flussi finanziari, ai problemi inerenti il personale, sul piano quantitativo e qualitativo.

Attualmente permangono solo alcune di queste difficoltà mentre è stata promossa ed attuata una più approfondita conoscenza delle esigenze presenti nel territorio, che ha permesso di dare risposte più adeguate alle popolazioni amministrate nell'ambito dell'intera zona.

Una particolare considerazione con gli ulteriori approfondimenti che saranno necessari anche in continuazione del recente convegno nazionale UNCEM tenutosi proprio in questa sede, merita il rapporto tra i Comuni e Unità sanitarie locali, le quali ultime rischiano di configurarsi sempre più come enti separati. Poiché la legge 833 di riforma sanitaria non espropria le competenze dei Comuni in materia di sanità e di assistenza sociale, non è pensabile che il dibattito sulle linee di programmazione sanitaria e sui bilanci delle USL si conduca in modo totalmente distinto da quello concernente le altre scelte prioritarie di sviluppo socio-economico.

Si ritiene infine che per l'esercizio di determinate funzioni e servizi sia necessaria l'attribuzione di competenze dallo Stato o deleghe dalla Regione per specifici interventi destinati ai territori montani prescindendo dalla coincidenza territoriale della Comunità montana con l'Associazione intercomunale.

Per particolari funzioni di area si prefigura fin da ora l'esigenza che i Comuni gestiscano servizi attraverso le Associazioni intercomunali, quali gli incendi boschivi, la caccia e le aree faunistiche, la protezione civile, il turismo, l'igiene del territorio, l'approvvigionamento idrico, la distribuzione del gas, il coordinamento e l'integrazione dei piani urbanistici.

g. p.

La Federazione nazionale dei Consorzi forestali aderisce all'UNCEM

L'assemblea a Firenze ha eletto il Consiglio direttivo che si è insediato a Roma il 13 gennaio

La Federazione nazionale dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali consorziali, costituita nel 1981, ha deliberato di aderire all'UNCEM chiedendo anzi di fissare la propria sede presso la sede nazionale dell'UNCEM.

Dopo un incontro con la Presidenza dell'UNCEM, avvenuto a Torino il 25 novembre scorso, il Consiglio direttivo della Federazione ha convocato a Firenze il 3 dicembre l'assemblea della Federazione per la modifica statutaria e la elezione del nuovo Consiglio.

All'assemblea ha partecipato, anche in rappresentanza del Vice Presidente on. Maura Vagli impegnata in votazioni alla Camera, il Segretario generale dell'UNCEM, Piazzoni, il quale ha riaffermato l'interesse dell'UNCEM per lo sviluppo dell'attività forestale e la migliore gestione del patrimonio forestale di proprietà comunale, pubblica e collettiva, che oggi è rappresentato da 2 milioni di ettari.

Piazzoni ha anche ricordato il convegno svoltosi a Frontone nel 1971 per decidere l'orientamento in merito alla sopravvivenza o meno dei Consorzi forestali e delle Aziende speciali dopo la costituzione delle Comunità montane. Quel convegno, indetto dall'UNCEM cui aderivano i Consorzi forestali, aveva espresso il parere che la materia dovesse essere regolata dalle Regioni. Infatti alcune Regioni, all'atto della costituzione delle Comunità montane, hanno sciolto i Consorzi ed affidato competenze e personale alle Comunità, mentre altre Regioni hanno preferito tenere in vita i Consorzi e sono subentrate allo Stato nell'erogazione del contributo del 75% sulle spese di personale e gestione dei consorzi stessi.

Molte Comunità montane — ha detto Piazzoni — si sono assunte l'onere del personale dei cessati consorzi (Lazio, Calabria, Molise) ma non sempre sono subentrate ai consorzi per gestire il patrimonio dei comuni anche a causa della cessazione dal servizio del direttore tecnico-laureato in scienze forestali. È pertanto necessario che le Comunità si facciano carico di tali problemi aiutando i Comuni, con assistenza tecnico-economica, per la redazione dei piani economici di gestione del patrimonio forestale. Ove esistono o possono essere costituiti i consorzi essi dovranno operare in stretto collegamento con le Comunità montane. L'UNCEM è pertanto favorevole all'attività della Federazione nazionale dei Consorzi, che offre agli associati assistenza tecnico-amministrativa e ritiene che la stessa Federazione possa collaborare perché le Comunità montane ed i Comuni gestiscano con criteri nuovi il proprio patrimonio forestale, utilizzando i finanziamenti statali e comunitari per il settore della forestazione.

L'assemblea, dopo avere ascoltato la relazione del Presidente comm. Fatica e del Segretario dr. Zanzucchi, e gli interventi dei presidenti e direttori tecnici dei Consorzi, ha eletto il nuovo Consiglio alla cui presidenza è stato designato il dr. Pier Luigi Ferrari, Presidente delle Comunalie parmensi. L'assemblea, cui partecipano una ventina di Consorzi o Aziende speciali (queste ultime gestiscono anche il patrimonio forestale, con amministrazione separata per ogni comune, mentre i Consorzi offrono assistenza tecnica e custodia dei beni), ha quindi modificato lo statuto e chiesto di fissare la sede presso l'UNCEM (com'è avvenuto per l'ANASCOM, l'associazione dei segretari delle Comunità montane, costituita nel 1981).

Il nuovo Consiglio direttivo si è insediato a Roma, presso la sede UNCEM il 13 dicembre 1982, ed ha approvato un programma di lavoro che sarà presentato all'esame della Giunta esecutiva dell'UNCEM per una reciproca collaborazione. Partecipano al Consiglio il Vice Presidente delegato, responsabile del dipartimento territorio dell'UNCEM, on. Maura Vagli e, in qualità di esperto, unitamente al prof. Bagnaresi, Presidente dell'Associazione nazionale laureati in scienze forestali, il maestro Gonzi, Vice Presidente della Comunità montana Valli Ceno e Taro e Vice Presidente dell'UNCEM.



In piedi il neo Presidente Pier Luigi Ferrari; seduto il Presidente uscente comm. Fatica

Come vestivano a Piano Audi nell'800

Una paziente ricerca storica sui costumi del secolo scorso

Con la collaborazione dell'Assessorato alla montagna della Provincia di Torino e dell'Associazione Nazionale Alpini del Comune di Corio — Comunità montana delle Valli di Lanzo — il professor Renato Ruo Berchera in collaborazione con altri esperti ha condotto una ricerca su una antica frazione del comune e come in essa ci si vestiva nell'800.

«*La finalità di questa prima ricerca* — dice Ruo Berchera — *che esce con il patrocinio dell'Assessore alla montagna della Provincia di Torino, Ivan Grotto, segna l'inizio di una collana di quaderni sulla storia della "gente" dell'Alta Valle del Malone*».

Amore per la propria terra, ricerca storica che valga anche per coloro che alla comunità locale si sono aggregati in tempi successivi, sono motivi che fanno apprezzare questo lavoro, frutto paziente di un'attività che Ruo Berchera dedica al padre «*che per tanti anni amò questa gente*».

Piano Audi: com'è

Descrivere Piano Audi con poche parole non è impresa facile.

È ricco di acque e di boschi, e lassù pare che il tempo si sia fermato attorno al 1800, epoca alla quale risalgono la maggior parte delle case che ancora oggi si vedono.

I principali agglomerati di case (Rughet, Cutin, Borello, Gobbo, Muggion, Fiorio) rivelano ancora oggi un modo di vivere perfettamente inserito nell'ambiente, con case con lo stipite in pietra nel quale mani ignote hanno scolpito croci rinforzate e piloni che ancora sanno parlare di fede e di amore agli inariditi ed inquinati animi di oggi.

Piano Audi: com'era

Piano Audi è una Parrocchia assai estesa nel secolo XIX, la popolazione locale della «*Parrocchiale del Cantone del Piano delli Audi* (era), *composta di 915 anime nel mentre che il recinto di Corio ne forma più di 800*» (1).

La mulattiera scendeva verso il Molino dell'Avvocato, era acciotolata e costeggiava il torrente Malone (Amalunes ancora nei documenti del secolo XVII), sin qui si portavano i «*bion*» (alberi tagliati) su «*rore da sbosc*» (slitte da legno).

La chiesa posta nell'abitato sorgeva su un pianoro al centro dell'anfiteatro di bellissime montagne e ricche di storia ancora tutta da studiare.

Studiosi del periodo romano credono di avere individuato una zona sacrificale; non desidero approfondire ciò in questa sede, sarà in una prossima pubblicazione.

Gli immediati dintorni di Piano Audi formano, nel secolo XIX, uno scacchiere di tozzi appezzamenti. Essi si arrampicano alla meno peggio sui pendii delle montagne vicine.

I «*particolar*», i proprietari del luogo, possiedono rispettivamente un certo numero di questi appezzamenti — campi e prati — sparsi per la campagna, separati da cortine di pietra.

Come si vestivano a Piano Audi

Per la ricostruzione dei costumi mi sono avvalso della tradizione orale e della preziosa documentazione raccolta nei quadri devozionali delle cappelle campestri di Ritornato, della Trinità e di S. Giovanni; queste due ultime chiese sono poste ai due lati di un'area triangolare di figura irregolare importante per la sacralità che cela nel suo dialetto, nella sua toponomastica, nei suoi costumi ed infine nella sua storia.

Lo studio degli ex-voto, di cui si sa il committente, molte volte raffigurato, ma non l'autore, è un valido aiuto per la ricostruzione del mondo del secolo scorso.

Mani sacrileghe ed irresponsabili hanno rubato tutti i quadri ex-voto della cappella di S. Giovanni distruggendo così in pochi minuti un patrimonio accumulato in decine d'anni.

(1) Or.to 5-5-1856.

L'abito maschile

Non molto vario era l'abbigliamento «*d 'j om*» (degli uomini) che portavano sulla nuda pelle la «*camisola*» (la camicia), sino ai primi anni del '900 a Piano Audi non si portava la «*flanela*» (la canottiera), senza colletto di tela di canapa fatta, come altre parti dell'abbigliamento, ai telai locali durante l'inverno.

Le camicie erano abbottonate con i «*marlet*» (bottoni di legno) e chiuse al collo con un listino, «*'l manie*» (le maniche) lunghe sino al polso e chiuse da un «*manighin*» (da un listino) erano un po' arricciate alle spalle.

Sotto l'ascella, per facilitare il movimento del braccio, veniva cucito «*'l tasel*» (pezzo di tela quadrata).

Sino ai primi anni del '900 non venivano portate le mutande ed in seguito saranno di tela di colore bianco o nero per tenere pulito, lunghe sino alla caviglia, chiuse da «*na liassa*» (un legaccio di fettuccia).

I «*causet*» (le calze), lunghe sino circa 20-25 cm. sopra la caviglia erano di lana tinta di nero, erano usate anche di giorno festivo e si portavano soltanto d'inverno, esse, come la camicia, venivano cambiate ogni quindici giorni.

Sopra la camicia, indossavano «*'l corpet*» (il panciotto) con il davanti di «*vlu*» (velluto) e soprattutto di «*fustagn*» (fustagno) e nella parte posteriore di federa.

Di «*fustagn*» (fustagno) marrone erano «*'l braje*» (i pantaloni) lunghi sino al ginocchio. Soltanto all'inizio del secolo, si portavano i pantaloni sino alla caviglia ed erano chiusi da un listino al polpaccio.

Intorno al collo si legavano un «*fasulet*» (fazzoletto) o «*cocarda*» (nastro) nel quale infilavano, per «*ambi-*

siön» un anello. La *«cocarda»* raggiungeva la cintura *«cureia»* fatta di *«curam»* (cuoio).

Sul panciotto indossavano *«'l maion»* (il maglione) di lana o soltanto la *«mantlina»* (la mantellina) di panno scuro, fermata al collo da un gancetto, non aveva maniche e con questa si coprivano la bocca per ripararla dal freddo.

Nei giorni di festa e quando facevano i *«përior»* (i priori) indossavano la *«vestimenta»* (la vestimenta) composta da giacca e pantaloni di velluto. Sul panciotto che tenevano aperto spiccava la catenina dell'orologio, nel taschino avevano una piccola scatoletta da *«presa»* (tabacco da annusare). In testa portavano sempre *«'l bertin»* o *«'l capel»* che con i baffi e la *«sigala»* erano segni della loro virilità.

Come calzature, nei giorni feriali e festivi, usavano *«i ciucui»* (gli zoccoli) preparati da *«ciuculer dla valada 'd Mesenil»* (zoccolai della vallata di Mezzenile) durante le fredde sere invernali perché *«a stasia sì doi meis»* (perché stavano qui due mesi).

Per riscaldare i piedi in esse si mettevano foglie secche *«'d fò»* (di faggio), e non il fieno, perché si rompeva e manteneva il piede umido, nella parte di sopra erano rivestiti di *«tumera»* (tomaia di cuoio); per impedire di romperli battendoli, si poneva un rinforzo di ferro sulla cima.

L'abito femminile

L'abito delle *«done»* (delle donne) era composto dalle *«camisole»* (camicie di tela) (2) con un giracollo ornato di pizzo eseguito a mano o festone (punto cordonetto) sulle quali, nella parte davanti, venivano ricamate a punto croce, con filo rosso, le iniziali del nome e del cognome.

Le donne portavano gonne lunghe sino sotto il ginocchio e sul fondo, ai lati, c'era la *«gaida»* (il gherone) per dare maggiore ampiezza.

Le maniche erano lunghe e come abbiamo già visto per gli uomini avevano *«'l tasel»*. Pure le donne non portavano mutande sino ai primi del '900, poi erano fermate alla vita dalla *«stirpa»* (da un listino) ed ornate, dove terminavano, non passando *«'l guaì dla scarpa»* (il bordo della scarpa), da un *«picotin»* (pizzo eseguito all'uncinetto).

Le calze, eseguite a mano con cotone o lana, erano usate soltanto d'inverno.

Nei piedi calzavano *«ciocol»* (zoccole) con le suole di legno, rifornito ai *«ciuculer»* dagli abitanti di Piano Audi e pure per le donne erano rivestite di tomaia.

La *«vesta»* era composta dal *«corpin»* (il corpino) con maniche arricciate all'attaccatura e chiuse al polso da un listino chiamato *«manighin»* e dalla *«nata»* (gonna) divisa in *«trei part»* (in tre parti), molto arricciata sul dietro e lunga sino alla caviglia. Il corpino e la gonna talvolta erano cuciti insieme.

D'inverno l'abito era di lana di colore grigio scuro o nero, d'estate era di *«rista»* che facevano tingere a colori non vivaci. L'abbigliamento si tingeva di nero per *«' deul»* (il lutto).

Il *«fauder»* (il grembiule) era lungo quasi all'orlo del vestito, pieghettato a vita, di satin nero o blu con pallini bianchi.

Nella stagione invernale, sulle spalle mettevano *«'l rulin»* (scialle rotondo di lana di colore nero o bianco avorio, eseguito a mano all'uncinetto o ai ferri), quando uscivano di casa indossavano sopra l'abito *«'l sal»* (una grande sciarpa di lana rettangolare con frangia).

I capelli delle ragazzine erano comprati dal *«catacavei»* (compratori di capelli), le donne adulte li raccoglievano così da formare *«'l puciu»*. Se dovevano uscire d'inverno o per non sporcarseli usavano un fazzoletto non variopinto, in chiesa portavano la *«cuefa»*.



(2) Pure a Piano Audi, come in altri luoghi del territorio coriese, si tesseva; precise testimonianze degli intervistati, ci indicano come la tela era trasportata a Sparone, Favria e Volpiano. Per avere maggiori notizie sulla coltivazione della canapa e la lavorazione della tela si veda: R. Ruo Berchera, *Analisi ambientale di un monumento della Soc. Storica delle Valli di Lanzo*, oppure R. Ruo Berchera, *Armanach ëd le Valade 'd Lans 1983*.

Iniziate le trattative per il contratto nazionale 1982-84 del personale degli Enti locali

Le posizioni delle parti indicate in un documento

Il 20 gennaio scorso si è svolta a Roma una riunione della Commissione UNCEM per le trattative sindacali in merito al rinnovo del contratto nazionale per gli enti locali e le Regioni 1982-'84, presieduta dal notaio Michele Conti, membro della Giunta esecutiva, alla quale hanno partecipato rappresentanti delle Delegazioni regionali e dell'ANASCOM.

In sede di esame della piattaforma FLEL dopo ampia discussione sono stati approfonditi alcuni temi di particolare interesse per le Comunità e i Comuni montani e sono state accolte le sottoindicate specifiche proposte da presentare alla Giunta dell'UNCEM per essere sostenute in sede di contrattazione nazionale:

1) *Tipologia degli enti:* nell'ambito della classificazione degli enti proposta nella piattaforma, ai fini della individuazione dei profili professionali e della loro collocazione nei livelli funzionali e retributivi, le Comunità montane sono state distinte in due tipologie: *a*) fino a 20.000 abitanti e non aventi funzioni plurime (tipo 3); *b*) non inferiori a 20.000 abitanti ovvero aventi funzioni plurime (tipo 2).

Per funzioni plurime il testo proposto dalla FLEL si limita ad indicare quelle relative alla gestione delle USL e dei Consorzi di bonifica.

Al riguardo la Commissione ha ritenuto concordemente di proporre che: la indicazione delle funzioni plurime debba considerarsi solo di tipo orientativo e non esclusivo; la individuazione delle altre funzioni dovrebbe pertanto essere demandata alla contrattazione decentrata a livello regionale.

2) Al punto 1) della piattaforma riguardante la durata ed il campo di applicazione del contratto, dovrebbe essere prevista l'applicazione del contratto stesso non solo al personale dipendente dalle Comunità montane, ma anche a quello dei loro Consorzi (caso Friuli Venezia Giulia).

3) Al punto 15) della piattaforma, lettera A), dovrebbe farsi riferimento alla mobilità «*tra gli enti*» senza alcuna specificazione degli enti medesimi.

4) Al punto 16) della piattaforma dovrebbe farsi riferimento esclusivamente alla legislazione statale.

5) La Commissione ha ritenuto di dover proporre il rinvio alla contrattazione decentrata a livello regionale della individuazione di taluni profili professionali propri delle Comunità montane, ai fini della loro collocazione nei livelli funzionali e retributivi.

6) La Commissione ha concordato con il testo proposto dalla FLEL al punto 22) della piattaforma, avente per oggetto «*legge 285 e precariato*».

Ha sottolineato la assoluta necessità di una adeguata copertura finanziaria da parte dello Stato o delle Regioni.

7) Si è ravvisata la necessità di un ulteriore approfondimento in sede tecnica, anche mediante coordinamento con la contrattazione in atto per il comparto dei dipendenti della sanità, al fine di individuare una più corretta collocazione funzionale e retributiva per il segretario della Comunità montana nei casi in cui questi svolge anche funzioni di segretario della USL ai sensi dell'art. 7 della legge 93/81, nonché di ufficiale rogante per la USL medesima.

8) Dovrebbe essere contemplata, in sede di contrattazione nazionale, la obbligatorietà della previsione di una pianta organica minima di cui debbono essere dotati i piccoli Comuni al fine di poter svolgere correttamente e compiutamente le proprie funzioni.

Si è ritenuto comunque che tale proposta vada approfondita sia sotto l'aspetto quantitativo che qualitativo.

* * *

Nella stessa mattinata del 20 gennaio ha avuto luogo il primo incontro presso il Ministro Schietroma della parte pubblica. Nel pomeriggio si è svolto il primo incontro ufficiale della parte pubblica con i Sindacati per la definizione della nuova normativa contrattuale per gli enti locali, presenti per l'UNCEM il Vice Presidente Renato Santi, il membro della Giunta Pasquale Pompeo ed il Segretario generale.

Al termine dell'incontro è stato predisposto e sottoscritto dalle parti il documento di cui riportiamo il testo.

IL DOCUMENTO

«Il giorno 20 gennaio 1983 le delegazioni del Governo delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM hanno incontrato la Federazione dei lavoratori delle Regioni e degli enti locali aderenti alla CGIL, CISL, UIL per fare il punto sulla trattativa per il rinnovo dei contratti dei due settori relativi al periodo 1-1-1982 - 31-12-1984.

Nel corso dell'incontro si è delineata una larga convergenza intorno alla volontà di avviare e concludere le trattative nel quadro delle compatibilità definite con l'intesa Governo-Sindacati del 21-12-1982, e sulla base delle ipotesi contenute nel documento 22-4-1982. Si è inoltre convenuto che l'ulteriore confronto tra le parti debba articolarsi, tra gli altri, sui seguenti temi:

a) individuazione di profili professionali nel quadro delle qualifiche funzionali anche con riferimento all'art. 29 del D.P.R. 810/80;

b) omogeneizzazione degli ordinamenti e perequazione del trattamento retributivo in una visione unitaria anche con riferimento alle soluzioni adottate negli altri comparti del pubblico impiego;

c) valorizzazione delle professionalità e dei diversi livelli di responsabilità.

Alla luce di quanto convenuto, la parte pubblica si riserva di presentare al più presto le sue proposte e osservazioni sulle piattaforme contrattuali in modo di poter avviare la fase conclusiva delle trattative.

Da parte loro, le organizzazioni sindacali ribadiscono la necessità che nel contesto di cui al punto b) venga trattato anche il problema del riequilibrio delle anzianità pregresse.

Le Regioni, mentre confermano la partecipazione alla trattativa unitaria ai fini di una uniforme attuazione delle scelte contrattuali sull'intero territorio nazionale, confermano il loro diritto all'esercizio delle prerogative ad esse riconosciute dalla Costituzione e dalle leggi in materia».

Firmato per gli enti locali: Pavan (ANCI), Paris (UPI), Piazzoni (UNCEM), Testa (Regioni); per i sindacati: Sinchetto (CGIL), Melinelli (CISL), Salomone (UIL); per il Governo: Chillemi

Un interessante documento del CNEL sullo stato di attuazione della riforma sanitaria

Non si può dire che la riforma del sistema sanitario in Italia, introdotta con la legge 23 dicembre 1978 n. 833, ad alcuni anni oramai dal suo nascere — anche se ancora in fase di rodaggio — riscuota in genere calorosi consensi se è vero, come è vero, che essa è fatta sovente oggetto di accese critiche non solo da parte della pubblica opinione, ma non di rado anche dei pubblici poteri che individuano nel comparto della sanità un fagocitatore delle risorse del Paese.

La relazione elaborata dal CNEL — e che pubblichiamo di seguito — costituisce un importante punto di riferimento sulle problematiche della sanità, proprio nel momento in cui sembra palesarsi con forza un disegno controriformatore che trova, come si diceva, consensi pressoché generalizzati.

Non è certo un documento acritico quello del CNEL, ma nel contempo riafferma efficacemente la validità sostanziale del progetto di riforma e fornisce una serie di interessanti indicazioni sia al fine della corretta attuazione della riforma stessa, che per tentare il superamento della crisi in atto.

In sintesi la presa di posizione del CNEL rappresenta la prima organica proposta di interventi che Stato, Regioni, Comuni e USL dovrebbero adottare per conferire nuovo slancio alla riforma sanitaria.

Le Comunità montane, da parte loro, hanno avviato una prima riflessione nel convegno dell'Isola d'Elba, formulando una serie di proposte per ridare nuovo vigore al Servizio Sanitario Nazionale; proposte che, appena la verifica della riforma verrà trasferita sul piano istituzionale, potranno essere organicamente e più compiutamente presentate.

B. G.

OSSERVAZIONI E PROPOSTE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA RIFORMA SANITARIA (Assemblea del 20-10-1982)

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

IL CNEL

PRESO ATTO della relazione sullo stato di attuazione della Riforma sanitaria, relazione che ha riguardato soprattutto l'approfondimento di alcuni aspetti organizzativi, funzionali e finanziari:

— OSSERVATO che il mancato riordinamento del Ministero della Sanità, la mancata approvazione del Piano Sanitario Nazionale ed il ritardo nell'inquadramento unificato del personale del Servizio Sanitario Nazionale, in particolare di quello delle USL, hanno rappresentato e rappresentano tuttora gravi ostacoli alla rapida realizzazione della nuova organizzazione e del suo corretto funzionamento.

— OSSERVATO che il Consiglio Sanitario Nazionale, al quale la legge di riforma sanitaria ha affidato il compito della determinazione della politica sanitaria nazionale, nonché di esprimere pareri obbligatori al Governo in ordine alle fasi di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale; ed in questo quadro il ruolo di sostanziale coordinatore tra tutte le Regioni, formalmente rappresentate nel suo seno, ha potuto svolgere solo parzialmente ed episodicamente tali funzioni per vari motivi di organizzazione e di funzionamento.

RILEVATO che le diversità di impostazione sui temi essenziali nonché nei tempi di attuazione delle leggi regionali e la incertezza della normativa nazionale e di quella regionale hanno in molti casi fatto sorgere un notevole contenzioso tra Stato e Regioni e tra Comuni, Comitati di gestione e Organi di direzione delle USL.

— PRESO ATTO che le indagini svolte hanno incontrato notevoli difficoltà per il reperimento dei dati essenziali, ivi compresi quelli inerenti la spesa, e che non sempre è stato possibile effettuare analisi complete su determinati fenomeni.

— RILEVATO che tutti gli elementi disponibili denunciano chiaramente come:

- nella realizzazione della riforma si manifesti un divario crescente tra le varie zone del Paese;

- solo per alcune Regioni e per alcuni servizi risulti per ora raggiunto il livello di efficacia delle prestazioni primarie precedentemente erogate, anche se nell'ambito della medicina di base sembrano manifestarsi apprezzabili progressi e innovazioni in alcuni settori.

— CONSTATATE le notevoli sperequazioni che esistono tra i cittadini dal punto di vista dei sacrifici sopportati

per il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale e le incertezze che in tale campo si manifestano negli indirizzi normativi e gestionali.

FORMULA LE SEGUENTI CONCLUSIONI

A) Sul piano generale

1. Malgrado le difficoltà insorte nella attuazione della Riforma, si ritiene che i principi della legge 833 e gli istituti creati per realizzarli non debbano essere modificati, poiché tale legge costituisce un indubbio progresso rispetto al sistema preesistente e rappresenta una acquisizione essenziale per la tutela della salute.

2. Occorre realizzare al più presto possibile il riordinamento del Ministero della Sanità senza attendere la riforma generale della Pubblica Amministrazione ma utilizzando principi già elaborati in materia. E ciò per consentire a tale Ministero di svolgere tutti i compiti ad esso affidati dalla Legge 833/78, in particolare quelli di programmazione, di studio dei problemi di gestione, di verifica e di attuazione della predetta legge nazionale e di quelle regionali, compiti per i quali è indispensabile anche la immissione di personale tecnico professionale fornito di adeguata preparazione.

3. Il Consiglio Sanitario Nazionale deve essere posto in grado di svolgere le funzioni affidategli dalla legge di riforma — anche con un rafforzamento del suo Segretariato generale — ed in particolare di assolvere alle funzioni di determinazione della politica sanitaria nazionale, per mezzo di pareri obbligatori sulle varie fasi di attuazione del Servizio Sanitario Nazionale e di coordinamento tra tutte le Regioni.

4. Occorre che il Governo utilizzi organicamente e sistematicamente i poteri di indirizzo e di coordinamento delle attività amministrative delle regioni in materia sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 5 della legge 833/78, per fare sì che gli indirizzi di carattere unitario elaborati dal Consiglio Sanitario Nazionale per il Governo trovino concreta ed uniforme applicazione da parte delle Regioni; e gli inconvenienti risultanti sia sul piano organizzativo, sia sul piano della erogazione delle prestazioni possano essere effettivamente rimossi.

5. È indispensabile procedere:

— ad un sollecito completamento degli organi di gestione e degli uffici di direzione nelle USL;

— ad una chiara regolamentazione delle singole competenze da valere per tutte le Regioni, utilizzando la progettata legge-quadro sulle autonomie locali;

— ad una regolamentazione dei rapporti a livello locale tra le Regioni e le altre amministrazioni dello Stato che esercitano funzioni sanitarie, onde eliminare eventuali conflitti di competenza.

6. Ai fini di cui al punto precedente si propone che i componenti dei Comitati di Gestione siano eletti direttamente dagli utenti. È anche indispensabile definire in modo completo le responsabilità e le funzioni dei Comitati di gestione, ferma restando la natura dei Comitati stessi quali emanazioni delle Amministrazioni Municipali singole o associate.

7. Anche al fine di promuovere l'integrazione dei servizi sociali e sanitari a livello locale, si sottolinea l'urgenza della sollecita approvazione della legge di riforma dell'assistenza pubblica o eventualmente la adozione di un provvedimento stralcio.

8. Occorre procedere sollecitamente alla istituzione dei distretti socio-sanitari di base delle USL, con particolare riferimento alle zone rurali e montane, anche al fine di favorire la partecipazione degli utenti a singoli servizi di base, e di promuovere — con l'auspicato apporto dei medici di famiglia — l'educazione sanitaria e le attività preventive.

9. Premesso che si ritiene valida la scelta compiuta in sede parlamentare di approvare per legge soltanto gli indirizzi fondamentali del Piano Sanitario Nazionale e l'assegnazione dei fondi alle singole Regioni, occorre stabilire in via definitiva una procedura che coordini tale Piano e le leggi finanziarie al fine di:

— attribuire alla legge di Piano la determinazione del fabbisogno necessario per garantire i livelli di prestazione in essa fissati ed alla legge finanziaria eventuali temporanee riduzioni di tali livelli, sia pur avendo riguardo per le esigenze delle categorie meno favorite, nonché le misure per il reperimento dei mezzi finanziari che si rendano necessari;

— dare alle Regioni la certezza, per un triennio, delle somme loro destinate per il finanziamento del Servizio, coinvolgendole nella responsabilità del rispetto dei limiti della spesa e del Piano Sanitario Nazionale;

— consentire alle Regioni stesse la formulazione tempestiva dei Piani Sanitari regionali in accordo con quello nazionale.

10. Tenuto conto che, nonostante alcuni progressi conseguiti, esistono ampi settori nei quali si possono ottenere apprezzabili risparmi e che l'azione di controllo non è ancora riuscita ad eliminare sprechi ed abusi, debbono essere prese opportune iniziative, a livello centrale ed a quello regionale, per lo studio e la adozione di tutte le misure utili al fine di migliorare l'efficacia delle prestazioni e di controllarne i costi. In particolare, con riserva di indicare in seguito le misure di immediata attuazione:

— occorre sollecitare, con opportuni risparmi ed investimenti, la conversione delle strutture ospedaliere che risultino eccedenti o inadeguate, il potenziamento e la rapida costituzione di strutture socio-sanitarie intermedie ed alternative che possano anche servire per selezionare e ridurre le richieste di accesso agli ospedali;

— per quanto concerne l'assistenza farmaceutica — in armonia con la pronuncia del CNEL del 13 luglio 1982 — occorre affrontare in termini complessivi ed organici la politica del farmaco, tanto dal lato dell'offerta, quanto da quello della domanda attraverso la revisione del Prontuario Terapeutico Nazionale. Tale revisione dovrebbe essere ispirata ad un razionale e consistente ridimensionamento della fascia dei farmaci di supporto, ad una graduale eliminazione dei farmaci «associati» ed alla definitiva cancellazione di quelli da tempo messi in discussione per le loro dubbie utilità e proprietà terapeutiche.

11. Per quanto concerne i problemi della produttività e dell'efficienza del personale, il cui costo costituisce parte rilevante della spesa sanitaria, si rileva l'opportunità di sviluppare una politica di segno perequativo al fine di favorire il processo di integrazione tra operatori di diversa estrazione.

Si ritiene, inoltre, necessario organizzare in modo sistematico la formazione e la riqualificazione del personale dipendente, in particolare di quello amministrativo, adottando per quanto possibile programmi standardizzati a livello nazionale.

I risultati conseguibili con l'attuazione di tali indirizzi potranno positivamente influenzare il ruolo e la funzione manageriale nella gestione del S.S.N. ai diversi livelli.

12. Occorre sviluppare nel più breve tempo possibile il Sistema informativo, al fine di consentire l'analisi dei vari aspetti della gestione, anche valendosi dei progetti del Consiglio Nazionale del-

le Ricerche su modelli budgetari computerizzati.

13. Occorre studiare misure idonee ad eliminare le sperequazioni esistenti in materia contributiva avviando il graduale processo di trasferimento degli oneri del Servizio sanitario a carico della Finanza pubblica.

B) Sul piano delle misure di emergenza

14. Occorre realizzare in tempi brevi strumenti di controllo che permettano di eliminare gli abusi e di rendere il più possibile economiche le prestazioni.

15. Le eventuali azioni del Servizio Sanitario Nazionale, intese al contenimento della spesa prevista dal Piano devono avere carattere chiaramente transitorio ed essere stabilite anno per anno. Prima di procedere ad eventuali limitazioni generalizzate nelle prestazioni o all'estensione dei «tickets», è preferibile agire sul finanziamento.

16. Nell'ambito della medicina di base occorre portare rapidamente a termine i processi di revisione degli elenchi degli aventi diritto, nonché pervenire alla disciplina delle incompatibilità per i medici.

17. Per quanto concerne i farmaci, si devono realizzare al più presto:

— i previsti sistemi di lettura ottica e di controllo dei fustellati;

— la rilevazione computerizzata delle prescrizioni farmaceutiche;

— la revisione dei criteri di confezionamento per adeguarli alle esigenze terapeutiche ed evitare gli sprechi.

E' anche opportuna la partecipazione del Ministero della Sanità nell'Organo di determinazione dei prezzi dei prodotti farmaceutici.

18. Per l'assistenza specialistica occorre:

— abolire la compartecipazione per i medici ospedalieri, sostituendola con sistemi di incentivazione;

— fissare il tetto orario da valere per tutte le branche specialistiche e per tutti i medici che svolgono tale attività;

— stabilire per il convenzionamento esterno, qualora indispensabile, criteri più rigorosi tra cui l'accertamento della agibilità dei presidi, l'idoneità delle attrezzature e la qualificazione del personale.

19. Per quanto concerne gli ospedali, occorre procedere ad una applicazione rigida e sollecita delle norme in materia di assunzione e classificazione del personale.

20. Per le prestazioni integrative appare giustificata una ulteriore partecipazione alle spese dell'assistito, salvo le esenzioni per le persone sprovviste di reddito imponibile.

Accordo per le trattative del personale del Servizio Sanitario Nazionale

Il giorno 22 dicembre 1982 la delegazione governativa, delle Regioni, dell'ANCI, dell'UNCEM hanno incontrato la Federazione dei lavoratori della Sanità aderenti alla CGIL - CISL - UIL, nonché le organizzazioni sindacali mediche dell'ANPO, ANAAO, CIMO, FIMED e la CIDA-SIDIRS per fare il punto sullo stato della trattativa in relazione alla mozione di fiducia accordata dal Parlamento al nuovo Governo.

Nel corso dell'incontro si è delineata una larga convergenza intorno alla volontà di riavviare e concludere la trattativa nel quadro delle compatibilità definite con l'intesa Governo-Sindacati del 21-12-1982, sulla base delle ipotesi del documento del 22 aprile 1982 e secondo la disponibilità finanziaria complessiva di 1.550 miliardi nel triennio 1982-'84.

Si è inoltre convenuto che l'ulteriore confronto tra le parti debba articolarsi, fra gli altri, sui seguenti temi:

— unicità del contratto per tutti i dipendenti del S.S.N.;

— unicità della Delegazione di parte pubblica per le convenzioni e per il contratto;

— contestualità fra contratti e convenzioni;

— perequazione interna ed esterna nel comparto con particolare riguardo alla valorizzazione delle professionalità e responsabilità ed alla equilibrata ripartizione dei benefici;

— riesame delle compartecipazioni e delle incompatibilità.

Alla luce delle novità richiamate in premessa, la parte pubblica si è impegnata a presentare entro il 4 di gennaio le sue proposte e le sue osservazioni sulle piattaforme contrattuali in modo che si possa avviare la fase conclusiva entro e non oltre il giorno 11 dello stesso mese.

Le trattative sono state riprese il 26 gennaio. Si spera in una loro rapida conclusione.

Accordo unico del personale del Servizio Sanitario Nazionale. Prospettive

Alberto Aibino *

È sicuramente opportuno proseguire in questa sede la riflessione sul tema contrattuale già iniziata a Viareggio in occasione della annuale conferenza dell'ANCI.

In quella sede si è voluto presentare un quadro della situazione generale che influenza la contrattazione del pubblico impiego con particolare riferimento ai settori della sanità e degli enti locali.

Oggi pare opportuno rifarsi parzialmente a quella analisi — che rimane per molti versi attuale — con alcuni approfondimenti suggeriti anche dall'evolversi della situazione negli ultimi giorni e dalle relative prospettive del negoziato.

In primo luogo occorre sottolineare il significato del primo accordo unico della sanità. Non si tratta infatti di un semplice rinnovo contrattuale, ma di un atto intimamente legato al processo di attuazione della riforma.

Infatti, se i rinnovi contrattuali rappresentano sempre momenti significativi della politica del personale ed in qualche modo richiedono una analisi puntuale delle situazioni che si stanno determinando, nonché una capacità di proiezione di un progetto organizzatorio, a maggior ragione il primo accordo unico dovrebbe porre le basi di una razionale politica del personale della sanità e completare lo stesso stato giuridico del personale nelle parti demandate alla contrattazione.

Val la pena di richiamare il fatto che i contratti dei settori di provenienza del personale della sanità sono molteplici e impongono pertanto una esigenza di unitarietà e tenuta complessiva del comparto di contrattazione previsto esplicitamente dall'art. 30, primo comma, del D.P.R. 761/79.

Un secondo riferimento di ordine generale deve riguardare il fatto che la contrattazione del pubblico impiego già oggi tiene conto — come orientamento — del contenuto del disegno di legge quadro sul pubblico impiego già approvato dalla prima Commissione permanente della Camera dei Deputati il 17-6-1982 e attualmente in discussione al Senato.

Si tratta di un provvedimento di grande respiro che si inserisce nel processo di delegificazione del rapporto di pubblico impiego e che tende a prefigurare soluzioni uniformi, nonché a costituire delle certezze giuridiche attraverso l'identificazione delle riserve di legge.

Di particolare rilievo appare anche la determinazione della linea di demarcazione fra la disciplina riservata agli accordi e la disciplina di legge e la individuazione dei comparti cui dovrà corrispondere un unico accordo di lavoro.

Ne consegue, ai nostri fini, che si ipotizzano due possibili comparti negoziali:

a) quello per i dipendenti delle amministrazioni dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane, loro consorzi e associazioni;

b) quello per i dipendenti dal servizio sanitario nazionale.

In ognuno dei due settori di contrattazione di particolare interesse in questa sede, si potranno legittimamente individuare quelle specificità che costituiscono la ragione dei comparti stessi, ma contestualmente si dovrà rendere operante il «principio della omogeneizzazione delle posizioni giuridiche, della perequazione e trasparenza dei trattamenti economici e dell'efficienza amministrativa» (art. 4 d.d.l. citato).

Questa tendenza ci consente da un lato di approfondire gli aspetti specifici dei due settori anche per proporre soluzioni a problemi peculiari e non generalizzabili, ma d'altro lato ci impone di affrontare gli istituti comuni con soluzioni normo-economiche omogenee.

Problemi connessi alla delegazione di parte pubblica

Si può senz'altro affermare che la legge istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale ha introdotto importanti novità nel procedimento contrattuale fra cui assume particolare rilievo la stessa composizione della delegazione di parte pubblica che vede ora una rappresentanza dei tre livelli, Stato, Regioni e Comuni in cui si articola la struttura sanitaria territoriale.

Ma vi è anche da approfondire il «ruolo» della delegazione di parte pubblica se non si vuole confermare quanto è stato autorevolmente detto da M. S. Giannini: «Un datore di lavoro disaggregato che al limite non esiste, è un flatus voci».

Ciò è tanto più arduo in quanto si è passati dalla delegazione ben individuata ed omogenea della FIARO ad una delegazione assai articolata che difficilmente riesce ad esprimere in modo unitario una pluralità di posizioni.

La difficoltà nasce anche dal fatto che alcune responsabilità specifiche sono poste in capo alle istituzioni che vi debbono provvedere ex lege quali la compatibilità della spesa per il governo, gli aspetti di programmazione, di coordinamento e di indirizzo per le Regioni, gli aspetti più propriamente gestionali per l'ANCI e l'UNCEM, ma la proposta negoziale, la sua formulazione e la prassi connessa al procedimento contrattuale spettano unitariamente all'intera delegazione pubblica nell'ambito della quale le singole rappresentanze debbono avere pari dignità espressiva.

(*) Estratto della relazione svolta al 1° Convegno nazionale delle Comunità montane/USL, svoltosi all'Isola d'Elba il 15-16 ottobre 1982, del quale abbiamo pubblicato resoconto sul n. 11/1982.

Si è discusso anche quale debba essere in concreto il ruolo negoziale della delegazione di parte pubblica: se essa debba cioè limitarsi ad essere una istanza ricettiva e di mediazione o se debba svolgere anche compiti progettuali e propositivi.

A chi parla, sembra debba preferirsi la seconda ipotesi sia perché la contrattazione è sempre un momento di attuazione della riforma, sia perché la costruzione del modello organizzatorio e la determinazione della politica del personale non può non vedere attivamente impegnato anche l'amministratore.

Nell'affrontare le questioni di fondo della contrattazione seguiremo pertanto l'itinerario di una serie di indicazioni che in qualche modo si possono fare risalire alla parte pubblica e che nel loro insieme rappresentano l'attuale punto di riferimento negoziale alla ripresa del confronto al tavolo delle trattative.

Proposta economica complessiva e costo del lavoro

Occorre innanzitutto fare il punto dell'attuale situazione in relazione alla quantificazione della spesa consentita per l'intero settore del pubblico impiego per il triennio contrattuale 1982-'84.

Come è noto tale ipotesi prevederebbe una disponibilità mensile media procapite (al netto degli oneri riflessi) così distribuita nel tempo:

L. 30.000 dall'1-10-1982 al 30- 6-1983;
L. 60.000 dall'1- 7-1983 al 31-12-1983;
L. 90.000 dall'1- 1-1984 al 30- 9-1984;
L. 120.000 dall'1-10-1984 al 31-12-1984;

e che produrrebbe una quota spendibile di 1.251 miliardi.

Secondo una recente dichiarazione del Ministro del Tesoro il quadro di riferimento della compatibilità economica rimane quello riconfermato recentemente in Parlamento cui va aggiunto per la sanità, quanto definito come «costo-riforma» e quantificato in 300 miliardi a titolo di perequazione fra i contratti dei settori di provenienza dei dipendenti del SSN e fra il regime di lavoro dipendente e quello convenzionato per quanto riguarda il personale medico (secondo le intese del protocollo del 19-3-1981 siglato al Ministero della Sanità).

Pertanto la quota spendibile complessivamente ammonta a 1.551 miliardi al momento non suscettibili di lievitazione in quanto il Ministero del Tesoro si è dichiarato contrario all'utilizzo ai fini contrattuali di quei minori costi indotti dalla revisione dell'istituto delle compartecipazioni in termini di spesa specialistica esterna che erano stati considerati a livello tecnico di parte pubblica.

Il limite della disponibilità finanziaria in riferimento anche alla situazione economica del Paese non pare pertanto superabile e crea indubbiamente il vincolo maggiore a tutto il procedimento contrattuale.

Ne deriva una prima grave constatazione: a fronte dei costi delle piattaforme sindacali e delle stesse proposte di parte pubblica il primo accordo unico della sanità non potrà dare quell'insieme di risposte globali richieste dalla situazione oggettiva e anche dall'attuazione in concreto del processo riformatore.

Questioni pregiudiziali che influenzano le ipotesi contrattuali

Prima di affrontare i problemi dei trattamenti economici possibili è necessario chiarire alcune questioni pregiudiziali che riguardano i campioni più significativi — sul piano meramente statistico — degli operatori:

a) *Personale non medico e non dirigente*

A parte le difficoltà di qualificare la stragrande maggioranza del personale dipendente con una definizione di segno negativo — «non medico, non dirigente» — pare opportuno evidenziare alcuni orientamenti emersi nei lavori preparatori della parte pubblica.

a.1) Prima di tutto si evidenzia sempre di più l'esigenza di remunerare le condizioni pratiche e le modalità espressive della prestazione professionale a mezzo di opportune indennità quali ad esempio l'indennità per sedi disagiate, di turno, di corsia e di unità di cure intensive.

Questa attenzione alle modalità concrete nelle quali si esprime la professionalità vuole essere anche una risposta ad un problema del mercato del lavoro dove il salario in qualche modo deve essere proporzionato al carico di lavoro e deve remunerarne le modalità espressive.

a.2) Parimenti si constata l'esigenza del superamento dell'istituto delle «compartecipazioni» che rappresenta una risposta inadeguata al problema del carico di lavoro e dell'istituto della «pausa» che rappresenta un modo surrettizio per ridurre l'orario di lavoro.

a.3) Dovranno essere pertanto di conseguenza i livelli retributivi a dare una risposta ai problemi di professionalità e le indennità a dare una soluzione ai carichi di lavoro e alle modalità concrete con cui si esprime la professionalità.

b) *Personale dirigente*

Il problema della dirigenza va affrontato con particolare serietà ed impegno onde ricercare la giusta soddisfazione dei valori di professionalità richiesti dalla gestione peculiare delle UU.SS.LL.; nelle more quindi di una definizione a regime dell'area dirigenziale nel quadro più complesso del pubblico impiego e nell'ottica di avvio di un processo legislativo di modifica degli ambiti di impegno, di assunzione e di durata del rapporto specifico di impiego, vanno ricercate opportune forme e livelli di retribuzione che tengano conto delle interconnesse posizioni giuridiche di responsabilità e di apicalità, rilevabili anche dal quadro organizzatorio di lavoro delle strutture sanitarie.

Va riconfermata quindi — contro coloro che la negano — l'esistenza di una «dirigenza» nella U.S.L. come nell'ente locale e la necessità di una idonea soluzione normo-economica che deve tener conto anche dei riflessi indotti fra i vari comparti del pubblico impiego, capace di portare a razionalità l'attuale quadro confuso e distorto delle c.d. «equiparazioni» operate dagli enti ospedalieri.

c) *Personale medico*

La particolarità del rapporto di dipendenza del medico deriva dallo stesso ordinamento giuridico che prevede aspetti del tutto peculiari quali il diritto all'attività libero-professionale ed i rapporti di «tempo pieno» e di «tempo definito».

Occorre sottolineare come il confronto con il mondo medico avvenuto dopo la conclusione degli accordi nazionali delle convenzioni specialistica e generica abbia messo in luce un gap economico fra lavoro dipendente e lavoro convenzionato che ha portato al noto impegno ministeriale del 19-3-1981, nel senso di dovervi far fronte con il futuro accordo unico utilizzando a questo fine il finanziamento aggiuntivo noto come costo-riforma.

Quindi partendo da un piano di pari dignità, nel senso economico, fra lavoro dipendente e lavoro convenzionato si possono enunciare alcune linee di tendenza che dovrebbero tradursi in elementi di caratterizzazione del rapporto di dipendenza del medico del Servizio Sanitario Nazionale:

c.1) Privilegio assoluto della struttura pubblica e conseguentemente del rapporto a «tempo pieno» e superamento dell'attuale situazione di privile-

gio di fatto del rapporto a tempo definito che consente di sommare i benefici complessivi del rapporto di dipendenza e del rapporto convenzionato nonché dell'attività libero-professionale.

c.2) Definizione di una organizzazione del lavoro basata sulla concezione già assunta dal legislatore di lavoro interdisciplinare di gruppo, di équipe, che prevedono «l'aiuto corresponsabile» ed una rideterminazione numerica di tale posizione funzionale.

c.3) Riesame complessivo dell'istituto delle «compartecipazioni mediche» nel quadro di un graduale superamento dell'istituto stesso.

c.4) Gli aspetti normoeconomici dell'accordo unico dovranno valere per tutti gli operatori medici del SSN a rapporto di dipendenza, senza tenere conto del comparto di provenienza e senza escludere aspetti di una gradualità da definirsi a livello negoziale imposta dalla compatibilità economica e dal sistema delle cadenze contrattuali.

Trattamento economico

Il confronto già avviato al tavolo negoziale ha evidenziato lo scarto esistente fra oneri della proposta governativa del 22-4-1982 e oneri previsti dalla piattaforma dei sindacati confederali di categoria.

Val la pena di fissare alcuni criteri di orientamento in ordine all'insieme degli istituti di carattere economico per contribuire a definire su questo aspetto primario dell'accordo unico una posizione trasparente della parte pubblica.

Sinteticamente si possono enunciare i seguenti indirizzi:

a) il valore dei livelli retributivi deve essere omogeneo fra il comparto della sanità ed il comparto degli enti locali anche per rendere concretamente possibile la mobilità fra enti diversi di cui si dirà in seguito;

b) come già annotato in precedenza occorre conglobare sul salario una quota parte di indennità integrativa speciale di L. 1.081.824 per valorizzare il salario professionale, per razionalizzare la struttura del salario e per raffreddare gli automatismi;

c) la progressione economica di carriera dovrà essere uguale per i comparti sanitari e degli enti locali con una riduzione percentuale delle classi stipendiali resa necessaria anche dall'ipotizzato parziale conglobamento della scala mobile;

d) il recupero delle anzianità reali di servizio per ciascun comparto di provenienza potrà costituire un ulteriore elemento di omogeneizzazione anche se la sua attuazione potrà essere dilazionata nel triennio secondo cadenze da concordare al tavolo del negoziato;

e) la struttura del salario dovrà diventare sempre più trasparente in modo da poterne governare l'evoluzione e le necessarie comparazioni nel complesso dei profili e posizioni funzionali dei due comparti.

Occorre distinguere con chiarezza nell'ambito della struttura del salario la massa addebitabile al «salario base» necessariamente collegato alla articolazione dei ruoli dei profili professionali e delle posizioni funzionali e quanto invece risulta ascrivibile a favore del dipendente a titolo di indennità addizionale.

Allineamento delle posizioni funzionali dei vari ruoli

È questione assai controversa in quanto viene animata da tutta una serie di sollecitazioni di sindacati rappresentanti singole categorie o interessi settoriali.

Il problema riguarda tutti gli operatori, ma l'allineamento per i livelli retributivi medio bassi non presenta difficoltà di rilievo, e dovrà essere risolto con la formulazione dei livelli retributivi e funzionali.

Per le funzioni dirigenziali vi sono fondamentalmente due tesi che si riassumono:

a) la ratio dello stato giuridico del personale (D.P.R. 761/79) sottende una sostanziale equivalenza dei vari profili professionali da cui si ricava un allineamento orizzontale delle varie posizioni funzionali.

Da questa concezione si ricava che allineando funzioni di supporto con funzioni essenziali bisognerà in qualche modo ricorrere per remunerare queste ultime a corpose indennità;

b) lo stato giuridico non impedisce sul piano della retribuzione di formulare tabelle separate per ruoli e per profili professionali e pertanto si dovrà costruire un sistema retributivo trasparente nella struttura del salario e nelle sue componenti allineando le posizioni funzionali di partenza del quadro dirigenziale.

Secondo questa tesi non tutti i profili professionali raggiungeranno la posizione apicale determinando una soluzione differenziata delle posizioni funzionali d'arrivo dei vari profili.

Come si è detto la questione rimane aperta al contributo del dibattito e all'andamento del negoziato.

Mobilità

Uno dei grossi nodi da sciogliere nei prossimi accordi in tema di organizzazione del lavoro è sicuramente quello della mobilità quale strumento necessario per una ridistribuzione del personale secondo le esigenze funzionali ed anche per rispondere alle esigenze personali dei singoli soggetti.

Accanto alla fissazione dei «criteri oggettivi» per i trasferimenti previsti dal D.P.R. 761/79 bisognerà anche affrontare — ad avviso dell'ANCI — la mobilità fra enti diversi ad esempio fra UU.SS.LL. e Comuni e viceversa laddove si riscontrino reciprocamente carenze ed eccedenze d'organico.

Ovviamente tale tipo di mobilità dovrà rispettare il principio che il trasferimento riguarda l'operatore ed il relativo posto d'organico.

Pertanto nel contesto della c.d. «mobilità fra enti diversi» bisognerà tenere debito conto della autonomia dell'ente in riferimento al potere di scelta degli operatori interessati eventualmente con strumenti selettivi.

Sul piano più generale bisognerà disciplinare con una normativa organica l'istituto della mobilità nei suoi aspetti volontari e — come ultima ratio — nei suoi aspetti obbligatori per garantire eventuali esigenze dei servizi senza ledere i diritti degli operatori.

Orario di lavoro - Turni - Organici

Il tema dell'orario e dei turni di lavoro rappresenta lo snodo obbligato del più generale problema dell'organizzazione del lavoro che si deve fare carico — come è doveroso — dei livelli di maggiore efficienza dei servizi e di una migliore utilizzaizone degli operatori.

Si scontrano due tendenze che colgono aspetti diversi del quadro sociale ed economico:

1) la tendenza alla riduzione dell'orario di lavoro per favorire i livelli occupazionali anche in risposta ad una domanda acuta di lavoro del mondo giovanile e femminile;

2) la tendenza al contenimento della spesa pubblica quale passaggio obbligato della lotta all'inflazione che ha portato ai noti provvedimenti legislativi di blocco degli organici e del regime autorizzatorio articolato per l'istituzione di nuovi posti e per la trasformazione dei posti vacanti e disponibili.

Questa linea a fronte della grave situazione economica del Paese tende a radicalizzarsi a mezzo del disegno di legge finanziario 1983 che al quinto

comma dell'art. 8 per gli enti locali, per il Servizio Sanitario Nazionale ed in generale per tutti i comparti del pubblico impiego prevede il divieto delle «procedure di assunzioni anche temporanee a qualsiasi livello, comprese quelle relative a vacanze organiche o comunque già programmate».

Si impone in ogni caso una omogeneizzazione dell'orario di lavoro all'interno dello stesso comparto e — con una eventuale possibile gradualità — fra il settore sanitario ed enti locali.

Questa omogeneizzazione si rende necessaria oltreché per evidenti ragioni equitative anche per ottenere un unico costo/ora per ogni livello funzionale e retributivo e per la stessa logica con la quale è costruito il disegno di legge quadro del pubblico impiego.

Vi è però il problema che l'organizzazione del lavoro, l'orario di lavoro e la sua distribuzione debbono correlarsi alle esigenze dell'utenza, debbono realizzare la piena utilizzazione e la massima produttività dei servizi e la riduzione della degenza media ospedaliera.

A questi fini il legislatore con la legge 526/82 prevede la riorganizzazione del lavoro nei laboratori di analisi cliniche e di radiologia anche attraverso l'introduzione di turni lavorativi.

Infine va posto in luce il rapporto inscindibile fra organizzazione del lavoro e pianta organica delle strutture.

Il regime vigente di blocco degli organici, i previsti criteri di indirizzo sugli organici da parte della programmazione sanitaria nazionale costituiscono altrettanti vincoli alla definizione di una pianta organica che consenta di strutturare i servizi in un quadro programmato che valorizzi l'insieme della professionalità degli operatori, consenta il raggiungimento degli obiettivi di riforma ed il godimento dei diritti dei lavoratori.

Part-time

L'accordo nazionale unico di lavoro del personale ospedaliero 24-6-1980 prevedeva in via sperimentale la possibilità di istituire negli organici per il personale non medico e non dirigenziale posti di ruolo part-time.

A parte le obiettive difficoltà incontrate in sede attuativa per la mancanza della specifica normativa il tema del part-time assume rilievo sia per problemi di ordine generale quali la lotta all'assenteismo, la difesa dei livelli di occupazione in particolare per la donna, ecc., sia per le esigenze funzionali dei servizi che potrebbero essere affrontate con una maggiore flessibilità strutturale dell'organico.

Naturalmente la possibilità di previsione di posti part-time dipende dall'esistenza di posti vacanti full-time nell'organico con la possibilità di reversibilità dell'operazione.

L'istituto del part-time si può sicuramente utilizzare per quell'insieme di posti cui si può fare risalire un'attività frazionabile fra più operatori, mentre devono escludersi i posti che presuppongono un'attività cui è connessa una responsabilità generale posta in capo ad un singolo soggetto.

**Relazioni sindacali
Contrattazione decentrata**

Si può sostenere che nei due comparti degli enti locali e della sanità si sono affermate relazioni sindacali molto intense che hanno prodotto un vasto confronto a tutti i livelli sull'organizzazione del lavoro, sugli inquadramenti, sulla formazione e aggiornamento professionale, sul controllo dell'applicazione delle norme contrattuali e legislative.

Questa situazione ha a volte prodotto tutta una serie di intese locali che spaziano sui più disparati istituti e che sono tra l'altro oggetto di attenzione da parte della Commisisone Ministeriale di inchiesta sul costo del personale che sta concludendo i propri lavori con l'invio della relazione finale alle Commissioni Sanità del Parlamento.

Si sente però sul piano generale l'esigenza di richiedere una omogeneizzazione del complesso dei diritti sindacali ed in particolare dei distacchi sindacali, dei permessi retribuiti, dei monti-ora per il diritto di assemblea del personale.

Questa esigenza non è sicuramente rivolta a comprimere il livello di rappresentanza dei lavoratori, ma a regolare la materia dando certezze giuridiche a tutti i soggetti delle relazioni sindacali.

In generale sul principio della contrattazione decentrata non si può che esprimere un orientamento favorevole stabilendo con chiarezza che essa debba essere limitata agli aspetti gestionali degli istituti espressamente delegati dalla normativa e dall'accordo unico con esclusione degli istituti di natura normo-economica.

Per un recupero della professionalità

Il processo di attuazione della riforma sanitaria impone un livello di professionalità elevato da parte degli operatori.

Ma vi è anche una domanda spontanea di aggiornamento e di formazione professionale che viene espressa proprio dagli operatori di ogni livello di responsabilità. Si pone pertanto un problema generale di recupero della professionalità che può tradursi in due direttrici che possono considerarsi complementari:

a) una linea contrattuale che tenda nel tempo alla valorizzazione della professionalità sia sul piano della quantificazione retributiva che sul piano della qualificazione della composizione dei livelli funzionali;

b) una iniziativa articolata e sistematica sul piano dell'aggiornamento e della formazione professionale.

Conclusione

Il quadro politico contrattuale disegnato è sicuramente complesso e richiede ancora tutta una serie di aggiustamenti che stanno avvenendo peraltro proprio in questi giorni.

Si può però affermare che la posizione di parte pubblica comincia a delinearsi anche sulla base di una attenta analisi delle piattaforme sindacali.

È iniziato un confronto ristretto a livello tecnico per l'esame delle compatibilità economiche e quindi si può registrare che è in atto uno sforzo se-

rio per avviare il negoziato sulla strada delle pur necessarie intese.

Vi sono però dei vincoli che tutte le parti contraenti debbono tenere presenti per il necessario realismo: la crisi economica del Paese, i parametri determinati dal Governo per il rientro dall'inflazione, gli effetti indotti fra i vari comparti del pubblico impiego;

Ma si deve sottolineare un elemento di fondo: non si tratta di un rinnovo contrattuale, ma di un atto essenziale per l'attuazione della riforma che deve concorrere a razionalizzare il servizio sanitario nazionale, pur senza compromettere la manovra economica del Tesoro.

Qualcuno purtroppo sostiene che non è invece tempo delle ristrutturazioni settoriali in quanto la crisi economica in atto metterebbe tutti con le spalle al muro.

Si tratta invece di affermare con i fatti che non si è alla ricerca di un contratto inflazionistico, ma che anzi si ipotizza una crescita di reddito governata che tenda a correggere l'attuale curva di distribuzione del reddito sulla base di una analisi rigorosa dei valori professionali.

È assolutamente urgente pertanto arrivare ad una soluzione politicamente praticabile che non segni un riflusso del processo riformatore, che consenta di superare le pregiudiziali economiche e che permetta anche di affrontare in profondità i temi della produttività e della organizzazione del lavoro.

All'interno pertanto delle grandezze macro-economiche del sistema, con il rispetto degli aspetti istituzionali dovuti alle scelte del Governo e del Parlamento si deve trovare in tempi tecnici possibili una soluzione negoziale per i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale che sono circa un sesto dell'intero settore del pubblico impiego.

Sistema informativo sanitario: documento della Commissione di coordinamento

Il Ministero della Sanità (Ufficio Centrale della Programmazione Sanitaria) ha reso noto un documento predisposto dalla Commissione di coordinamento del sistema informativo sanitario, costituita con decreto ministeriale del 16 novembre 1981, concernente le strutture organizzative del sistema informativo del Servizio Sanitario Nazionale.

Tale relazione costituisce strumento di indirizzo al fine di un maggiore coordinamento tra i diversi livelli di attività e tra gli enti del livello centrale nella attuale fase di dinamica trasformazione delle attività informative nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale.

L'organizzazione del sistema informativo si pone come momento necessario e propedeutico delle funzioni di gestione e di governo dei diversi livelli istituzionali ed organizzativi del Servizio sanitario nazionale e come condizione non rinunciabile per il corretto svolgersi del processo di programmazione e di controllo dello sviluppo del SSN e dell'impiego delle risorse assegnate.

In relazione a quanto disposto dall'art. 15 della legge 26 aprile 1982 n. 181, e a quanto richiesto dalla Commissione nel documento suddetto, la struttura centrale di coordinamento e di omologazione delle attività del sistema informativo sanitario viene identificata nell'Ufficio centrale della programmazione sanitaria, con il quale gli enti e le istituzioni (presidenti giunte regionali; assessori regionali; ANCI; UNCEM; Ministero del Bilancio; Ministero del Tesoro; Commissioni Sanità della Camera e del Senato; Istituzioni rappresentate nella Commissione di coordinamento del SIS) è necessario garantiscano la propria collaborazione.

In particolare l'Ufficio Centrale della Programmazione Sanitaria si è premurato di richiedere agli enti ed istituzioni menzionati la documentazione dettagliata (contenuto, strumenti, procedure e flussi informativi) relativa alla attività svolta su questa materia, prevedendo — per l'attivazione di nuove procedure informative inerenti il SIS — che gli enti stessi segnalino all'Ufficio nuovi bisogni informativi (specificando motivazioni, metodologie, strumenti, procedure informative e modalità di diffusione proposte) per un parere preventivo e per il raccordo del nuovo flusso all'interno del sistema strutturato di informazioni che costituiscono il SIS.

Pubblichiamo il documento della Commissione di coordinamento SIS.

Rapporti tra i livelli istituzionali del Servizio Nazionale e architetture del Sistema Informativo

La legge 833 di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale all'art. 58 prevede espressamente che debbano essere istituiti programmi di attività per la rilevazione e la gestione delle informazioni epidemiologiche, statistiche e finanziarie occorrenti per la programmazione sanitaria nazionale e regionale, e per la gestione dei servizi sanitari.

Il presente documento si propone di indicare gli elementi costitutivi del Sistema Informativo Sanitario, quali siano le sue funzioni e quale debba essere di conseguenza la sua architettura informativa complessiva.

Si ritengono pertinenti al Sistema Informativo Sanitario tutte le informazioni che possono avere rilevanza per il Servizio Sanitario Nazionale anche se non originate al suo interno.

Si rimanda ad ulteriori documenti di questa Commissione per la definizione dei contenuti specifici delle informazioni e per la individuazione delle caratteristiche degli strumenti informativi.

Si ricorda che un dato diventa informazione quando può orientare l'attività decisionale. L'informazione deve essere finalizzata a scopi specifici di analisi ed intervento e risultare affidabile e tempestiva.

In linea generale il Sistema Informativo Sanitario deve considerarsi una funzione del Servizio Sanitario Nazionale che rende possibile attraverso la programmazione (finanziare, sorvegliare, controllare, valutare e coordinare i programmi sanitari) un più efficace alternarsi e collegarsi della definizione degli obiettivi e della verifica dei risultati, sia a livello regionale che nazionale, ed una migliore utilizzazione delle risorse e dei servizi, ad ogni livello.

Il Sistema Informativo Sanitario, come il sistema informativo di qualsiasi sistema organizzativo, ha lo scopo di descrivere il sistema sanitario con la tempestività ed il dettaglio necessario e sufficiente a sostenere l'attività programmatoria, decisionale e gestionale ai vari livelli istituzionali.

Il Sistema Informativo Sanitario è rappresentato dall'insieme delle attività, delle strutture, delle metodologie e delle procedure dirette all'acquisizione, analisi, elaborazione, e diffusione delle informazioni nell'area di competenza necessarie:

— agli organi del servizio sanitario nazionale;

— ai pianificatori e ai programmatori di ogni livello;

— agli operatori sanitari di ogni categoria;

— agli educatori e formatori del personale sanitario;

— ai ricercatori sanitari;

— agli utenti esterni al settore sanitario:

- politici, amministrativi, pianificatori di altri settori;

- pubblico in genere;

ad ognuno come supporto ai rispettivi ruoli.

Il Sistema Informativo Sanitario assolve ai seguenti compiti:

— sorveglianza e controllo dello stato di salute della popolazione, dei relativi fattori di rischio e dei bisogni sanitari dei cittadini, sia mediante rilevazioni continuative a carattere generale o campionario, sia mediante rilevazioni ad hoc;

— monitoraggio e controllo delle attività che si svolgono nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale: dati sulle risorse (struttura, personale, costi) e dati sull'utilizzo dei servizi da parte dei cittadini anche in relazione alle diverse caratteristiche socio-economiche e territoriali e dati sui bisogni soggettivi espressi dagli utenti;

— valutazione sulla rispondenza delle attività agli scopi prefissati, ossia verifiche di efficacia (raggiungimento degli obiettivi di salute prefissati e di soddisfazione degli utenti) e di efficienza (buona organizzazione e contenimento dei costi);

— ricerca finalizzata ad approfondire la conoscenza dei fenomeni di interesse sanitario, al riconoscimento dei bisogni della popolazione e al continuo miglioramento degli interventi; ne consegue che il Sistema Informativo Sanitario non ha obiettivi propri, ma deve essere progettato e costruito rispetto alle esigenze ed all'architettura organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale

La legge 833 indica che l'architettura organizzativa del Servizio Sanitario Nazionale, e di conseguenza quella del Sistema Informativo Sanitario, si articola in quattro livelli:

1) nazionale;

2) regionale;

3) locale (Comuni e Unità sanitarie locali);

4) distrettuale.

I primi due livelli operano prevalentemente a fini di programmazione, gli altri due prevalentemente a fini gestionali.

Tali livelli, costituiscono i sottosistemi del Sistema Informativo Sanitario.

I quattro sottosistemi informativi sono tra di loro collegati da flussi informativi che, nel loro insieme, attraversano tutto il Sistema Informativo Sanitario, dal livello distrettuale e locale a quello regionale e centrale, e viceversa (si sottolinea l'importanza dei flussi di ritorno dal centro alla periferia).

A proposito di flussi, si richiama la distinzione tra struttura logica e struttura fisica dei dati in funzione dei meccanismi di accesso e dei supporti tecnologici su cui il Sistema Informativo è realizzato.

I livelli locali e di distretto costituiscono la base informativa su cui operano gli organismi delle Unità Sanitarie Locali per fini gestionali, decisionali e di analisi, e con adeguate aggregazioni e connotazioni (interpretazione e valutazione) delle informazioni, i livelli regionale e centrale.

Il livello regionale opera ai fini della programmazione sanitaria (anche con attività di verifica e controllo) su dati che provengono dal livello locale.

La Regione, quindi, produce e gestisce dati strutturati (aggregati e connotati) che invia al livello nazionale.

Il livello nazionale opera su tali dati ai fini della programmazione sanitaria nazionale, e sua verifica, ai fini di indirizzo e coordinamento e per la relazione sullo stato sanitario del Paese.

Il livello nazionale inoltre, nell'ambito del processo programmatorio, anche ai fini di controllo e valutazione, può utilizzare dati locali richiesti tramite le Regioni.

Il livello nazionale integra i dati provenienti dalle Regioni con quelli rilevati direttamente dai suoi Istituti (Istituto Superiore di Sanità e Istituto Superiore per la prevenzione e la Sicurezza del Lavoro), e con quelli di enti esterni al Servizio Sanitario Nazionale e con quelli di organismi internazionali.

A tal fine è opportuno che le rilevazioni degli enti nazionali siano articolate secondo i quattro livelli organizzativi del Servizio Sanitario Nazionale.

I flussi informativi tra i livelli istituzionali devono necessariamente trasportare informazioni trattate con metodologie concordate e per quanto possibile omogenee.

Tali metodologie dovranno riguardare sia la produzione, sia la gestione, sia la diffusione delle informazioni.

A livello locale si dovranno adottare, quindi, le metodologie per la produzione, gestione, diffusione dei dati, in parte autodecise, in parte concordate con la Regione per le esigenze informative ai fini della programmazione sanitaria regionale.

La Regione dovrà concordare queste metodologie e le modalità di applicazione sia con il livello locale che per quanto riguarda i dati per la programmazione nazionale con il livello centrale.

Il livello nazionale dovrà orientare e coordinare tutta la politica informativa sanitaria sia rispetto al sistema dei flussi informativi del Sistema Informativo Sanitario (ed alle relative metodologie di trattamento), sia rispetto ai flussi informativi di altri enti e organizzazioni nazionali e internazionali.

Le Relazioni sullo stato di salute ad ogni livello, ogni anno sono prodotte utilizzando le informazioni fornite dal Sistema Informativo Sanitario ed evidenziano i bisogni informativi per le successive relazioni.

Le informazioni di esercizio sono normalmente sistematicamente archiviate nelle sedi operative che svolgono le attività cui tali informazioni si riferiscono e dove vengono generate.

Gli organismi periferici forniranno tutte le informazioni utili per la valutazione della qualità dei dati e per la loro interpretazione.

I dati devono essere oggetto di un processo di valutazione da parte dell'operatore della sede di rilevazione.

La ricomposizione e sintesi delle informazioni individuali nominative sullo stato di salute di ciascun cittadino e sugli interventi svolti nei suoi confronti deve avvenire a cura del livello di distretto di base. La ricomposizione a livello sopradistrettuale può avvenire solo per scopi di ricerca scientifica; il sistema informativo sanitario dovrà garantire la riservatezza dei dati nominativi individuali.

Il trasferimento delle informazioni ai fini della programmazione dalla periferia al centro tra i vari livelli del Servizio Sanitario Nazionale avviene secondo processi di progressiva aggregazione e connotazione.

Il trasferimento delle informazioni ai livelli funzionalmente centrali avviene preferibilmente su supporto magnetico, dopo controllo di qualità e correzione degli eventuali errori.

Ciascun livello organizzativo dovrà garantire il trasferimento ai livelli funzionalmente centrali delle informazioni secondo le modalità di aggregazione che gli vengono richieste.

Ciascun livello centrale dovrà formulare richieste di trasmissione di informazioni, in relazione alle esigenze informative connesse con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nell'ambito del servizio sanitario nazionale, indicando le modalità di aggregazione ed il tipo di connotazione richiesto.

La trasmissione di dati individuali sarà riservata ai casi motivati da esigenze specifiche di analisi e di intervento, e riguarderà soltanto un nucleo essenziale di variabili rilevate e codificate in modo omogeneo.

A regime, per le esigenze connesse con la gestione dell'accordo collettivo nazionale per la medicina generale e pediatrica (scelta e revoca del medico di fiducia), l'elenco degli assistiti di cui all'art. 19 della legge 833, sarà costituito da una articolazione delle anagrafi comunali e comunque non dovrà contenere dati sanitari. A tale scopo è da auspicarsi un processo di meccanizzazione progressiva delle anagrafi comunali che contempli le esigenze degli assistibili non residenti.

Si suggerisce fin d'ora di introdurre su tutti i documenti del Servizio Sanitario Nazionale che si riferiscano ad individui un codice individuale sanitario, che permetta la individuazione univoca di ogni cittadino.

All'interno del sistema informativo sanitario si deve:

— definire la sede dove si mantiene aggiornata ogni classe di dati di base;

— evitare la duplicazione dei flussi;

— garantire la massima diffusione delle informazioni.

Struttura di coordinamento e di omologazione del Sistema informativo sanitario

A regime, in relazione alle funzioni di legislazione, programmazione e indirizzo, dovrà essere identificata una struttura che svolga le funzioni di coordinamento delle esigenze informative dei soggetti istituzionali del livello nazionale del Servizio Sanitario Nazionale e di omologazione di tutte le richieste di informazioni verso il livello regionale.

Analogamente ciascuna Regione, anche in relazione alle funzioni attribuite ai sensi dell'art. 58 della legge 833, dovrà identificare una propria struttura che svolga funzioni sia di raccordo con il livello centrale del sistema informativo e di coordinamento delle esigenze informative della Regione nell'ambito del servizio sanitario nazionale, che di omologazione di tutte le richieste di informazione verso i livelli locali.

Energia idroelettrica: la crisi energetica fa riscoprire le piccole centrali

Un convegno, tenutosi a Sirmione ad iniziativa della Federazione nazionale aziende elettriche municipalizzate, col patrocinio dell'UNCEM, sul tema «Le fonti energetiche rinnovabili ed il ruolo degli enti locali» ha dato motivo di sostenere, a Danilo Andreoli, Presidente della Federelettrica, nella sua relazione introduttiva che «Il petrolio italiano è nell'energia elettrica ricavabile dai corsi d'acqua minori che si devono incentivare e sfruttare, tenendo conto delle esigenze di compatibilità fra usi agricoli e industriali».

Un primo dato è emerso, con un interrogativo, causa la crisi energetica: è possibile recuperare le piccole centrali idroelettriche smobilitate nel '62 dopo la nazionalizzazione e la nascita dell'ENEL ed eventualmente un rilancio del sistema idrico di produzione?

Il monopolio dell'ENEL esclude gli impianti non superiori ai 3000 Kilowatt; la produzione odierna di energia idroelettrica rappresenta solo il 25% di quella totale, situata intorno a 180 miliardi di Kwh/anno, inferiore alle richieste e alla capacità produttiva nazionale.

Le aziende municipalizzate producono 4 miliardi di Kwh di origine idroelettrica di cui 3,5 nel Nord Italia, 335 milioni nel Centro, 188 milioni in Abruzzo e 52 milioni in Sardegna. Il divario, a favore del termoelettrico, ha segnato una massima dipendenza verso il prodotto petrolifero.

Il Presidente dell'ENEL, Francesco Corbellini, ha detto che «*parlare di idroelettricità è una questione morale; in un momento così drammatico per la nostra economia non possiamo lasciare immobilizzata nessuna risorsa del Paese*». Da qui la volontà dell'ENEL nel rimettere in funzione una cinquantina di centrali delle 431 di sua proprietà e recentemente censite ed inutilizzate.

Aumento della produzione, con la scelta nucleare che permette di produrre un miliardo di Kwh contro i 320 milioni di una centrale termoelettrica con costi certamente inferiori e la riduzione della dipendenza energetica con la valorizzazione di riserve interne sono, a giudizio di Corbellini, i due obiettivi da perseguire nella situazione attuale di crisi.

L'energia idroelettrica ha quindi ancora un futuro? Le risposte sembrano tutte positive: anzitutto la rinnovata collaborazione tra ENEL e aziende municipalizzate permette una ricerca di lavoro sui progetti concreti. Sono state sperimentate in Piemonte piccole centrali in grado di produrre elettricità partendo da un minimo di 50 watt con un salto idrico di soli 6 metri.

La produzione industriale italiana ha però bisogno di standardizzazioni degli impianti, in modo da garantire interventi modulari: le provvidenze di legge ci sono, la 308/82 sui risparmi energetici, e provvidenze comunitarie già programmate e disponibili.

Su questa strada occorre marciare; l'interesse è vivo come sta a dimostrare il progetto presentato dall'azienda di Verona ed illustrato dal Presidente Giuseppe Canteri, frutto della collaborazione di enti locali veneti.

M. Ch.



Piccola centralina a servizio di un alpeggio nella Comunità montana Bassa Valle di Susa e Val Cenischia
(Foto: «Il Segno» - Torino)

Il rogito dei contratti nelle Comunità montane

Un chiarimento interpretativo del Ministero dell'Interno

Ugo Giarletta

Le funzioni del Segretario della Comunità montana, anche se nella prassi vanno ormai acquistando una compiuta definizione, sono determinate, nella vigente legislazione, in modo affatto frammentario ed impreciso. Una riprova è offerta dalla contrastata e non uniforme applicazione della normativa in materia di rogito dei contratti, prevista dall'articolo 8 della legge 23-3-1981, n. 93.

L'attribuzione ai Segretari delle Comunità, in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale, della facoltà di rogare, nell'esclusivo interesse dell'Ente, gli atti e i contratti di cui all'art. 87 del T.U. della Legge comunale e provinciale 3-3-1934, n. 383 avrebbe dovuto comportare l'ovvia conseguenza dell'estensione analogica di tutto il complesso di norme previste in materia, diritti di segreteria compresi, per i Comuni e le Province.

Tuttavia, non altrettanto pacifica che «*l'abilitazione al rogito*» è risultata l'estensione della normativa nella parte che concerne la riscossione e il riparto dei diritti di Segreteria, dovuti in conseguenza della prestazione resa dal funzionario.

Qualche organo di controllo ha infatti variamente eccepito contestando la deliberata estensione analogica del complesso della normativa prevista in materia di diritti di segreteria dagli articoli 40 e segg. della legge 8-6-1962, n. 604, e successive modificazioni e, conseguentemente, ha ritenuto l'illegittimità dell'attribuzione in favore dei Segretari delle Comunità della quota dei diritti riscossi, ripartita secondo i criteri che la Legge dispone in favore dei Segretari comunali e provinciali.

Sembra, a tale eccezione, di poter senza meno obiettare che l'abilitazione al rogito, attribuita ai Segretari delle Comunità montane (in possesso di particolari requisiti) in forza dell'art. 8 della legge n. 93/81, costituisce un riconoscimento mai in precedenza esteso legislativamente a funzionari di enti territoriali ed istituzionali (1) e arreca un vantaggio diretto ed immediato che la Comunità consegue per effetto di una particolare prestazione del funzionario al quale non può, di conseguenza, essere negata «*una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro*», così come prevede l'art. 36 della Carta Costituzionale.

L'assunto viene avvalorato dalla considerazione che le quote dei diritti di segreteria, attribuite ai Segretari comunali e provinciali, costituiscono parte integrante dello stipendio del funzionario titolare della segreteria e vanno perciò corrisposte nella percentuale prevista, in relazione alla qualifica rivestita, unitamente agli stipendi arretrati in caso di annullamento di un provvedimento di risoluzione del rapporto di impiego (2).

Che se poi, da parte della Comunità, si istituiscono e si esigono i diritti di segreteria (3), provvedimento al quale gli enti non possono sottrarsi se la «*prestazione*» del segretario viene resa, non può non seguire a carico del terzo contraente la corresponsione del diritto, oltre tutto sensibilmente meno oneroso rispetto all'onorario notarile, ove si ricorresse al ministero di tale professionista.

Ma se, nell'ipotesi surriferita, non si attribuisse «*una retribuzione*» per la prestazione resa dal segretario, non pare potersi escludere nei confronti dell'ente il verificarsi dell'arricchimento senza causa, di cui all'articolo 2041 del C. C.

Gli assunti fin qui esposti hanno trovato conferma, chiara ed autorevole, nel parere espresso dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dell'Amministrazione Civile che così testualmente si è espresso (4):

«*I segretari delle Comunità montane sono abilitati (art. 8 della legge 23 marzo 1981, n. 93) a rogare i contratti, di cui all'art. 87 del T.U.L.C.P. del 1934, delle Comunità stesse, sempreché siano in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso di segretario comunale, vale a dire di una delle tre lauree indicate dall'art. 1 del D.P.R. 23-6-1972, n. 749, ovvero di altra laurea dichiarata per legge equipollente ad una delle predette.*

Relativamente ai contratti rogati dal segretario, le Comunità montane sono legittimate a riscuotere i diritti di segreteria di cui all'art. 40 della legge 8-6-1962, con obbligo, a norma del penultimo comma dell'art. 26 del D.L. 22-12-1981, n. 786, convertito in legge 26-2-1982, n. 51, di versare il 10% del relativo provento al Fondo (di cui all'art. 42 della legge n. 604 citata) gestito da questo Ministero.

Fino al 31-12-1981, la quota da versare al Fondo, è, com'è noto, pari al 30% del provento (2° comma della legge 15-11-1973, n. 734)».

---

(1) La facoltà di rogito venne negata ai Segretari delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, anche se in possesso della qualifica di Segretario comunale. (C.S. Sez. V, 24-6-1947, n. 257, in *Rivista di diritto pubblico*; 1947, II - pag. 43).

(2) Cons. di Stato, Sez. I, 26-6-1951, n. 936 in Mass. compl. giuris. C.S. 1932/61, p. 3993 - vol. II.

(3) Diritti *obbligatori* per i Comuni a' sensi dell'art. 40 della Legge 8-6-1962, n. 604, modificato per effetto dell'art. 30 della Legge 15-11-1973, n. 734, e dell'art. 25 del D.L. 22-12-1981, n. 786 - convertito nella Legge 26-2-1982, n. 51. Lo stesso articolo *autorizza* le Province ad esigere i medesimi diritti.

(4) Parere 7-6-1982 in *Rapporti tra Stato ed Enti locali - Collaborazione e scambio di informazioni*. Quaderno n. 10.

Il parere ministeriale ci consente di dedurre che:

a) quale corrispettivo della prestazione del segretario, le Comunità sono legittimate a riscuotere i diritti di segreteria secondo la tariffa e le modalità fissate dalla legge per i Comuni;

b) l'obbligo di versare il 10% del relativo provento allo speciale fondo gestito dal Ministero dell'Interno presuppone il «*riparto*» e quindi l'attribuzione della quota di legge in favore del segretario rogante;

c) anche i segretari delle Comunità montane, la cui prestazione concorre ad alimentare finanziariamente la dotazione del fondo ministeriale, devono essere ammessi a godere dei benefici erogati dal fondo stesso.

Il chiarimento ministeriale dovrebbe rimuovere le perplessità che hanno determinato la non uniforme interpretazione e applicazione dell'art. 8 della legge n. 93/81.

Tuttavia sarà opportuno che una interpretazione autentica avvenga in sede legislativa in accoglimento anche della proposta che l'Associazione nazionale dei Segretari delle Comunità montane ha formulato alla Presidenza nazionale dell'UNCEM, sempre attenta alla tutela delle prerogative delle Comunità.

Le Comunità montane torinesi alla Fiera d'Inverno 1982

Un'iniziativa degli Assessorati all'Agricoltura e alla Montagna della Provincia di Torino

Nei giorni immediatamente precedenti il Natale da due anni si svolge a Torino una manifestazione che ha un grandissimo successo di pubblico: si tratta della Fiera d'Inverno, organizzata dalla Promark (Società formata da Enti pubblici per la promozione dei prodotti piemontesi) all'insegna del classico regalo di Natale.

Quest'anno in modo particolare si proponevano idee nuove per un regalo diverso e genuino, e la Provincia di Torino ha voluto essere presente con un'azione promozionale nei confronti delle Cooperative agricole e delle Comunità montane.

In uno stand di oltre 600 mq. sono stati presentati ai cittadini torinesi i prodotti della viticoltura provinciale e quelli delle Comunità montane.

Ad ognuna delle 13 Comunità montane torinesi è stato messo a disposizione uno stand di una trentina di metri quadri, all'interno del quale ogni Comunità ha presentato prodotti agricoli, artigianali, artistici, che hanno suscitato vivissimo interesse nei visitatori.

Lo stand della Provincia comprendeva anche una sala di proiezioni in cui erano proiettati di continuo spettacoli in «Multivision» sui vini provinciali e sulla montagna torinese, per maggiormente diffonderne la conoscenza, soprattutto nei suoi aspetti meno noti.

L'idea è risultata felice, poiché alla immagine spettacolare della proiezione in «Multivision» si accompagnavano a pochi metri di distanza i prodotti dell'agricoltura e dell'artigianato locali.

Il meccanismo dell'iniziativa, che ha incontrato per il secondo anno consecutivo notevoli consensi, è semplice: la Provincia, nel quadro della sua attività promozionale in favore dell'economia agricola, artigianale e montana ha acquistato lo spazio e ha allestito le strutture generali dello stand nel suo insieme; ciascuna Comunità si è assunta l'onere della gestione del settore ad essa riservato.

Così spiegano l'iniziativa della Provincia i promotori, cioè l'Assessore alla Montagna Ivan Grotto e l'Assessore all'Agricoltura e alle attività economiche Luciano Rossi: «*La montagna torinese si estende per oltre metà del territorio provinciale e interessa, su 315, ben 147 Comuni raggruppati in 13 Comunità montane.*

Si tratta di un vasto territorio che



Gli assessori provinciali Rossi e Grotto osservano un artigiano al lavoro alla Fiera d'Inverno 1982

cinge a semicerchio la pianura torinese e del quale non tutti conoscono la realtà umana e quella economico-produttiva: lo Stand, realizzato in collaborazione con le Comunità montane ed alcune cooperative, intende proprio contribuire a tale conoscenza, a fianco degli altri interventi che quotidianamente la Provincia compie per rivitalizzare economicamente e socialmente un territorio per troppo tempo abbandonato a se stesso.

Accanto ai prodotti che vengono presentati e che sono quelli classici dell'agricoltura, dell'allevamento e dell'artigianato montani, abbiamo voluto quest'anno aggiungere anche quelli della viticoltura torinese che, nei suoi aspetti collinari e montani, è di tutto rilievo anche se meno famosa di quella di altre province piemontesi.

Sono alcune cooperative vitivinicole a presentare al pubblico torinese vini famosi, a denominazione di origine controllata, ed anche vini meno noti, ma ricchi di storia e di genuinità.

Su questo ed altri temi, grazie agli spettacoli audiovisivi che lo stand ospita, gli Assessorati alla Montagna e all'Agricoltura si augurano di riuscire a far meglio conoscere ai cittadini una realtà così interessante e multiforme come quella del mondo montano provinciale e dei suoi prodotti.

Spesso la soluzione di molti problemi dipende da una maglior conoscenza della realtà da parte dell'opinione pubblica: la Provincia di Torino intende anche dare un contributo in tal senso, per un reale e indispensabile avvicinamento tra città e montagna».

Lo Stand ospitava inoltre alcuni lavori artigianali eseguiti dagli utenti dei servizi provinciali per handicappati; anche questo settore ha fatto registrare un notevole afflusso di pubblico e destato molto interesse.

Così come ha attirato i visitatori lo spazio riservato nello Stand al Comitato «Viverbe» di Pancalieri per il settore piante aromatiche e medicinali.

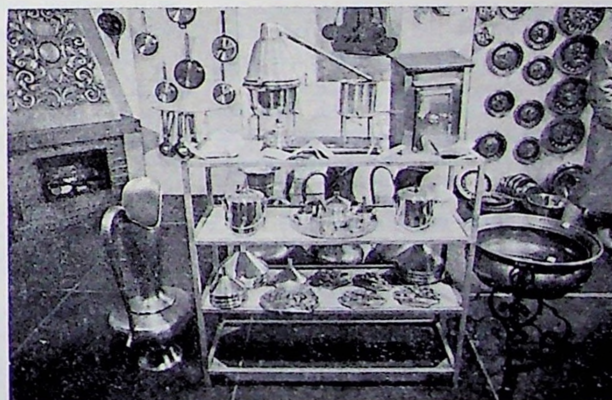
Molti i torinesi che hanno acquistato un dono «montano» per parenti ed amici, dai prodotti tipici alimentari delle Comunità montane della Val Pellice, delle Valli Chisone e Germanasca, del Pinerolese, della Val Sangone e della Val Chiusella (ortaggi, formaggi, marmellate, funghi, piccoli frutti, dolci tipici, ecc.), ai lavori artigianali e artistici in legno (Valli di Lanzo), in rame (Valli Orco e Soana, Alto Canavese), in cuoio (Valle Sacra), in ferro e lana (Valle di Susa).

Per tanti, si è trattato del primo impatto con la realtà della Comunità montana: i giovani della Cooperativa Valli Chisone e Germanasca hanno anche improvvisato interviste ai visitatori, con domande semplici (*«sapete cos'è una Comunità montana?»*, ecc.), schedando le risposte.

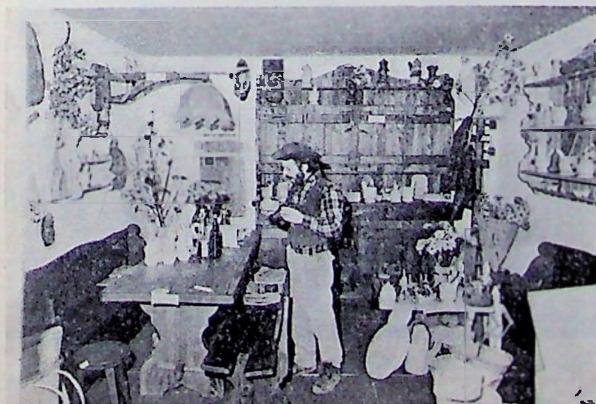
Sarà interessante trovare il tempo di consultare i dati ricavati: potrebbero far riflettere.

f. b.





Un angolo dello Stand della Provincia, il rame lavorato del Canavese, il legno delle Valli di Lanzo e i prodotti delle Valli Chisone e Germanasca *(Foto Handicraft, Ciriè)*





La politica per la montagna: Grecia e Spagna

Giuseppe Piazzoni

Sul n. 10/1982 abbiamo pubblicato una sintesi della relazione del Segretario generale dell'UNCEM alla XVII Conferenza dei Poteri locali di Strasburgo sullo sviluppo delle regioni agricole, rurali e montane.

La relazione comprendeva alcune «schede» illustrative della situazione nei vari paesi europei. Sul n. 12/1982 abbiamo pubblicato quella relativa alla Francia; ora proseguiamo con quelle dedicate a Grecia e Spagna.

GRECIA

Geografia

La Grecia è un paese di circa 9 milioni di abitanti su una superficie di ettari 13.198.980. Il 58% della superficie totale della Grecia è montana e accoglie il 18% della popolazione. L'asse montano del paese, dal nord al sud, ricopre le regioni più montane dell'Epiro, della Macedonia centrale e occidentale, la parte occidentale della Tessaglia, la Grecia centrale e il Peloponneso centrale e meridionale. Inoltre, vi sono delle regioni montane nella Macedonia orientale, in Tracia, in Eubea e nella maggior parte delle isole del mare Egeo.

Le regioni montane della Grecia sono caratterizzate dalla difficoltà di accesso, elevate altitudini e forti pendenze, un suolo povero, risorse idrauliche limitate o stagionali e brevi periodi di coltivazione. Solo il 16,6% delle regioni montane della Grecia sono coltivate. Il 30% è coperto da foreste e circa il 47% è a pascolo, di cui una gran parte di qualità mediocre.

Popolazione

Nel corso del decennio 1961-1971 la Grecia, come gli altri paesi del Mediterraneo, ha conosciuto un regresso della popolazione rurale e un'ondata di urbanizzazione, soprattutto nella regione di Atene e, in modo minore, a Salonicco. Le regioni montane sono state maggiormente toccate in confronto alle altre zone rurali: esse hanno perduto circa il 20% della popolazione, in maggior parte giovani, nel corso di questo periodo, contro il 16% delle altre regioni rurali.

La densità demografica è molto bassa nelle regioni montane. La media di un comune di montagna nel 1971 era di 485 abitanti e da allora può ancora essere diminuita (l'ultimo censimento in Grecia è del 1971).



Osservando la configurazione generale dei comuni in questo paese, si constata che il 56% ha meno di 200 abitanti e la media è di 80 abitanti. 370 collettività non sono servite da alcuna strada e circa 1000 di loro non hanno elettricità. Benché queste cifre si riferiscano all'insieme del paese, quando si esaminano più da vicino ci si accorge che descrivono le condizioni degli abitati di montagna (Servizio statistico nazionale; censimento degli abitati al 1971).

Struttura dell'economia e della produzione

Durante gli ultimi quindici anni la popolazione impiegata in agricoltura è diminuita di un milione di persone circa e nel 1977 solo il 28% della popolazione attiva lavorava in agricoltura. Tuttavia, nelle regioni montane della Grecia, è il settore primario che predomina. L'agricoltura è caratterizzata da uno scarso rendimento, da una meccanizzazione praticamente inesistente e da piccole aziende. Nel corso degli ultimi 15 anni una parte dei suoli coltivabili, già limitati, è stata abbandonata.

Una attività importante delle regioni montane è l'allevamento di piccoli animali (essenzialmente montoni e capre), attività in rapporto alle risorse naturali di queste regioni che rappresentano più del 50% dei pascoli del paese e il 65% delle foreste (stima del Servizio statistico nazionale). Sfortunatamente la maggior parte degli allevamenti non è di buona qualità.

Altra attività importante delle regioni montane è la pesca dato che un buon numero di comuni montani si trova sulle isole e nelle regioni costiere.

Oltre alle attività del settore primario, alcune regioni montane hanno avviato piccole industrie e artigianato. Vivono anche di turismo e di commercio (Rapporto del Ministero dell'Agricoltura su «Le politiche di valorizzazione delle regioni montane», 1978).

Alcuni comuni montani delle isole vivono del turismo stagionale. Da esso dipendono quindi le altre attività. Non è raro che la popolazione di un'isola raddoppi o triplichi durante i mesi estivi, i nativi vi ritornano per dirigere le aziende turistiche stagionali per riprendere, ad autunno inoltrato, la via verso i centri urbani. Questo tipo di attività tende a danneggiare l'ambiente naturale e a lungo termine non favorisce lo sviluppo socio-economico del luogo.

A dispetto delle difficili condizioni incontrate nel settore primario, la maggior parte delle regioni montane è tributaria dell'agricoltura, dominio primordiale dell'attività economica.

Il prodotto agricolo lordo delle regioni montane rappresenta il 22% del totale ma proviene dal 58% dei terreni.



Le «Meteore» nei monti della Tessaglia



Infrastrutture e servizi sociali

Le infrastrutture e i servizi sociali sono decisamente carenti negli abitati montani della Grecia. Nel corso dell'inchiesta del 1971 sugli abitati non urbani, le collettività mancanti di collegamenti stradali, di accesso con trasporti pubblici, di adduzione d'acqua, di fogne e di elettricità erano generalmente le montagne. Queste collettività soffrono anche di mancanza di scuole, di cure mediche e di alloggi.

Problemi delle regioni montane della Grecia

Le regioni montane della Grecia riflettono tutti i problemi contro cui si scontrano le regioni rurali greche. La loro situazione è aggravata da condizioni climatiche e agricole sfavorevoli, dalla povertà delle risorse naturali e dall'isolamento. Quando il turismo si sviluppa in un simile contesto, vi è tendenza ad aggravare l'ambiente naturale, a turbare l'equilibrio ecologico e a creare delle disparità tra i valori tradizionali e quelli basati sull'economia.

Politiche e provvedimenti

Non vi è una politica speciale per le regioni montane della Grecia. Esse dipendono da programmi di assetto regionale che comportano essenzialmente lavori pubblici di scarsa ampiezza finanziati dal governo centrale. Vi è anche una pianificazione centralizzata sotto forma di piani quinquennali di sviluppo, elaborati dal KEPE (Centro di pianificazione economica della Grecia) che non sembrano avere alcun rapporto con le azioni reali. Il Ministero dell'Agricoltura elabora anch'esso

alcuni programmi per l'agricoltura di montagna.

In questi ultimi tempi il governo sta preparando una legislazione speciale che prevede forti incoraggiamenti per i comuni di montagna. Il problema è anche studiato in modo globale con l'aiuto della CEE. Tuttavia, fino ad oggi non ha portato a nessun risultato concreto.

SPAGNA

Geografia

La parte più importante della penisola iberica comprende un altopiano, la «Meseta», la cui altezza media è di 600-700 m. Le catene montane più alte sono i Pirenei a nord-est e le catene Betiche a sud, il cui punto culminante si trova nella Sierra Nevada che supera i 3500 m.

La «Meseta» è interrotta da molti piccoli massicci montani verso est-ovest. Comprendono i monti Cantabrici a nord e la Sierra Morena a sud. Verso il centro dell'altopiano, le Sierre centrali lo dividono in un bacino meridionale dove scorrono il Tago e il Guadiana, e un bacino settentrionale bagnato dal Duero e dai suoi affluenti.

A nord-est l'altopiano si innalza verso i monti iberici dopo i quali vi è il grande bacino della vallata dell'Ebro. Al sud la Sierra Morena discende ripidamente verso il grande bacino del Guadalquivir in Andalusia.

Lungo la costa, le regioni più elevate sono generalmente strette, ad eccezione delle pianure di Valenza e del Murcie sulla costa orientale e alla foce del Guadalquivir sul Golfo di Cadice. Le spiagge mediterranee della Spagna sono per lo più segnate da gole e baie.

Popolazione

Il fenomeno dell'esodo dai centri montani della Spagna verso le città e all'estero è cominciato in particolar modo negli anni 50 ma si è accentuato dopo il 1960.

Il motivo essenziale di questa tendenza demografica è stato una politica governativa basata sullo sviluppo industriale insieme ad una trascuratezza totale dell'agricoltura e della produzione del bestiame. Quest'ultimo fattore ha avuto un effetto decisivo sulle regioni montane. A causa del rigore del clima, della topografia e delle deficienze infrastrutturali la produzione del settore primario non è stata redditizia.

Un fattore secondario è stata l'insufficienza delle comunicazioni con i centri urbani e la mancanza di impianti sanitari, educativi e commerciali nei comuni montani.

Frenare l'emorragia della popolazione esige quindi che si rivitalizzi l'economia locale e che si migliorino sensibilmente le condizioni di vita.

Struttura dell'economia e della produzione

Gli abitati montani della Spagna possono raggrupparsi in due grandi categorie: le regioni tradizionalmente ricche come la cornice dei monti cantabrici e quelle dalle magre risorse, che hanno subito la maggiore perdita di popolazione.

Alcune di queste località hanno conosciuto il massimo sviluppo prima della rivoluzione industriale grazie alla silvicoltura e all'allevamento. Altre regioni, specializzate all'inizio del secolo in alcune industrie estrattive — come la Sierra de Avacena nella provincia di Huelva — hanno avuto uno sviluppo limitato a causa della povertà dell'ambiente.

La maggior parte di queste collettività ha conservato l'attività economica di una volta ma ad un livello molto ridotto a causa della scarsa mano d'opera e di una commercializzazione inadatta alle produzioni; in alcuni casi le risorse locali come l'agricoltura, l'industria derivata (formaggio, prodotti a base di carne, ecc.), l'allevamento, sono stati semplicemente abbandonati. In alcuni casi particolari questo dipende dal rimboschimento, assicurato dallo Stato, che ha comportato una riduzione dei pascoli.

Molte collettività montane che hanno conservato la popolazione hanno caratteristiche comuni:

— una economia diversificata basata su una agricoltura per uso alimentare e sull'allevamento;

— la vicinanza dei centri urbani che assicurano ad una parte della popolazione un impiego stagionale nell'industria per arrotondare i redditi familiari;

— l'esistenza di adeguati servizi sociali.

Lo sviluppo del turismo ha due forme: le stazioni sportive invernali (nei Pirenei e nella Sierra Nevada), o la costruzione intensiva di residenze secondarie (specie nelle Sierre di Navacerrada e del Guadarrama).

In casi molto rari (specie a Jaca e nei Pirenei aragonesi) lo sviluppo del turismo giova alla popolazione locale perché l'impiego e il reddito aumentano, per cui la popolazione potrà restare e gli abitati miglioreranno. Di solito, lo sviluppo del turismo ha dato luogo ad attività e installazioni indipendenti che non sono in rapporto con le collettività esistenti; in numerosi casi le installazioni turistiche si sono anche rivelate in contrasto agli abitati esistenti, da un punto di vista commer-



ciale e a causa dell'importazione di forme architettoniche totalmente estranee e all'utilizzo eccessivo (e all'abuso) dell'ambiente naturale.

Infrastrutture e servizi sociali

La qualità delle infrastrutture tecniche e dei servizi sociali disponibili varia sensibilmente da una regione all'altra. In modo generale, tuttavia, la situazione delle regioni montane è peggiore di quella delle altre regioni rurali e molto al di sotto dei livelli accettabili.

Problemi delle regioni montane della Spagna

Le attività turistiche sotto forma di residenze secondarie hanno fatto nascere i seguenti problemi nelle regioni montane della Spagna:

— cambiamento del carattere urbano e architettonico dei centri abitati tradizionali;

— forte aumento dei prezzi immobiliari;

— incompatibilità con la base economica locale (agricoltura, allevamento, silvicoltura) che ha portato ad una degradazione di tali attività e ad un abbassamento del reddito;

— effetti disastrosi sull'ambiente dei grandi impianti turistici e all'abbattimento di grandi zone forestali per l'abitazione, in particolare cambiamento totale del carattere del paesaggio, distruzione dell'ecosistema iniziale e grave inquinamento dell'acqua, dell'aria, ecc.

Un altro grave problema è dato dal fatto che si sostituiscano gli alberi autoctoni delle foreste con nuove specie importate che portano degli squilibri nell'ecosistema. Questa politica negativa è stata applicata per avvantaggiare gli interessi di alcune industrie produttrici di legname industriale.

Questi fattori, che si aggiungono all'abbandono della coltivazione e dell'allevamento a seguito dell'esodo demografico, innescano, specie lungo la costa mediterranea, gravi fenomeni di erosione e di desertificazione di cui non si conoscono le conseguenze future.

Politiche e provvedimenti

In Spagna non ci si preoccupa di eliminare le ingiustizie nelle regioni montane per assicurare il loro sviluppo armonico.

La Spagna conosce un sistema di pianificazione molto a gerarchie, con il piano nazionale, i piani direttivi territoriali di coordinamento seguiti da piani generali e speciali e da norme di pianificazione. La realizzazione di questo sistema porta a risultati modesti; non vi è la elasticità necessaria per far fronte ai vari problemi delle regioni montane.

Tali misure appaiono ancora più limitate se si esaminano nel contesto economico attuale (scarsità di fondi dello Stato) e nell'ottica delle realtà politiche (tendenza ad una maggiore autonomia).

Ciononostante, il problema delle regioni montane è stato recentemente affrontato dal Parlamento spagnolo approvando il 30 giugno 1982 la legge n. 25/82 dell'agricoltura di montagna.

Come indica il titolo, la legge dell'agricoltura di montagna è a carattere settoriale perché contempla un solo aspetto dei problemi che riguardano la montagna spagnola: l'agricoltura.

I principali punti di questa legge sono:

a) Sono considerate zone agricole montane quelle il cui 80% è sopra i 1000 metri di altezza, quelle la cui pendenza supera il 10% o che hanno uno scarto di 400 metri tra i due limiti estremi della superficie agricola, e quelle che — in prevalenza agricole pur con una altezza e una pendenza che non raggiungono i valori indicati — si trovano in circostanze eccezionali che limitano la loro produzione agraria e le rendono simili alle prime.

b) L'applicazione della legge sarà compiuta tramite programmi di assetto e di promozione di risorse agricole di montagna che comprendano almeno i seguenti provvedimenti:

— difesa, conservazione e restauro dell'ambiente fisico e del paesaggio e in particolare degli spazi naturali protetti;

— la qualifica dei terreni secondo la vocazione, l'uso, la destinazione;

— la difesa delle attività agricole, forestali e di allevamento;

— la conservazione dei suoli agricoli e forestali;

— la protezione della flora, della fauna, delle formazioni rocciose e delle acque;

— la sistemazione tecnica dei pascoli permanenti;

— il mantenimento e l'ampliamento delle zone boscate;

— la determinazione dei lavori di interesse generale per migliorare le attività agricole, forestali o d'allevamento;

— l'incoraggiamento dell'allevamento;

— l'incitamento alle denominazioni d'origine per i prodotti di grande qualità delle zone montane;

— incoraggiare l'irrigazione di nuovi terreni;

— stimolare le cooperative;

— incoraggiare attività turistiche e del tempo libero;

— la protezione dell'alloggio e dell'architettura rurale;



La Sierra Nevada vista dall'Alhambra di Granada

— la determinazione dei bisogni di formazione professionale e di insegnamento agricolo per le attività di montagna;

— il coordinamento affinché le future costruzioni, i centri turistici o del tempo libero e i lavori di infrastrutture, specie le comunicazioni, in armonia con il paesaggio e l'uso del suolo, non nuocciano all'ambiente naturale e rendano possibile la protezione dei modelli tradizionali di architettura rurale;

— gli strumenti di cooperazione tra i vari ministeri e gli organismi territoriali per l'esecuzione dei lavori infrastrutturali e la prestazione di servizi di interesse generale per la zona.

c) Tutte le entità territoriali interessate parteciperanno alla preparazione dei programmi di assetto e di promozione delle risorse agricole di montagna e tutte le associazioni di montagna e le persone interessate dovranno essere sentite nel periodo di informazione pubblica che precederà le decisioni.

d) Quelli che saranno interessati dalla legge per l'agricoltura montana potranno promuovere la costituzione di associazioni montane nella rispettiva zona, d'accordo con la legislazione generale delle associazioni civili. Loro scopo sarà quello di servire come mezzo di partecipazione, quali associazioni senza scopo di lucro, per raggiungere gli obiettivi stabiliti dalla legge per le zone agricole montane.

e) Le indennità, che saranno versate dal governo e dalle comunità autonome, avranno lo scopo di compensare i fattori negativi nel reddito delle aziende agricole situate nelle zone agricole di montagna e dovranno essere in accordo con chi rispetterà queste condizioni.

f) Una «Commissione di agricoltura montana» sarà costituita nell'ambito del Ministero dell'Agricoltura, la sua composizione sarà determinata per regolamento e nel suo ambito saranno rappresentati i dipartimenti ministeriali che partecipano allo sviluppo e all'esecuzione dei programmi, e le comunità autonome che faranno domanda, del territorio dichiarato zona agricola montana.

Nel processo avanzato di autonomia delle regioni spagnole, la sola iniziativa portata a termine fino ad oggi in questo senso è la legge generale per la montagna che sta per essere elaborata dal Parlamento della Catalogna.

Questa legge, che si limita solo alla Comunità autonoma catalana, è a carattere globale e tende a trattare tutti i problemi della montagna affrontandoli in modo generale e sviluppando ulteriormente le leggi settoriali. E' questa, principalmente, la differenza con la legge agricola montana citata, che ha un carattere decisamente settoriale.

ITALIA CENTRALE

Collaborazione Delegazioni Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise e Toscana per «Umbriacarni 1983»

Su invito della Delegazione regionale UNCEM dell'Umbria, si sono riuniti a Perugia il 9 dicembre i rappresentanti delle Delegazioni regionali sopra indicate, presente il Segretario generale dell'UNCEM. Scopo dell'incontro la partecipazione delle Comunità montane alla manifestazione di carattere nazionale organizzata sotto la denominazione «Umbriacarni 1983» che si svolgerà a Bastia umbra nel maggio 1983.

La valorizzazione economica e produttiva di vaste aree montane e collinari dell'Italia centrale attraverso lo sviluppo della zootecnia si è caratterizzata negli scorsi anni in riusciti tentativi di allevamenti cosiddetti alternativi di selvaggina a scopo alimentare. Alcune Comunità montane sono subentrate all'Azienda statale forestale demaniale negli allevamenti di aziende faunistiche, in altri casi sono state costituite cooperative con cessione in uso di terreni di proprietà pubblica.

La manifestazione di Bastia Umbra servirà nel 1983 a dimostrare la validità di iniziative, pubbliche e private, in atto in questo settore. Un convegno approfondirà questa tematica e le Comunità montane che hanno in atto iniziative potranno esporre prodotti agricoli e artigianali durante la manifestazione fieristica.

Il Presidente della Delegazione, Ruggiti, l'on. Rinaldi, Presidente della Delegazione Marche, e Brunetti della Delegazione Toscana hanno illustrato alcune interessanti iniziative poste in essere dalle Comunità montane.

A conclusione dell'incontro si è convenuto che ciascuna Delegazione regionale individuerà le Comunità montane direttamente interessate all'iniziativa e coordinerà la loro partecipazione alla manifestazione di Umbriacarni, che potrà divenire un'occasione di annuale incontro delle Comunità dell'Italia centrale per affrontare problemi specifici inerenti l'economia agricola.

Dando notizia su queste pagine della riunione di Perugia invitiamo gli amministratori delle Comunità montane interessate a prendere contatti, attraverso le rispettive delegazioni regionali UNCEM, con la Delegazione umbra.

ABRUZZO

Riunita la Giunta

Presieduta dal dott. Leonardis, con la partecipazione dei membri: Fioriti, Menna, De Angelis, Venditti, Cicerone, Badia e Giorgi, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale d'Abruzzo dell'U.N.C.E.M., riunita in L'Aquila il 2 dicembre presenti i Consiglieri nazionali UNCEM Carusi e Camerlengo ed il Segretario generale comm. Piazzoni accompagnato dal dott. Maggi, ha esaminato la problematica delle Comunità montane in relazione alla Legge finanziaria 1983 ed alla Finanza locale con particolare riguardo alla concessione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti.

La riunione ha inoltre esaminato i problemi di immediato interesse regionale ed in particolare la nuova legge per le bonifiche, la proposta di legge per le deleghe agli enti locali, nonché lo stato di attuazione della legge regionale sull'agricoltura e degli interventi per la forestazione, con particolare riguardo all'azione delle Comunità montane ed alle difficoltà che devono ancora essere superate.

Si è anche discusso delle proposte di intervento per gli itinerari turistici e per il risanamento dei corpi idrici.

Infine si sono rilevate le difficoltà che sorgono in alcuni Comuni per l'applicazione della legge regionale sulle cave in conseguenza della mancanza di una norma transitoria che garantisca, provvisoriamente, la continuità estrattiva.

A conclusione è stato dato mandato al Presidente Leonardis di chiedere un incontro con la Presidenza della Giunta regionale d'Abruzzo per l'esame dei principali problemi dei Comuni e delle Comunità montane d'Abruzzo.

BASILICATA

Riunione di Giunta e Comunità

Il giorno 22 dicembre presso la sede UNCEM in Potenza si è riunita la Giunta della Delegazione regionale unitamente ai Presidenti delle 13 Comunità montane della Basilicata e numerosi Sindaci per l'esame dei seguenti argomenti all'ordine del giorno:

1) proposta definitiva UNCEM sul progetto di sviluppo regionale 1982-'86;

2) proposta definitiva UNCEM sul progetto di legge governativo riguardante il riordino dei poteri locali;

3) organizzazione.

Ha introdotto i lavori il Presidente Larocca il quale, in maniera sintetica ma precisa, ha relazionato sugli argomenti in discussione formulando per ciascuno una bozza di proposta da servire come base di discussione.

Nel dibattito sono intervenuti Nigro Carlo, Presidente della Comunità montana con sede in S. Arcangelo il quale si è dichiarato d'accordo sui principi enunciati nella premessa del programma denunciando la mancanza di una proposta equilibrata di sviluppo.

Ha sollecitato la diffusione dei progetti che fanno parte della bozza, che non si conoscono, ed ha lamentato il mancato recepimento del documento dei piani delle Comunità montane, evidenziando la presenza di vuoti e privilegi nelle varie proposte.

Pancrazio Toscano, Sindaco di Tricarico, ha sostenuto che il documento può essere accettato come enunciazione di principi, in quanto non si capisce, poi, come si concretizzano le varie proposte.

Se nel documento ne escono bene alcune zone come il Lagonegrese, forse perché in possesso di un piano quinquennale ed urbanistico territoriale, non altrettanto può dirsi del resto del territorio, quindi, i principi possono rappresentare soltanto un momento interlocutorio da approfondire e meglio articolare nelle proposte progettuali.

Emanuele Asprello, Comunità montana Basso Sinni, ha evidenziato, con amarezza, che malgrado l'impegno dell'UNCEM, i risultati non tornano.

Ha denunciato altresì la mancanza di coordinamento tra i vari settori e nell'ambito di ciascuno di essi denun-

ciando interventi a volte duplicativi per una stessa richiesta, si è dichiarato d'accordo sulla relazione svolta dal Presidente Larocca alla 3ª Assemblea regionale sulle autonomie locali.

Mario Romeo, Presidente Comunità montana del Melandro, ha messo in evidenza l'imprecisione nel programma di sviluppo 1982-'86, delle risorse finanziarie; le conseguenze derivanti dal potenziamento delle città metropoli di Potenza e Matera per l'assorbimento di grossi finanziamenti che ne deriveranno, ed ha proposto un incontro con l'Assessore alla programmazione per definire una politica coordinata di sviluppo di tutto il territorio regionale.

Felice Depota, Presidente Comunità montana Alto Sauro Camastra, ha dichiarato la propria insoddisfazione sul documento denunciando indietreggiamenti in rapporto alle proposte 1977-'81.

Ha richiamato, infine, l'attenzione della Regione affinché tenga in debito conto nella programmazione regionale le proposte della Comunità montana.

Il segretario della Comunità montana con sede in S. Arcangelo ha insistito per ottenere dalla Regione l'assegnazione del 5% stabilita per legge per la gestione delle deleghe, aggiuntiva agli stanziamenti e non comprensiva.

Il Vice Presidente Elio Altamura nel ribadire il ruolo dell'UNCEM ha proposto la stesura di un documento conclusivo comprensivo dello spirito di insoddisfazione del programma 1982-'86, ribadendo la necessità che lo stesso deve recepire, come norma, il principio equilibratore di sviluppo armonico di tutto il territorio.

Ha denunciato la mancanza di una quantificazione progettuale per cui il progetto può essere considerato un documento ideale e la mancanza in esso di un coordinamento con gli enti locali, principalmente perché non tiene conto dei piani delle Comunità montane e dei Comuni.

Ha richiamato l'attenzione della Regione sul rispetto dell'art. 6 della legge n. 7 che prevede la programmazione per progetti con l'indicazione della spesa e del tempo di realizzazione, quindi un passaggio dalle idee alle loro realizzazioni.

A conclusione del dibattito è stato votato all'unanimità un ordine del giorno.

La Delegazione regionale UNCEM, i Presidenti delle 13 Comunità montane della Basilicata e gli amministratori comunali hanno anzitutto espresso un giudizio positivo sulle indicazioni di principio enunciate nella premessa del documento quale utile base interlocutoria per una approfondita analisi delle risorse disponibili da servire per la indicazione di proposte progettuali nelle quali, fermo restando il recepimento delle indicazioni enunciate nella programmazione quinquennale ed urbanistica territoriale delle Comunità montane nonché dei Comuni, si realizzi un equilibrato sviluppo che veda finalmente armonizzarsi tra loro risorse-territorio in modo tale che il cittadino trovi ovunque l'affermazione dei principi di giustizia e suo giusto collocamento.

Nel richiamare, poi, il documento programmatico 1977-'81 per un confronto con il progetto 1982-'86, hanno riscontrato che, mentre nel primo vengono meglio evidenziate le esigenze delle aree interne, nel programma di sviluppo in esame le stesse hanno una sfumata trattazione che, invece, abbisognano di essere riconsiderate nell'ambito di proposte che non soltanto ne sollecitano l'attenzione bensì ne esaltano le esigenze e ne dispongano copiosi finanziamenti risolutori.

Nel documento, hanno affermato pure l'esigenza che nel processo di programmazione, a tutti i livelli, essa programmazione venga studiata e realizzata mediante la consultazione periodica degli enti impegnati per la ricostruzione e lo sviluppo perché terremotati nel novembre '80 e marzo '82.

Infine hanno ribadito l'esigenza, più volte sollecitata, di consultare la Delegazione UNCEM su problemi che interessano, comunque, lo sviluppo del territorio in considerazione che lo stesso per oltre l'80% è montano ed è gestito dalle 13 Comunità montane volute dalla Regione Basilicata, alla quale sollecitano il rispetto dell'art. 6 della L.r. n. 7 che prevede la programmazione per progetti con l'indicazione della spesa e del tempo di realizzazione.

I presenti all'incontro hanno pure ritenuto opportuno di invitare il Consiglio regionale ed i Sindaci ad esprimere il proprio giudizio sul documento presentato dall'UNCEM alla 3ª Assemblea regionale sul riordino dei poteri locali per rappresentare al Parlamento e al Governo posizioni unitarie ed univoche, ed in campo regionale per promuovere una riconsiderazione degli ambiti territoriali.

A conclusione è stata ribadita l'esigenza di invitare il Consiglio regionale della Basilicata a promuovere un'azione coordinata con il Consiglio regionale della Campania perché in sede di formulazione della proposta di legge finanziaria e della sua approvazione in Parlamento vengano recuperate ed opportunamente maggiorate le somme sottratte dai fondi terremoto '80 e '82, già assegnate alle due Regioni e di recente destinate altrove per altre sopraggiunte esigenze, nonché di sollecitare la realizzazione di un incontro con la Commissione parlamentare terremoto presieduta dal sen. Ferrari-Aggradi al quale dovrebbero partecipare: la Regione, i Parlamentari della Basilicata, ed i rappresentanti dei Comuni interessati alla trasformazione in legge del decreto legge 2 aprile 1982, n. 129, che il Parlamento non ha convertito tempestivamente in legge.

PIEMONTE

Per la minoranza occitana

La Giunta della Delegazione piemontese dell'UNCEM, nella sua riunione dell'11 gennaio 1983, ha incontrato una delegazione di rappresentanti della minoranza occitana che ha illustrato i contenuti della proposta di legge giacente alla Camera ed al Senato dal titolo «Provvedimenti per la tutela e la promozione della lingua e della minoranza etnico-linguistica occitana in Italia».

Rilevato che tale iniziativa, qualora approvata, darebbe un riconoscimento ufficiale agli occitani in Italia e garantirebbe alcune concrete misure per la promozione e la tutela della loro lingua e della loro cultura, come ripetutamente richiesto dal Movimento Autonomista Occitano e da altre Associazioni culturali occitane, la Giunta, visti gli articoli 3 e 6 della Costituzione della Repubblica Italiana, nonché l'articolo 7 dello Statuto della Regione Piemonte, ha approvato un o.d.g. che

«Richiamata la necessità di promuovere lo sviluppo della lingua e della cultura occitane, nonché la rinascita dell'economia della montagna di cui il territorio occitano fa parte;

Considerato come per la prima volta vi sia una concreta iniziativa legislativa per la tutela in Italia di una nostra minoranza etnico-linguistica;

Rilevato che quattordici valli alpine nelle province di Torino e di Cuneo ed alcune località in provincia di Imperia sono abitate da circa 200.000 persone di lingua e cultura occitane;

Tenuto presente inoltre che gli enti locali delle Valli avranno una parte importante nell'attuazione di tale provvedimento di legge, qualora questo diventi operante;

Invita

i competenti organi della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica a procedere ad un sollecito esame di tale proposta di legge in modo che essa possa divenire operante al più presto e si possa così avviare, anche per gli occitani, il processo di tutela previsto dall'art. 6 della Costituzione Italiana».

La Delegazione dell'UNCEM ha anche invitato Comuni e Comunità montane piemontesi a deliberare analoghi ordini del giorno, auspicando che l'iniziativa possa diventare la prima di una serie di provvedimenti in favore di tutte le minoranze etnico-linguistiche italiane.